



LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA & MANAGEMENT
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO”

**Rappresentazione in bilancio delle permutate di beni
immateriali: profili teorici ed evidenze empiriche**

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Alessandro Mechelli

CORRELATORE:

Chiar.mo Prof. Fabrizio Di Lazzaro

CANDIDATO

Leonzio Capparelli

760101

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

A mia madre, a lei il primo bengala sparato in cielo quando mi perdo,

A mio padre, il faro che mi guida nelle notti di tempesta,

A mia sorella, l'amore incondizionato della mia vita,

A Nunc, la mia cucciola del cuore,

Ai miei nonni, i miei angeli custodi.

Indice

Introduzione	1
Capitolo primo. La redazione del Bilancio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.....	3
1. Il Bilancio di esercizio	3
1.1. I Postulati	5
1.1.1. Le clausole generali	6
1.1.2. I principi di redazione	7
2. I principi contabili internazionali IAS/IFRS	10
2.1. IAS/IFRS <i>Adopter</i>	12
3. I principi contabili nazionali, OIC	13
3.1. OIC <i>Adopter</i>	15
4. Differenze e convergenze tra i principi contabili nazionali ed internazionali.....	15
Capitolo secondo. Il Fair Play finanziario	18
1. Il ruolo delle società calcistiche nel contesto economico	18
2. UEFA e FIGC	22
3. Regolamentazione licenze e sostenibilità finanziaria.	23
3.1. Regolamentazione UEFA	24
3.2. Regolamentazione FIGC.....	27
4. Nascita ed evoluzione del <i>Fair Play</i> finanziario.....	28
Capitolo terzo. Lo IAS 38.....	36
1. Le immobilizzazioni immateriali in bilancio	36
1.1. I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori	42
1.2. L'iscrizione a bilancio dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.....	44
2. Lo IAS 38 "Attività Immateriali"	48
3. IAS 38 e OIC 24 a confronto	63
Capitolo quarto. Le permutate di calciatori nelle società calcistiche ai sensi dello IAS 38.	72
1. Il concetto di permuta previsto dallo IAS 38	72
1.1. Le "normali" operazioni aventi ad oggetto i calciatori.	77
1.2. Le permutate di calciatori	80
1.3. Le valutazioni dei calciatori	83
1.4. Plusvalenze derivanti da operazioni sui calciatori	88
2. I casi ad oggetto dell'analisi.....	90

2.1.	Il caso Sporting Clube de Portugal - Futebol Clube do Porto.....	92
2.1.1.	Le società ed i calciatori.....	92
2.1.2.	L'operazione di scambio tra i giocatori	95
2.2.	Il caso Juventus – Milan.....	98
2.2.1.	Le società ed i calciatori.....	98
2.2.2.	L'operazione di scambio tra i calciatori.....	102
2.3.	Il caso Juventus – Barcellona.....	106
2.3.1.	Le società ed i calciatori.....	106
2.3.2.	L'operazione di scambio tra i calciatori.....	109
3.	Permuta al valore contabile o al <i>fair value</i> ?.....	113
4.	Permuta di giocatori o operazioni separate di compravendita?.....	119
	Conclusioni	127
	Bibliografia	131

Introduzione

Il presente lavoro vuole analizzare una fattispecie tecnica, le permute di beni immateriali, in un contesto che per gli italiani da sempre costituisce fonte di nuove e cessate amicizie, discussioni ricorrenti ed unione: il calcio. In particolar modo, l'obiettivo del lavoro è comprendere le tanto discusse permute dei calciatori professionisti e le relative conseguenze sui bilanci delle società. La tematica affrontata, a primo impatto, risulta essere complessa, ma si cerca di analizzare l'argomento partendo dalle basi economico aziendali e proprie del settore calcistico, che permettono una migliore comprensione dei casi esposti.

Il primo capitolo tratta il bilancio d'esercizio, documento fondamentale che rappresenta un vero e proprio documento di riconoscimento per le piccole, medie e grandi imprese, così come la carta di identità per le persone. Il capitolo si apre con un'esposizione del bilancio d'esercizio, ed i relativi postulati, previsti dall'Ordinamento italiano, per poi soffermarsi sulle società che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC). Il capitolo vedrà come finale la comparazione tra le imprese c.d. *IAS/IFRS Adopter* e *OIC Adopter*, con la volontà di voler valorizzare le differenze e le convergenze tra le due parti protagoniste del confronto.

Il secondo capitolo introduce il contesto calcistico sottolineando l'importanza che lo sport ha nella vita sociale ed economica di tutti i giorni, vengono considerate le competizioni nazionali ed internazionali e le relative regolamentazioni emanate dalle autorità competenti ossia la FIGC in Italia e la UEFA in Europa. Le società calcistiche devono ottemperare alle disposizioni dei due enti ai fini della regolare partecipazioni alle competizioni, tra i diversi regolamenti emanati, fondamentale risulta il *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations* nelle sue diverse edizioni che introduce, a partire dal 2010, e sostiene per tutti gli anni a venire le regole, le norme, i doveri e gli oneri relativi al Fair Play Finanziari

Dal capitolo terzo in poi viene meno l'aspetto generale del lavoro ed è sempre più caratterizzante la prospettiva economico aziendale. L'attenzione viene posta sulle immobilizzazioni immateriali che occupano sempre più spazio negli attivi patrimoniali di tutti i bilanci, in particolar modo nei bilanci delle società calcistiche con i Diritti Pluriennali alle Prestazioni Sportive dei Calciatori (DPPSC). Il tema degli *intangibles* viene trattato dal principio contabile internazionale IAS 38, sul quale verrà posta maggiore attenzione, e sul principio contabile nazionale OIC 24. Il capitolo, in particolar modo nelle sezioni dedicate alla contabilizzazione dei DPPSC e in quella relativa alla panoramica sullo IAS 38, fornirà gli strumenti necessari alla comprensione dei casi pratici oggetto del capitolo successivo e dell'analisi pratica del lavoro complessivo.

Il capitolo finale, il quarto, tratterà la nozione di permuta ai sensi del principio contabile internazionale IAS 38, sarà presentato un approfondito relativo alle dinamiche relative alle operazioni ad oggetto i calciatori professionisti delle società, con le relative conseguenze contabili. Verranno successivamente trattati i casi pratici selezionati perché ritenuti inerenti alla tematica al centro del lavoro. Si cercherà di determinare un insieme di ipotesi da assumere nei casi riguardanti le permutate dei calciatori, che possano, innanzitutto, aiutare nella scelta della configurazione di valore da considerare nell'ambito dell'operazione. In un secondo momento, si vorrà cercare l'esistenza dei criteri che possano indirizzare le società calcistiche nella scelta relativa un'operazione di permuta, piuttosto che all'esecuzioni di due operazioni distinte di compravendita.

Capitolo primo. La redazione del Bilancio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.

1. Il Bilancio di esercizio

Il bilancio è un documento di natura contabile che contiene informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda che lo redige. Tra le diverse tipologie di bilancio esistenti, il seguente capitolo si sofferma sul “semplice” bilancio d'esercizio, un documento che mette in evidenza la consistenza e la composizione qualitativa del reddito conseguito in un dato periodo amministrativo e del capitale al termine di tale periodo¹.

L'Italia è uno dei paesi con ordinamento giuridico di tipo *civil law*², prevedendo, quindi, il bilancio come oggetto di una specifica disciplina legislativa, emanata e discussa dal Codice Civile. Il Codice Civile nella sezione IX del libro V, “DEL LAVORO”, tratta il bilancio negli articoli 2423 – 2435-ter. La disciplina considerata fa prevalentemente capo a società di tipo industriale e mercantili non quotate, in quanto rappresentano la maggior parte delle tipologie di imprese presenti in Italia. Sono, quindi, obbligate a redigere il bilancio previsto dal Codice Civile:

- Le società per azioni, art.2423 C.c.;
- Le società in accomandita per azioni, art. 2454 C.c.;
- Le società a responsabilità limitata, art. 2478-bis C.c.;
- Le società costituite all'estero con sede secondaria in Italia, art. 2508 e 2509 C.c.;
- Le società cooperative, art. 2519 C.c.;
- I consorzi e le società consortili con attività esterna, art. 2615-bis e 2615-ter C.c.;
- Le mutue assicuratrici, art. 2547 C.c.;

¹ Francesco Giunta, Michele Pisani, *Il Bilancio*, Idee e Strumenti, 2008

² Fonte, Enciclopedia Treccani, La principale fonte del diritto in questi ordinamenti è infatti costituita dalla legislazione e non dalla giurisprudenza; inoltre, essi si fondano su codici che per ragioni storiche hanno comunque mantenuto un'impostazione di carattere romanistico. Infine, a differenza di quanto accade nei paesi di *common law*, il diritto è interpretato in modo dogmatico e sistematico, alla stregua di un corpo unitario costruito sulla base di strutture logiche.

- Le società di persone possedute interamente da società di capitali, art. 111-
duodecies dalle disposizioni del C.c.;
- Le società italiane con attività all'estero e le società costituite all'estero con
sede in Italia, ai sensi dell'art. 25, Legge n.218/1995.

Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali, le società di persone, le società di fatto e gli enti, gli schemi di redazione del bilancio sono liberi ma rimangono ugualmente validi i criteri di valutazione.

Il primo comma dell'art. 2423 del Codice Civile riporta quanto segue: “*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa*”³. Il bilancio è quindi costituito da quattro documenti fondamentali, trattati specificamente nel Codice Civile: Stato Patrimoniale (art. 2424), Conto Economico (art. 2425), Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter) e Nota Integrativa (art. 2427); non tutte le tipologie di bilancio d'esercizio riportano la totalità dei documenti presentati.

Diverse sono le tipologie di bilancio d'esercizio previste dal legislatore, l'adozione delle stesse per le realtà aziendali varia in virtù di criteri dimensionali e qualitativi, tra cui la forma giuridica adottata, il valore dell'attivo di Stato Patrimoniale, il numero dei dipendenti e il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del Conto Economico. Si considerano: il bilancio ordinario, il bilancio abbreviato e il bilancio delle microimprese.

Il bilancio ordinario, costituito da Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, viene redatto per le medie e grandi imprese che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che superino almeno due dei seguenti criteri:

- Totale attivo di Stato Patrimoniale > di €4.400.000;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni > di € 8.800.000;
- Dipendenti > di 50 unità.

³ Codice Civile, articolo 2023, comma 1.

Il bilancio abbreviato, costituita da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è previsto per le piccole imprese o le società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo di Stato Patrimoniale > di €4.400.000;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni > di €8.800.000;
- Dipendenti con 50 unità.

Il bilancio delle microimprese, costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico, è previsto per le micro imprese e per le attività che nel primo esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei seguenti limiti:

- Totale attivo dello Stato Patrimoniale > di €175.000;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni > di €300.000;
- Dipendenti con 5 unità.

Considerati gli obiettivi del presente lavoro, il bilancio di riferimento sarà il bilancio ordinario, al fine di poter evidenziare la redazione dello stesso rispettando i principi contabili nazionali ed internazionali, per poi concentrarsi su specifici aspetti degni di attenzione.

1.1.I Postulati

I postulati sono un elemento cardine del bilancio, vengono prevalentemente trattati nel Codice Civile e dalla disciplina economica – giuridica. Ancor prima di entrare in merito ai postulati, è opportuno fare chiarezza riguardo al rapporto esistente tra i postulati e i criteri specifici.

I Postulati sono regole di carattere generale fondamentali per la redazione del bilancio. Uno dei compiti fondamentali dei postulati è quello di delineare il perimetro d'azione dei criteri specifici. I criteri specifici rendono effettivamente operativi i postulati, sancendo precise indicazioni su specifici aspetti in merito alla redazione del bilancio. Tra i due livelli di norma previsti dal Codice Civile, esiste un vero e proprio rapporto gerarchico, che prevede una posizione di supremazia dei

postulati rispetto ai criteri specifici, i quali si occuperanno di tradurre praticamente i primi.

I postulati del Codice Civile si articolano in due piani ben precisi e distinti, ossia le clausole generali (par. 1.1.1.) e i principi di redazione (par. 1.1.2.).




Figura 1. I postulati per la redazione del bilancio (Fonte: elaborazione personale OIC 11)

1.1.1. Le clausole generali

In merito alle clausole generali del bilancio, risulta opportuno partire da quanto riportato dal Codice Civile, precisamente dall'articolo 2423, comma 2: *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*. Si riscontra, quindi, dal precedente periodo e dalla figura 1 del paragrafo precedente, quali siano le clausole generali del bilancio:

- La chiarezza nella redazione di bilancio;
- La rappresentazione veritiera di bilancio;
- La rappresentazione corretta di bilancio.

La chiarezza è una clausola generale, la quale si riferisce alla forma del bilancio e quindi agli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario⁴. La chiarezza è la clausola che garantisce l'effettiva comprensibilità del bilancio, in quanto il legislatore definisce le linee guida da seguire nella

⁴ Salvatore Sarcone, La formazione del bilancio annuale, Wolters Kluwer, 2016.

redazione del documento⁵. La chiarezza formale di bilancio è delineata nel Codice Civile dagli articoli: 2423-ter (struttura Stato Patrimoniale e Conto Economico), 2424 (contenuto Stato Patrimoniale), 2424-bis (singole voci di Stato Patrimoniale), 2425 (contenuto del Conto Economico), 2425-bis (voci di Conto Economico) e 2425-ter (Rendiconto Finanziario). La chiarezza, quindi, comprende tre elementi fondamentali: il contenuto analitico del documento, la struttura del documento, la forma del documento.

Normalmente si parla di rappresentazione veritiera e corretta, come di un unico elemento e clausola generale. La finalità di tale clausola è quella di far dimostrare in maniera quanto più giusta e attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato d'esercizio. La rappresentazione veritiera e corretta, tuttavia, fa riferimento a due termini distinti tra loro che riportano altrettante finalità. In particolare, con il termine "verità", in questo caso, ci si riferisce ad una puntuale e onesta rappresentazione dei valori certi in bilancio, quindi si parla di verità in senso stretto; inoltre, la verità viene intesa, anche, in senso lato, rispetto ai valori economico-finanziari che per la loro determinazione sono oggetto di stime, da coloro i quali redigono il bilancio. La correttezza, invece, trova fondamento, nel rispetto della disciplina civilistica e della dottrina economico-aziendalistica, qualora sia necessaria la stima di voci di bilancio poiché, pur trattandosi di considerazioni frutto di stime, devono sempre essere rispettate le regole e le leggi istituite come linee guida.

1.1.2. I principi di redazione

I principi di redazione del bilancio d'esercizio sono esplicitati dal Codice Civile nell'articolo 2423-bis, trattasi di regole volte a delineare lo spazio d'azione per la redazione del bilancio e aventi contenuto operativo e più stringente rispetto alle clausole generali.

I principi di redazione, così come elencati nella figura 1 del paragrafo 1.1, sono: il principio della prudenza, il principio della continuità aziendale, il principio di competenza, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il principio

⁵ AA.VV. (2021), Il bilancio d'esercizio – redazione ed adempimenti, SEAC, Trento.

richiamante la valutazione separata degli elementi patrimoniali e il principio della costanza dei criteri di valutazione.

Il principio di prudenza implica, per chi redige il bilancio, una specifica considerazione e contabilizzazione di componenti positivi e negativi di bilancio. Questi ultimi si riferiscono agli utili e alle perdite, la legge prevede che i primi debbano essere iscritti in bilancio esclusivamente se effettivamente realizzati nell'esercizio; mentre, per quanto riguarda le perdite, oltre alla contabilizzazione di quelle relative all'esercizio, devono essere considerate le perdite presunte, ossia quelle che potrebbero venire ad esistenza anche successivamente alla chiusura dell'esercizio. In contabilità risulta frequente un'espressione in grado di esplicitare al meglio il principio di prudenza: *“perdite presunte si, utili sperati no”*⁶. Il principio della prudenza è un principio cardine per la redazione del bilancio, infatti all'interno del Codice Civile e in ogni tipologia di trattazione, indipendentemente dalla fonte, esso viene esplicitato sempre come elemento introduttivo.

Altro principio espressamente previsto dal legislatore italiano è quello della continuità aziendale, il cui contenuto non è da intendersi come un semplice “invito” rivolto all'imprenditore affinché la sua azienda possa o debba perdurare nel tempo, ma risulta essere una base effettiva per due questioni fondamentali.

La prima è quella inerente ai criteri di valutazione, in quanto il principio della continuità aziendale giustifica l'esistenza dei criteri di valutazione e il loro compito in merito alla valutazione delle poste di bilancio nel tempo, secondo quanto riportato e previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

La seconda, invece, getta le fondamenta per il rilascio della certificazione e del relativo giudizio sul bilancio per la società di revisione o il revisore. Risulta opportuno enfatizzare il collegamento esistente tra il principio di continuità aziendale e il principio di revisione ISA Italia 570⁷, non a caso intitolato

⁶ Francesco Giunta, Michele Pisani, *Il Bilancio, Idee e Strumenti*, 2008.

⁷ Il principio ISA Italia 570 riporta che la responsabilità del revisore è quella di acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che avvalorino la sussistenza del postulato di bilancio, ed eventuali incertezze significative circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.”

“Continuità”. Quest’ultimo fornisce alcuni indicatori esemplificativi, di natura finanziaria, gestionale e di altra natura, sulla base dei quali è possibile, o meno, credere nella continuità aziendale, costituendo, in parte, la base per il giudizio della società di revisione (revisore), che può essere: un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o tradursi nell’impossibilità di esprimere un giudizio.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è disciplinato nel Codice Civile dall’art. 2423-bis, comma 1-bis, e fondamentale fa riferimento al fatto che è più opportuno che il redattore del bilancio dedichi maggiore attenzione alla sostanza, quindi agli aspetti economico-aziendali costitutivi dell’operazione, piuttosto che alla forma, quindi alla sua configurazione giuridica. Questo principio è stato oggetto, negli anni, di due importanti provvedimenti rappresentati dal D. Lgs. n. 6 del 2003 e dal successivo D. Lgs. N. 139 del 2015 volto a chiarire la disciplina aggiornata dal precedente.

Tale principio acquisisce elevata attenzione soprattutto in virtù di alcune operazioni che, nel corso degli anni, sono diventate sempre più presenti nella vita economica di tutti i giorni, come ad esempio le operazioni pronto conto termine, le interferenze fiscali del bilancio d’esercizio e le operazioni di *leasing*. Con questo principio, in riferimento alle prime due operazioni, è stato possibile chiarire e migliorare la loro rappresentazione in bilancio. In merito alle operazioni di *leasing* la dottrina prevede, soprattutto per le società che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, la loro contabilizzazione in riferimento alla sostanza dell’operazione.

Il principio di competenza prevede che siano iscritti a bilancio tutti i costi e tutti i ricavi di competenza dell’esercizio in questione. Risulta opportuno precisare che la competenza può essere di due tipi: competenza economica e competenza finanziaria. In merito alla prima è possibile affermare che un ricavo è di competenza economica dell’esercizio quando le utilità del prodotto a cui il ricavo si riferisce siano state create con la produzione e, in un secondo momento, cedute a terzi;

Fonte: Peta M., (2021) Il principio ISA Italia 570: la responsabilità del revisore ed il postulato di continuità aziendale del bilancio, rivista La Revisione Legale, Rivista online del sindaco e del revisore.

mentre, un costo è di competenza economica dell'esercizio quando le utilità dei fattori produttivi, per i quali è stato sostenuto il costo, siano state effettivamente impiegate nel processo produttivo. Diversamente, può essere considerata la competenza finanziaria, secondo cui un ricavo è di competenza finanziaria dell'esercizio quando ad esso corrisponde e viene associata la relativa entrata finanziaria, ugualmente per quanto riguarda il costo, la cui competenza finanziaria è sancita dall'effettiva uscita finanziaria ad esso associata.

La separatezza è un principio che più correttamente deve essere identificato nel principio riguardante il divieto dei compensi di partite e la valutazione separata di elementi patrimoniali. Tale principio presenta un collegamento con il principio di prudenza, infatti è previsto il massimo divieto di compensazioni delle perdite con gli utili attesi, in quanto si potrebbe incorrere in operazioni che potrebbero rendere vane le clausole generali e falsare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

La costanza, infine, riguarda i criteri di valutazione i quali, al fine di garantire una redazione di bilancio chiara, veritiera e corretta, devono rimanere costanti e invariati nel tempo. Tuttavia, il Codice Civile, sempre all'art.2423-bis, riporta un passo fondamentale, il quale sancisce le deroghe di tale principio, indicando che la Nota Integrativa dovrà essere compilata anche in virtù delle motivazioni che hanno spinto coloro i quali redigono il bilancio a ravvedere i criteri di valutazione delle voci del documento.

2. I principi contabili internazionali IAS/IFRS

I principi contabili internazionali, ormai da decenni, caratterizzano la vita economica del paese e non solo, creando contrasti e convergenze con i principi contabili nazionali (OIC) e tra gli stessi IAS e IFRS. Risulta quindi opportuno, innanzitutto, capire chi emana tali principi e quale sia la loro finalità. I principi contabili internazionali nascono contestualmente alla fondazione dell'*International Accounting Standard Committee* (IASC). Lo IASC nasce a Londra nel 1973 da un accordo tra le maggiori associazioni professionali operanti in USA, Canada,

Australia, Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda⁸, a cui successivamente si aggiunsero altri paesi come l'Italia nel 1980. L'obiettivo è quello di definire e, successivamente, promulgare principi contabili a livello internazionale destinati a migliorare la qualità dell'informazione, puntando maggiormente sulla trasparenza e la comparabilità economico-finanziaria. Lo IASC era costituito prevalentemente da illustri professionisti contabili, i quali tracciavano percorsi di carattere tecnico – operativo. Con l'affermazione crescente dell'organismo a livello pubblico, nasce la necessità di soddisfare interrogativi non solo di natura contabile, è così che lo IASC si “trasforma” in IASB (*International Accounting Standard Board*) nel 2001. Lo IASB, costituito non solo da esperti di materia contabile ma anche da professionisti di branche differenti, riesce ad essere il nuovo organismo di emanazione di principi contabili internazionali in grado di coprire la richiesta di informativa, quindi agendo oltre la sola ed esclusiva disciplina contabile. I principi contabili internazionali nascono come IAS (*International Accounting Standard*), ricordando che la loro esistenza è correlata allo IASC, prevedendo quindi un approccio prevalentemente basato sulla materia *Accounting*. Come precedentemente esposto, con l'evoluzione dell'organismo di emanazione dei principi, da IASC a IASB, anche i principi contabili internazionali prevedono di allargare il loro campo di azione a diverse materie ed essere indirizzati ad eventuali *users* non appartenenti al ramo *accounting*. Gli IFRS (*International Financial Reporting Standards*), emanati nel 2001 contestualmente alla nascita dello IASB, sono i nuovi principi contabili internazionali. L'evoluzione nei principi è percepibile sin da subito: dalla nomenclatura degli stessi, infatti, viene eliminata la parola *accounting*, riuscendo così ad esprimere una non più specifica materia d'interesse e di riferimento ma, un più generico riferimento alla rendicontazione finanziaria. IAS e IFRS coesistono e ancora oggi vengono utilizzati da tutte le aziende che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali. IAS e IFRS, paradossalmente, sono molto simili e convergenti tra loro, infatti molte aziende redigono il proprio bilancio secondo gli IAS e si rifanno agli IFRS nel momento in cui le due famiglie di principi contabili

⁸ AA.VV., Il Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, regole ed applicazioni, Giappichelli Editore, 2013.

tendono a divergere tra loro. Esiste quindi una differenza tra IAS e IFRS? Certo. Gli IAS sono i primi principi contabili internazionali nati nel 1973, ad oggi continuamente aggiornati, che discutono e approfondiscono prevalentemente la materia contabile; mentre gli IFRS, nati nel 2001 e continuamente aggiornati, aumentano lo spazio d'azione andando ben oltre la sola materia contabile. Nonostante ciò, ad oggi non si parla di soli principi contabili internazionali IAS o IFRS ma di IAS/IFRS.

2.1.IAS/IFRS *Adopter*

Nel paragrafo 2, nel trattare la nascita dello IASC, si è riportato quanto segue: *“...l’obiettivo di definire e, successivamente, promulgare principi contabili a livello internazionale destinati a migliorare la qualità dell’informazione, puntando maggiormente sulla trasparenza e la comparabilità economico-finanziaria.”* Sin dal 1973 è evidente la necessità di omologare l’informativa di bilancio, in modo tale che chiunque, e da qualunque paese, potesse “capire” cosa effettivamente fosse riportato nel documento redatto, in uno scenario economico crescente e sempre più orientato ad un’economia europea e mondiale. Oggi più che mai, anche l’Italia deve essere in grado di sedere al tavolo dell’economia mondiale cercando nuove possibilità e, soprattutto, cercando di attirare a se nuovi capitali e nuove opportunità. Con il Decreto Lgs. del 28 febbraio 2005 n.38, in vigore dal 2006, emerge l’obbligo e la facoltà di poter redigere il bilancio individuale e il bilancio consolidato delle grandi imprese italiane, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Innanzitutto, trattasi di imprese che redigono il bilancio ordinario, i cui criteri dimensionali per la redazione dello stesso sono riportati nel paragrafo 1. Nello specifico, l’obbligo per la redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, ai sensi del D. Lgs. 38/2005, è previsto per:

- 1) Società quotate, sia per il bilancio consolidato che per il bilancio individuale;
- 2) Società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, sia per il bilancio consolidato che per il bilancio individuale;
- 3) Banche e Intermediari finanziari soggetti a vigilanza, sia per il bilancio consolidato che per il bilancio individuale;

- 4) Le società assicurative non quotate, per il solo bilancio consolidato;
- 5) Le società assicurative quotate, sia per il bilancio consolidato che per il bilancio individuale.

Il Decreto citato, inoltre, lascia la facoltà in merito alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS alle società incluse nell'area di consolidamento delle società obbligate alla redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS.

Ai fini di una più chiara ed esaustiva rappresentazione delle società IAS/IFRS *Adopter*, in Italia, viene riportata la seguente tabella.

	Bilancio consolidato	Bilancio individuale
Società quotate	Obbligatorio	Obbligatorio
Società con strumenti finanziari diffusi	Obbligatorio	Obbligatorio
Banche e intermediari finanziari vigilati	Obbligatorio	Obbligatorio
Assicurazioni quotate	Obbligatorio	Obbligatorio (per coloro che non redigono il bilancio consolidato)
Assicurazioni non quotate	Obbligatorio	Escluso
Società incluse nel bilancio consolidato redatto da:		
<ul style="list-style-type: none"> • società quotate; • società con strumenti finanziari diffusi; • banche e intermediari finanziari vigilati; • altre società che redigono il bilancio consolidato (escluso le minori); • altre società consolidate che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori). 	Facoltativo	Facoltativo
Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)	...	Facoltativo (con prima decorrenza da stabilire ex legge)
Società minori (art.2435-bis c.c.)	...	Escluso

Tabella 1. Soggetti obbligati, autorizzati ed esclusi dall' applicazione dei principi contabili internazionali (Fonte: AA.VV., Il Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, regole ed applicazioni, Giappichelli Editore, 2013. Rielaborato personalmente)

3. I principi contabili nazionali, OIC

In Italia, non tutte le aziende redigono il proprio bilancio, nemmeno facoltativamente, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tutte le imprese non sottoposte all'obbligo di redazione, sono previsti i principi contabili nazionali, emanati dall' Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L'OIC viene costituito il 27 novembre 2001, tra i suoi fondatori risultano le più importanti istituzioni italiane in ambito economico-finanziario, tra cui: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Assirevi⁹, Abi¹⁰, Andaf¹¹, Ania¹², Assilea¹³, Assonime¹⁴, Confagricoltura, Confapi¹⁵, Confcommercio, Confindustria, Aiaf¹⁶, Assogestioni¹⁷, Centrale bilanci e Borsa italiana. Tra le attività fondamentali dell'OIC sono evidenti:

- L'emanazione dei principi contabili nazionali;
- La fruizione di supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi, in tema di normativa contabile;
- La partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali;
- La promozione della cultura contabile.

I principi contabili nazionali, per prassi riportati con la sigla "OIC", sono stati emanati a partire dal 2001 con l'obiettivo di fornire alle società non obbligate alla redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS, le regole tecniche al fine di stabilire la migliore prassi per la redazione dei documenti contabili. I principi contabili nazionali sono determinati congiuntamente dall'OIC e dal Codice Civile e la loro funzione è quella di integrare, interpretare e consolidare le norme di legge. I principi OIC, così come gli IAS/IFRS, sono in continua evoluzione. Un aggiornamento fondamentale dei principi contabili nazionali è avvenuto il 15 aprile 2014 quando l'OIC, a seguito dei pareri positivi ottenuti dalle Autorità e dai Ministeri competenti secondo quanto previsto dallo statuto dell'Organismo, ha approvato i "nuovi" principi contabili nazionali che vengono pubblicati nell'agosto del 2014 e la cui applicazione è prevista per tutti i bilanci a partire dal 31 dicembre 2014. A dicembre 2017 e gennaio 2019, sono state attuate alcune modifiche in virtù della crescente

⁹ Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale.

¹⁰ Associazione Bancaria Italiana.

¹¹ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari.

¹² Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

¹³ Associazione Italiana Leasing.

¹⁴ Associazione fra le Società Italiane per azioni.

¹⁵ Confederazione Italiana della piccola e media industria privata.

¹⁶ Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria.

¹⁷ Associazione Italiana delle società di gestione del risparmio.

esigenza di tenere in considerazione gli sviluppi e l'evoluzione della dottrina economico – contabile.

3.1. OIC *Adopter*

Si qualificano come OIC *Adopter* tutte le imprese italiane che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC). Come riportato nel primo paragrafo del seguente capitolo, molte sono le tipologie di bilancio che possono essere redatte. Tutte le imprese dell'ordinamento giuridico italiano devono redigere il proprio bilancio, indipendentemente dalla forma che esso assuma, secondo i principi contabili nazionali, ad esclusione delle imprese obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali o che facoltativamente vi aderiscono ai sensi del D. Lgs. 38 del 2005 (riferimenti alla figura 2 del paragrafo 2.1).

4. Differenze e convergenze tra i principi contabili nazionali ed internazionali.

I principi contabili nazionali (OIC) ed i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sono le linee guida che le imprese devono osservare nella redazione del documento di bilancio secondo quanto previsto dalla legge e dalle varie disposizioni presenti nel nostro ordinamento e nel contesto internazionale. L'esistenza di due tipologie differenti di principi contabili induce a pensare che possano esistere delle differenze tra queste famiglie di principi. La prima parte del presente paragrafo intende, quindi, analizzare le principali differenze tra OIC e IAS/IFRS, di seguito segnalate e, successivamente, trattate singolarmente:

- Documento unitario (Framework IFRS vs OIC 11);
- Imprese a cui sono rivolti i principi;
- Fine ultimo dei principi;
- Approccio dei principi.

Il primo elemento di differenza, su cui si ritiene sia necessario porre attenzione, riguarda un elemento di carattere formale: nei principi contabili internazionali si rileva la presenza del cosiddetto "*Framework*". Il *Framework* IFRS è un documento che individua la finalità e i principi generali per la redazione del bilancio. Al suo interno, infatti, vengono individuate le indicazioni da seguire in merito alla tipologia di informazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo finale dei

principi internazionali. Per i principi contabili nazionali non è previsto alcun *Framework* in quanto i principi generali e le finalità sono riportate nel principio OIC 11.

Il secondo punto dell'elenco è riferito alle imprese destinatarie dei principi contabili nazionali ed internazionali. Nei paragrafi 2.1 e 3.1, del presente capitolo, si è trattato delle società *OIC Adopter* e *IAS/IFRS Adopter*. Fondamentalmente, si tratta di tipologie di società estremamente differenti tra loro in quanto le prime sono riferibili a contesti economici delimitati e più contenuti, mentre le seconde si caratterizzano per il riferimento a contesti economici più grandi e per la presenza in mercati regolamentati, e non, a livello nazionale e internazionale (si segnala, quindi, la mancanza di appartenenza ad uno scenario esclusivamente italiano).

Il fine ultimo dei principi contabili nazionali ed internazionali diverge tra loro. I principi IAS/IFRS incentrano il loro lavoro sull'informativa, cercando di renderla quanto più chiara e trasparente per gli investitori nei mercati finanziari. Tale finalità è giustificata dal ruolo internazionale che i principi ricoprono; l'intento degli stessi è, infatti, quello di voler omogenizzare, per quanto possibile, l'informativa e i mercati. I principi contabili nazionali hanno, invece, come finalità prevalente quella di fornire idonei strumenti e regole volte tutelare e misurare il patrimonio aziendale, trovando nel bilancio lo strumento di analisi fondamentale in grado di monitorare l'azienda nel suo complesso.

Rimane, infine, da analizzare il tipo di approccio alla base dei principi contabili in esame. Trattando per primi i principi contabili internazionali, è desumibile un approccio di tipo prospettico, o meglio con uno sguardo continuamente rivolto al futuro e alle capacità dell'impresa di generare risultati positivi. Con tale ottica, incentrata al futuro, gli IAS/IFRS prevedono criteri e principi che possano captare valori effettivi, attuali e di mercato, da ciò deriva un'importante trattazione del *fair value*¹⁸ come criterio di valutazione. Il *fair value* è il criterio centrale per la

¹⁸ Il fair value rappresenta il valore intrinseco di un'attività reale o finanziaria (azioni e strumenti derivati). I metodi di analisi fondamentale (Discounted Cash Flow Method, Dividend Discount Model, Economic Value Added, Gordon Growth Model) sono tutti finalizzati al calcolo del valore intrinseco di azioni. E' detto anche prezzo teorico
Fonte: Glossario Finanziario, Borsa Italiana.

valutazione delle attività acquistate, una valutazione di questo tipo consente alla società di avere sempre un valore coerente e rappresentativo della realtà di mercato. I principi contabili nazionali, OIC, presentano un approccio interamente centrato sul principio di prudenza, il criterio di valutazione adoperato è quello del costo storico, in questo caso si potrebbe incorrere in una distorsione di valore rispetto al mercato, ma al contempo, si è più prudenti nel non iscriverne a bilancio valori che potrebbero essere non veritieri. I principi contabili nazionali, a differenza di quelli internazionali, non hanno la possibilità di poter rivalutare in qualsiasi momento specifiche poste, se non autorizzate dalle leggi speciali.

Tra principi OIC e IAS/IFRS non esistono esclusivamente differenze ed elementi distorsivi, ma sono presenti punti di unione e convergenza che negli anni hanno portato ad un continuo avvicinamento tra le due famiglie di principi. I principi contabili nazionali presentano elementi comuni ai principi contabili internazionali, si pensi al principio di redazione di bilancio incentrato sulla prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce un principio cardine dei principi IAS/IFRS, dovuto ad un approccio, come precedentemente richiamato, di tipo prospettico; con la modifica dell'art.2423-bis, a partire dal 1 gennaio 2016, è previsto, nell'ordinamento italiano la prevalenza della sostanza sulla forma dei contratti, al fine di una più efficiente contabilizzazione e considerazione degli stessi. Ulteriore modifica, e convergenza, tra OIC e IAS/IFRS deriva dalla possibilità, sempre a partire dal 1 gennaio 2016, dell'obbligo di iscrizione in bilancio, degli strumenti finanziari, al loro *fair value*, previsto dal principio contabile nazionale OIC 32.

La convergenza tra i principi è presente e sarà sempre più forte, in quanto, in un'economia globalizzata, è interesse comune quello di parlare la stessa lingua.

Capitolo secondo. Il Fair Play finanziario

1. Il ruolo delle società calcistiche nel contesto economico

Lo sport in Italia, e nel mondo, non rappresenta più soltanto una semplice distrazione o un'attività per giovani e adulti da compiere nel dopo scuola o dopo il lavoro; si parla di una vera e propria fonte di ricchezza. Lo sport è parte integrante della cultura dell'uomo, nei decenni più recenti è emersa la sua grande potenzialità, soprattutto a livello professionistico, in ambito economico e finanziario. L'importanza e il peso dello sport in Italia, è riscontrabile dai numeri che esso apporta all'economia del paese: si consideri che nel 2021 lo sport in Italia ha rappresentato un valore di 78, 8 miliardi, pari ad un peso del 3% rispetto al PIL. Dati in aumento rispetto ai 66.3 miliardi del 2020 su cui hanno influito le restrizioni dovute al Covid-19¹⁹. Tra le numerose tipologie di sport praticate e seguite in Italia, si prende a riferimento la più importante, ossia il calcio.

Il calcio, a livello professionistico, non è più semplicemente uno sport che grandi e più piccoli seguono il fine settimana e nei turni infrasettimanali, ma è diventato un vero e proprio business che ha catturato, in particolar modo negli ultimi anni, l'attenzione delle istituzioni e delle persone più ricche ed importanti al mondo. Il calcio è uno dei fattori più importanti della vita del paese, lo è soprattutto per l'economia italiana (cancellerei tutto l'inciso perché spieghi meglio dopo), visti i grandi apporti da esso originati in termini economici, finanziari, fiscali ed occupazionali. Oggi, quest'attività sportiva può essere considerata un vero e proprio settore industriale di grande importanza per il Paese: consegue ricavi diretti totali di circa 5 miliardi di euro e ha un impatto sul PIL di circa 11.1 miliardi di euro. Come anticipato precedentemente, il calcio non porta a numeri ottimali solo per quanto riguarda aspetti economico-finanziari, ma anche riguardo aspetti fiscali: nel 2020, la contribuzione fiscale e previdenziale del calcio di vertice (si considerino Serie A, Serie B e Serie C) è arrivata a superare gli 1.3 miliardi di euro, contando, inoltre, più di 126.000 posti di lavoro attivi. Oltre a risultati notevoli, e di grande risalto, tale sport riporta anche risultati negativi, basti considerare la perdita

¹⁹ I dati riportati derivano dall'Osservatorio sullo Sport System lanciato da Banca Ifis

prodotta dal calcio professionistico di circa 3.6 miliardi di euro nelle ultime tre stagioni²⁰. Il calcio, comunque, contribuisce a spalancare le porte a nuove possibilità e a nuovi investimenti, si pensi alla candidatura dell'Italia per ospitare l'Europeo 2032.

Vista l'elevata importanza che il calcio ricopre a livello italiano ed europeo, è importante che le federazioni competenti regolamentino adeguatamente tutti gli ambiti di questo settore fondamentale.

Il gioco del calcio viene praticato da diverse categorie di persone, che solitamente vengono distinte in: amatori, dilettanti e professionisti. In riferimento alla prima categoria vengono prese in considerazione le persone che non giocano a livello professionistico, e quindi, non ricevono alcun compenso; per quanto riguarda i dilettanti, si fa riferimento a calciatori tesserati che svolgono l'attività sportiva per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti. Per quanto concerne i professionisti, invece, si considerano come tali calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C²¹. La configurazione del calciatore, e non solo, a livello professionistico viene anche prevista dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91²², secondo la quale: *“sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

L'attenzione viene maggiormente rivolta al calcio professionistico e alle relative società. Appartengono alle ultime quelle costituite sotto forma di società per azioni (S.p.a.) o società a responsabilità limitata (S.r.l.), che risultano affiliate alle Federazioni e che stipulano contratti con atleti professionisti. Le società di calcio

²⁰ P.Chiarillo, I numeri del calcio italiano, Fortune Italia, 2023.

²¹ Norme Organizzative Interne F.I.G.C., TITOLO VI – I CALCIATORI, Art.28.

²² Legge inerente a norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

professionistico sono soggette alla disciplina delle Federazioni competenti, nel caso dell'Italia, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), è inoltre previsto che per poter partecipare alle competizioni sportive, le società devono affiliarsi alla Federazione. Attualmente nello scenario Italiano, si contano cento squadre di calcio professionistico delle regioni del Paese, distribuite tra i campionati di Serie A, Serie B e Serie C²³.

Le squadre di calcio professionistico prevedono un *business model* che incentra la proposta di valore su tre elementi fondamentali:

- 1) Intrattenimento del pubblico appassionato;
- 2) Aggregazione, con il fine dell'identità del gruppo;
- 3) Brand.

Il segmento della clientela da soddisfare è quello riconducibile agli appassionati dello sport, in questo caso il calcio, in particolar modo i tifosi della squadra specifica, mediante diverse tipologie di canali: (i) lo stadio, (ii) la televisione, (iii) i siti web e (iv) i negozi. Le squadre di calcio professionistico, nel loro modello di *business*, fanno leva su due elementi fondamentali, ossia le attività e le risorse chiavi, o fondamentali. In merito alle prime si fa riferimento ad attività, la cui attuazione permette la creazione del valore, tra queste si fa riferimento: la competizione sportiva, la gestione dello stadio, la gestione commerciale, lo *scouting* di giovani promesse e le operazioni riguardanti compra-vendita dei giocatori. Le risorse, invece, a seguito di uno sfruttamento corretto e strategico, contribuiscono in maniera rilevante al funzionamento del modello di *business* della società; le risorse che accomunano la stragrande maggioranza delle squadre sono: *brand*, stadio, centri sportivi, centri giovanili e la rete di osservatori per i vivai giovanili.

Le squadre di calcio professionistiche definiscono, nel loro modello di *business*, le diverse tipologie di entrate, derivanti da flussi differenti tra loro, come ad esempio ricavi da stadio, diritti televisivi, *merchandising*, *sponsor*, pubblicità, plusvalenze da eventuale cessione definitiva dei calciatori. Così come per i ricavi, il modello di

²³ Roberto Vinciguerra, Serie A, Serie B e Serie C 2023-2024 – dominio assoluto delle squadre lombarde, 2023.

business prevede una struttura dei costi incentrata su: costi inerenti allo stadio se di proprietà o costi di affitto dello stadio, costo del personale, pubblicità e marketing, eventuali minusvalenze da cessione giocatori, costi d'acquisto giocatori e diverse tipologie di ammortamento, tra cui quello dei giocatori stessi.

I bilanci redatti dalle squadre di calcio professionistiche prevedono una redazione simile a quella prevista dal Legislatore per le altre tipologie di società, tendono tuttavia ad essere presenti differenze, in merito a normativa e alle stesse voci di bilancio, che prevedono un comportamento differente in sede di redazione del documento. Si pensi, semplicemente, al periodo amministrativo di attenzione per la successiva redazione del bilancio, per le altre tipologie di società solitamente corrisponde all'anno solare, mentre quello delle società sportive, procede in concomitanza con quello che è il normale andamento della stagione calcistica, ossia in un periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Nel Bilancio delle società calcistiche è presente una voce fondamentale nell'attivo immobilizzato di Stato Patrimoniale, fa riferimento alle immobilizzazioni immateriali, si tratta della voce: "Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori". Si tratta di una voce, che sarà meglio trattata nel capitolo successivo, che ricomprende il valore di acquisto del giocatore, i costi annessi all'acquisto dello stesso e, negli esercizi successivi, il valore che il giocatore assume. La redazione del bilancio delle società calcistiche, oltre a rispettare la normativa civilistica e la dottrina economico aziendalistica, deve avere attenzione di norme specifiche dettate per il settore calcistico, tra cui:

- Regolamentazione FIGC;
- Regolamentazione UEFA.

2. UEFA e FIGC

Al fine di poter analizzare i criteri e i principi fondamentali riguardo la regolamentazione a cui i club calcistici sono soggetti, è importante fare riferimento a due istituzioni di notevole importanza.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nasce nel 1898, originariamente con il nome Federazione Italiana de Football, nel 1905 viene riconosciuta dalla FIFA²⁴ e nel 1954 è membro fondatore della UEFA. La FIGC nasce con l'intento di perseguire tre scopi distinti:

- Promuovere la massima diffusione del calcio in ogni fascia d'età e di popolazione;
- Promuovere e disciplinare il calcio e le relative connessioni, con riguardo alla dimensione professionistica e a quella dilettantistica;
- Promuovere l'esclusione dal calcio di qualsiasi tipo di discriminazione e violenza.

L'art.3 dello statuto della FIGC riporta le molteplici funzioni della federazione, tra le più importanti:

- La disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- L'emanazione di principi informatori per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con lo Statuto federale, con gli indirizzi del CONI²⁵, della FIFA, della UEFA e con la normazione vigente, e il controllo del suo rispetto;
- La determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico.

La *Union of European Football Associations* (UEFA) nasce nel 1954 con lo scopo iniziale di promuovere e sviluppare l'unità e la solidarietà all'interno della comunità

²⁴ Federation Internationale de Football Association.

²⁵ Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

calcistica europea. Nel corso degli anni la UEFA si evolve da semplice associazione, promotrice di una sana ideologia sportiva, a un'istituzione di fondamentale importanza, intrattenendo legami, oltre che con 55 Federazioni nazionali, anche con gli organi e le autorità dell'Unione Europea.

La UEFA basa il suo lavoro ed il suo essere su undici valori fondamentali, tramite i quali si prefigge di trasmettere, attraverso tutte le sue competizioni, le linee guida da seguire nel settore del calcio:

- 1) Calcio in primo piano;
- 2) Struttura piramidale e sussidiarietà;²⁶
- 3) Unità e leadership;
- 4) Buon governo e autonomia;
- 5) Calcio di base e solidarietà;
- 6) Protezione dei giovani e istruzione;
- 7) Integrità dello sport e scommesse;
- 8) Fair Play Finanziario e regolarità delle competizioni;²⁷
- 9) Nazionali e club;
- 10) Rispetto;
- 11) Il modello sportivo europeo e la specificità dello sport.

3. Regolamentazione licenze e sostenibilità finanziaria.

La regolamentazione delle istituzioni quali UEFA e FIGC, tende ad occuparsi di due aree bene precise e distinte, così come precisato nel paragrafo 2 del presente capitolo. Le due aree d'interesse riguardano:

- 1) La regolamentazione delle licenze per i club;
- 2) Il sistema di sostenibilità finanziaria.

In merito alla regolamentazione delle licenze per i club, è importante chiarire che la licenza è un certificato indicatore del fatto che il club in questione soddisfa i

²⁶ A livello internazionale ed europeo, le istituzioni quali FIFA, UEFA e FIGC (nel caso dell'Italia), devono cooperare per la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi del calcio.

²⁷ La UEFA approva, diffonde e fa rispettare il Fair Play Finanziario in modo tale da garantire la piena regolarità delle competizioni sportive su diversi aspetti.

criteri minimi prestabiliti per l'ammissione alle competizioni europee e nazionali. In riferimento/nell'ambito delle alle competizioni UEFA, sono le federazioni nazionali che valutano i requisiti del club e eventualmente ne rilasciano la licenza UEFA per la partecipazione alla stagione successiva.

Riguardo il sistema di sostenibilità finanziaria, invece, è previsto innanzitutto un vero e proprio monitoraggio dei club volto al soddisfacimento di soglie ed indicatori economico-finanziari prestabiliti. In tale sezione è fondamentale la presenza del *Financial Fair Play* e dei suoi principi e criteri fondamentali.

I due paragrafi successivi avranno ad oggetto i principi, i criteri, gli indicatori e le nozioni delle due sezioni considerate, rispettivamente in riferimento alla regolamentazione UEFA e alla regolamentazione FIGC.

3.1. Regolamentazione UEFA

La regolamentazione UEFA, in merito all'ottenimento delle licenze UEFA da parte dei club, prevede che siano soddisfatti determinati criteri di diversa natura:

- 1) Criteri sportivi, articoli 19-26 del regolamento;
- 2) Criteri di responsabilità sociale nel calcio, articoli 27-32 del regolamento;
- 3) Criteri infrastrutturali, articoli 33-35 del regolamento;
- 4) Criteri riguardo il personale e gli amministrativi, articoli 36-58 del regolamento;
- 5) Criteri legali, articoli 59-64 del regolamento;
- 6) Criteri finanziari, articoli 65-74 del regolamento.

L'iter per l'eventuale rilascio delle licenze si compone di tre fasi consecutive: (i) la fase delle dichiarazioni e della documentazione, (ii) la fase di verifica e (iii) la fase che ha per risultato l'eventuale rilascio della licenza. Nella prima fase, l'ufficio delle licenze UEFA invia alle società le informazioni e la documentazione richiesta al fine di passare alla fase successiva. Una volta che il club invia la documentazione all'ufficio, prende avvio la seconda fase, ossia il controllo della documentazione, che può portare, in caso di esito positivo, alla terza e ultima fase. Qualora la documentazione sia incompleta, deve essere integrata e ripresentata. La terza fase

prevede che gli esperti redigano una relazione da inviare alla Commissione di primo grado. Quest'ultima, dopo aver esaminato la relazione e la documentazione, può rilasciare la licenza o negare la licenza. In questo ultimo caso si potrà procedere con una procedura d'appello.

Per quanto riguarda, invece, la sezione del regolamento inerente la sostenibilità finanziaria e il monitoraggio dei club, devono essere soddisfatte e rispettate tre categorie di requisiti:

- 1) Requisiti di solvibilità, articoli 80-83 del regolamento;
- 2) Requisiti di stabilità, articoli 84-91 del regolamento;
- 3) Requisiti di controllo dei costi, articoli 92-94 del regolamento.

Per quanto concerne i requisiti di solvibilità, vengono effettuati dei controlli con cadenza trimestrale in modo tale da tutelare i creditori e salvaguardare l'integrità delle competizioni. Il regolamento richiede che le società non presentino debiti scaduti nei confronti di altri *club*, dei dipendenti e del fisco. La norma generica, pertanto, prevede che al 15 luglio, al 15 ottobre e al 15 gennaio della stagione, il *club* in questione non debba presentare debiti insoluti nei confronti di società calcistiche (art. 80), nei confronti dei dipendenti (art.81) e nei confronti delle autorità previdenziali, del Fisco (art.82) e della UEFA (art.83), a seguito di obblighi derivanti da trasferimenti da saldare rispettivamente entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Ad oggi i controlli effettuati nei confronti dei *club*, vedono una tolleranza notevolmente ridotta nei confronti dei soggetti morosi²⁸.

In merito ai requisiti di stabilità, si fa riferimento alla regola legata ai *football earnings*, la quale prevede il monitoraggio di tre periodi di rendicontazione, che ai sensi dell'art. 85 del regolamento, e come già considerato nel paragrafo 2 in merito al monitoraggio del CFCB, comprende:

- a) Il periodo di riferimento T, ovvero il periodo di riferimento che termina con l'anno solare in cui hanno inizio le competizioni UEFA;
- b) Il periodo di rendicontazione T-1, ovvero il periodo di rendicontazione immediatamente precedente al periodo di rendicontazione T;

²⁸ UEFA, Sostenibilità finanziaria, 2023.

- c) Il periodo di rendicontazione T-2, ovvero il periodo di rendicontazione immediatamente precedente al periodo di riferimento T-1²⁹.

Il calcolo da effettuarsi per il test di stabilità, non è riferito al singolo periodo, ma a tutti e tre gli esercizi del periodo di monitoraggio. Il test può condurre ad un risultato positivo, quindi ad un surplus di utili complessivo, oppure ad un risultato negativo, quindi ad un disavanzo complessivo. La regolamentazione, in merito a quest'ultima situazione, prevede le soglie entro cui il disavanzo rientri nella tolleranza accettabile; all'art. 87, comma 2 del regolamento è previsto che "lo scostamento accettabile è di euro 5 milioni di euro. Tuttavia lo scostamento può superare questo livello, fino ad un massimo di euro 60 milioni, nel momento in cui tale eccesso è interamente coperto dai contributi nel periodo di riferimento T o dal capitale proprio alla fine del periodo di riferimento T"³⁰. Un'importante novità del regolamento prevede che la deviazione accettabile può essere ulteriormente aumentata fino ad un massimo di euro 10 milioni per singolo periodo di rendicontazione, a condizione che:

- ✓ Il licenziatario non sia stato sottoposto ad una sanzione disciplinare in relazione ai requisiti di monitoraggio del club;
- ✓ Il licenziatario non sia soggetto ad un accordo transattivo con il CFCB;
- ✓ Il licenziatario rispetta le seguenti condizioni finanziarie³¹:
 - Patrimonio netto positivo;
 - *Quick ratio*;
 - Debito sostenibile;
 - Continuità aziendale³².

I requisiti di controllo dei costi, infine, rappresentano una vera e propria novità del regolamento. La loro introduzione è volta a bilanciare e a misurare i costi sostenuti dalla squadra e le entrate conseguite, in modo tale da incoraggiare maggiormente i costi legati alle prestazioni e vedere limitata l'inflazione di mercato in merito agli

²⁹ Art. 85, comma 3, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023.

³⁰ Art. 87, comma 2, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023.

³¹ Art. 87, comma 3, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023.

³² Allegato J, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023.

stipendi erogati e i costi conseguenti al trasferimento dei giocatori³³. I periodi di riferimento per il monitoraggio dei tetti dei costi sono:

- a) 12 mesi fino al 31 dicembre, durante la stagione delle licenze;
- b) 36 mesi fino al 31 dicembre, della stagione delle licenze, con proroga di 12 mesi nel caso di utile/perdita netta sulla cessione delle registrazioni delle persone rilevanti e altri proventi/spese di trasferimento.

La regola, quindi, prevede che in merito ai costi sostenuti per gli stipendi dei calciatori e degli allenatori, ai costi per trasferimenti e ai costi per le commissioni, vi sia una limitazione del 70%, come tetto di spesa, commisurato alle entrate conseguite dai club. In realtà la norma non entra a gamba tesa in questo modo, in quanto prevede un'attuazione graduale pari al 90% nella stagione 2023/2024, all'80% stagione 2024/2025 e, solo dalla stagione 2025/2026 entrerà pienamente in funzione la limitazione del 70%.

3.2. Regolamentazione FIGC

Nei paragrafi precedenti si è fatto spesso riferimento alle competizioni UEFA, ossia quelle a livello europeo, le quali prevedono il soddisfacimento di criteri specifici per la partecipazione dei club di diversi paesi. Quest'ultimo aspetto rappresenta un compito delle diverse federazioni competenti a livello nazionale: in Italia, è la FIGC che, eventualmente, rilascia le autorizzazioni necessarie al fine dell'emissione della licenza UEFA da parte delle Commissioni di primo grado. I criteri che devono essere soddisfatti da parte dei club per il rilascio delle licenze UEFA, sono gli stessi trattati nel paragrafo precedente, ossia:

- Criteri sportivi;
- Criteri di responsabilità sociale;
- Criteri infrastrutturali;
- Criteri organizzativi;
- Criteri legali,
- Criteri economico finanziari.

³³ Redazione, Debiti, tetto ai costi e bilanci: come funziona il nuovo FFP, 2022.

Secondo la FIGC tutte le squadre iscritte al campionato di Serie A devono obbligatoriamente effettuare la richiesta per la licenza UEFA, a prescindere dalla loro posizione in classifica.

Oltre al rilascio delle licenze UEFA, la FIGC si occupa del rilascio delle licenze nazionali, le quali prevedono comunque il soddisfacimento di criteri predisposti quali:

- 1) Criteri legali ed economico finanziari;
- 2) Criteri infrastrutturali;
- 3) Criteri sportivi e organizzativi³⁴.

La regolamentazione nazionale chiarisce quelli che sono i criteri inerenti alla partecipazione dei club ai campionati italiani, in particolar modo a quello della Serie A. Nel documento “Sistema licenze nazionali 2023/2024 lega nazionale professionisti Serie A” è previsto che le società calcistiche, che desiderino partecipare al campionato di Serie A 2023/2024, devono ottenere la licenza nazionale effettuando tutti i singoli adempimenti previsti per le diverse tipologie di criteri da soddisfare. Negli anni precedenti esistevano regole simili alle regole UEFA come, ad esempio, la regola del pareggio di bilancio che, a partire dal 2020, viene ritenuta, anche dallo stesso presidente Gravina, un criterio non selettivo ma una prerogativa italiana. Il vertice della FIGC riteneva che, nel giro di un anno, tutte le società partecipanti al campionato di Serie A avrebbero sempre raggiunto il pareggio di bilancio.

4. Nascita ed evoluzione del *Fair Play* finanziario

Il *Fair Play* finanziario, o *Financial Fair Play*, nasce con l'intento di garantire al sistema del calcio una sostenibilità di medio – lungo periodo. Michel Platini, presidente UEFA dal 2007 al 2016, volle fortemente l'introduzione del *Financial Fair Play*, vista e considerata la situazione in cui versava il calcio europeo. Nel 2008 il 47% dei club europei riportava perdite rilevanti, molte volte anche superiori a circa il 20% del reddito, si considerano circa 718 club delle prime divisioni europee che portavano ad esistenza, complessivamente, circa 1.7 miliardi di euro di

³⁴ Sistema licenze nazionali 2023/2024 lega nazionale professionisti Serie A.

perdite³⁵. Nonostante le forti volontà, dell'allora presidente e degli organi della UEFA, di voler implementare il nuovo regolamento con l'intenzione di limitare drasticamente l'indebitamento nel settore del calcio, si doveva tener conto della marcata situazione di crisi del 2007-2008, la quale ha portato ad una sofferenza economico-finanziaria un importante numero di club per più anni consecutivi. Tra le diverse esigenze e problematiche di quel periodo, vengono prese in riferimento le enormi disparità tra i *club*, che non sempre derivano da un fattore sportivo, ma da un fattore economico; in riferimento al punto appena citato si pensi alla campagna acquisti portata avanti dal Real Madrid nel 2009, per complessivi euro 250 milioni circa³⁶. Ovviamente disponibilità economico-finanziarie differenti portano a vantaggi straccianti nelle competizioni nazionali ed internazionali, portando oltre che ad una disparità tra i club, ad una competizione sul campo inesistente. Proprio in riferimento a questa ultima condizione, i club per fronteggiare tale situazione di disparità, ricorrevano al capitale di terzi, portando a livelli elevati l'indebitamento dei *club*. Nel primo decennio del 2000 si rileva un livello sempre maggiore di indebitamento dei club europei, in particolar modo delle squadre italiane, che pur di restare competitive con i colossi europei, ricorrevano ad un indebitamento sempre più insostenibile, portando a livelli sempre più bassi la salute finanziaria, la redditività e la sostenibilità della società.

Nel settembre del 2009 viene approvato all'unanimità, dal Comitato Esecutivo della UEFA³⁷, un regolamento contenente norme di lealtà finanziaria obbligatorie per tutte le squadre partecipanti, o che avrebbero voluto partecipare, alle competizioni europee. Le regole furono formalmente adottate dalla prima edizione del "*UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*" nel 2010 e successivamente aggiornate negli anni periodicamente. L'intento della regolamentazione si basa su tre aspetti fondamentali:

- 1) L'incoraggiamento per i club a far fronte esclusivamente con i propri profitti;

³⁵ Enrico Vaccaro, *Il Fair Play Finanziario dalle origini alla riforma del 2018*, 2019.

³⁶ Acquisti di giocatori rilevanti nella scena del calcio europeo: Cristiano Ronaldo (94mln), Kakà (65mln), Benzema (35mln), Xabi Alonso (31mln), Huntelaar e Diarra (25mln).

³⁷ Union of European Football Associations.

- 2) L'introduzione di maggiore disciplina e attenzione riguardo i conti sociali;
- 3) La tutela delle diverse tipologie di creditori delle società calcistiche.

L'articolo 2, comma 1 e comma 2, del *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*, riportano rispettivamente, gli obiettivi generici e gli obiettivi specifici di natura economia-finanziaria.

Il primo comma, infatti, riporta come obiettivi:

- Promuovere ulteriormente e migliorare continuamente lo standard di tutti gli aspetti del calcio in Europa e dare costante priorità alla formazione e al benessere dei giovani calciatori in ogni club;
- Promuovere la partecipazione al calcio e contribuire allo sviluppo del calcio femminile;
- Garantire che i club abbiano un livello adeguato di gestione e organizzazione;
- Adattare le infrastrutture sportive dei club per fornire a giocatori, spettatori e rappresentanti dei media delle strutture adeguate, ben attrezzate e sicure;
- Proteggere l'integrità e il regolare svolgimento delle competizioni UEFA per club;
- Salvaguardare l'identità, la storia e l'eredità di ogni club;
- Incoraggiare la cooperazione tra i licenziatari e i club e consentire lo sviluppo di un *benchmarking*, per i club, che tenga in considerazione criteri finanziari, sportivi, legali, di responsabilità sociale del calcio, del personale, amministrativi e infrastrutturali in tutta Europa;
- Abbracciare la responsabilità sociale nel calcio;
- Promuovere un rapporto sano tra club e tifosi e aumentare l'accessibilità al calcio.

Il secondo comma, invece, riporta obiettivi quanto più diretti e specifici all'aspetto economico-finanziario:

- Migliorare la sostenibilità economica e finanziaria dei club, aumentandone la trasparenza e la credibilità;

- Attribuire la necessaria importanza alla tutela dei creditori;
- Promuovere un migliore controllo dei costi;
- Incoraggiare i club a operare sulla base delle proprie entrate;
- Incoraggiare una spesa responsabile per il beneficio a lungo termine del calcio;
- Proteggere la redditività e la sostenibilità a lungo termine del calcio dei club europei.

La nascita del regolamento porta all'immediata costituzione di un organo di controllo ad *hoc*, il *Club Financial Control Body* (CFCB), il cui compito principale risiede nel vigilare sul rispetto dei principi emanati dal *Financial Fair Play* da parte delle squadre europee. Il CFCB diventa parte integrante degli organi della UEFA riguardo l'amministrazione della giustizia, operando con una camera inquirente e una camera giudicante. L'organo di controllo opera su più periodi temporali e non riguardo al singolo esercizio, difatti verranno presi a riferimento:

- (i) Il periodo che ha come termine l'anno in cui hanno avuto inizio le competizioni europee (periodo T);
- (ii) Il periodo che ha come termine l'anno solare precedente rispetto a quello in cui hanno avuto inizio le competizioni europee (periodo T-1);
- (iii) Il periodo che ha come termine l'anno solare precedente rispetto il periodo precedentemente citato T-1 (periodo T-2).

Qualora vengano riscontrate irregolarità, con quanto previsto dal regolamento, le possibili sanzioni sono:

- Ammonimento/Reprimenda;
- Richiamo ufficiale;
- Multa;
- Riduzione dei punti;
- Trattenuta dei ricavi delle competizioni UEFA;
- Divieto di registrazione di nuovi giocatori in competizioni UEFA;
- Riduzione numero giocatori per registrazione partecipazione a competizioni UEFA;

- Squalifica;
- Esclusione da competizioni future;
- Revoca di un titolo/premio.

La prima versione del *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*, fu quella del 2010, alla quale seguirono quelle del 2012, del 2015, del 2018, del 2022 e l'ultima versione del 2023. Il regolamento si articola in due parti ben precise e distinte:

- 1) Il sistema delle regole per l'acquisizione delle licenze, il quale è predisposto dalle singole federazioni nazionali, anche tramite le leghe. Il sistema definisce: (i) i criteri sportivi organizzativi, (ii) i criteri infrastrutturali e (iii) i criteri legali ed economico – finanziari.
- 2) Le norme che regolano il monitoraggio della situazione economica e finanziaria dei club. Proprio questa seconda parte coincide effettivamente con il *Financial Fair Play*.

L'edizione del 2012 portò ad un'importante introduzione riguardo il *Financial Fair Play*, ossia la *Break Even Rule* o regola di pareggio di bilancio. La *Break Even Rule*, sostituita dal 2022 con la regola del *Football Earnings*, è una norma fondamentale del regolamento UEFA, entrata a pieno regime a partire dalla stagione 2013/2014. L'obbiettivo della regola è quello di promuovere una gestione economico – finanziaria completamente autonoma, quindi che utilizzi le proprie forze, entrate, senza dipendere esclusivamente dagli apporti di liquidità esterni alla società. La *Break Even Rule* prevede che nel c.d. periodo di monitoraggio, solitamente riconducibile ad un triennio, i club possano registrare perdite di esercizio per un valore massimo di euro 5 milioni. Sono, tuttavia, consentite perdite maggiori fino ad un massimo di euro 30 milioni a condizione che le stesse siano ripianate tempestivamente mediante aumenti di capitale da soci e parti correlate, nello stesso periodo di monitoraggio. Nella norma viene ribadito come i costi relativi allo sviluppo del settore giovanile e delle infrastrutture non costituiscano parte dei costi rilevanti nei libri sociali³⁸. Il mancato rispetto della *Break Even Rule* può

³⁸ F. Di Girolamo, Il Fair Play finanziario nella giurisprudenza della Corte Arbitrale degli sport.

comportare la determinazione di sanzioni, tra cui multe, squalifica da competizioni, restrizioni della rosa, o può condurre all'insorgere del *Settlement Agreement*.

Una delle innovazioni più importanti è senza dubbio l'introduzione, nel regolamento, della possibilità di poter stipulare accordi tra i club e il CFCB per evitare l'imposizione delle sanzioni previste a seguito del mancato rispetto dei principi del *Financial fair Play*. Gli accordi considerati prendono i nomi di *Voluntary Agreement* o *Settlement Agreement*. Il primo è stato introdotto nel 2015 e prevede la proposta di accordo da parte del club nei confronti del CFCB, con l'obiettivo di agevolare le società che per crescere hanno bisogno di ingenti investimenti in specifiche stagioni. Il *Settlement Agreement*, invece, è l'accordo proposto dal CFCB nei confronti del club, con l'obiettivo di consentire alle società di rientrare nei parametri economici stabiliti, dopo aver violato la disciplina prevista del fair play finanziario, evitando così le sanzioni prospettate.

Tra i diversi aggiornamenti della disciplina del Fair Play Finanziario, quelli del 2018, senza dubbio, rappresentano un passo importante, in quanto apportano modifiche rilevanti in tema di trasparenza dell'informativa e di indicatori di pareggio di bilancio.

Una prima modifica rispetto all'edizione del 2015, riguarda l'art.47-bis, secondo il quale:

“Il richiedente della licenza deve pubblicare sul proprio sito web o sul sito web del suo licenziante entro la data (che non può essere successiva alla data di presentazione dell'elenco delle decisioni di licenza all'amministrazione UEFA) e nella forma comunicata dal licenziante:

- a) l'importo totale pagato nell'ultimo periodo di riferimento a o a beneficio di agenti/intermediari;*
- b) le ultime informazioni finanziarie annuali verificate e valutate dal licenziante³⁹”.*

Risulta quindi un'imposizione verso i club di pubblicare il bilancio revisionato e certificato, nel caso dell'Italia dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), nel processo di rilascio di licenza, oltre che l'ammontare pagato per le commissioni di agenti e intermediari. Inoltre, viene previsto l'obbligo di indicare nei bilanci, redatti

³⁹ Art. 47-bis, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2018.

secondo gli IAS/IFRS, gli incentivi, i bonus e i benefit di dipendenti e calciatori ottenuti in sede di pattuizione contrattuale. La UEFA ha previsto, ai fini di una maggiore trasparenza e ai fini di una rappresentazione veritiera di bilancio, nuovi oneri informativi riguardanti le operazioni con parti correlate; in particolar modo, i club devono fornire le informazioni riguardanti l'*iter* che ha determinato il valore del calciatore, distinguendo tra le casistiche di trasferimento a titolo definitivo e trasferimento temporaneo. Tra le ultime introduzioni del 2018, appaiono di rilevante importanza:

- I parametri riguardanti il debito, il cui valore complessivo non deve essere superiore a euro 30 milioni;
- *Il Player Transfer Balance*, ossia una limitazione ad euro 100 milioni del saldo delle campagne d'acquisto dei giocatori, in quanto è proprio in questa occasione che il livello di indebitamento dei club tende ad aumentare.

Infine, viene considerata l'edizione del 2023, pubblicata il 1 luglio 2023, la UEFA precisa, prima della pubblicazione definitiva, alcune delle nuove norme che entreranno in vigore con la nuova edizione del regolamento. Sono fondamentali due introduzioni che andranno a svolgere un ruolo centrale nell'articolato:

- 1) Trattamento contabile riguardo l'ammortamento del tesseramento dei calciatori;
- 2) Trattamento contabile di operazioni di scambio dei giocatori, gli *swap*.

In merito al primo punto d'attenzione, viene precisato che il periodo di ammortamento del tesseramento dei giocatori è limitato a cinque anni, con possibilità di riportare a lungo l'ammortamento, in relazione al prolungamento del contratto del giocatore, ma fino ad un massimo di ulteriori cinque anni dalla data di allungamento del contratto. Tale nuova introduzione non ha carattere retroattivo, quindi non ha efficacia nei confronti delle operazioni antecedenti alla stessa.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento contabile delle operazioni di scambio dei giocatori, il regolamento chiarisce che è il *club* a valutare se l'operazione in questione debba essere qualificata e contabilizzata, secondo i principi contabili

internazionali, come scambio⁴⁰. Quindi, se la società valuta un'operazione, che ha ad oggetto lo scambio di calciatori, come autonoma, separata e distinta prevede un trattamento contabile con l'insorgere di eventuali plusvalenze ed effetti a carattere economico-patrimoniale; in caso contrario, riguardo i requisiti dell'operazione (eliminarci questo inciso), la contabilizzazione deve essere effettuata in base al principio contabile internazionale IAS 38⁴¹ con assenza di eventuali effetti a carattere economico-patrimoniale.

Nei paragrafi successivi al medesimo capitolo, saranno trattati i principi e i criteri fondamentali costituenti la regolamentazione promossa dalla UEFA, a livello europeo, e dalla FIGC, a livello nazionale.

⁴⁰ UEFA, Lisbona ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League nel 2025, 2023
<https://www.uefa.com/insideuefa/news/0282-185d513bd18e-32f59d9c7dea-1000--lisbon-to-host-uefa-women-s-champions-league-final-in-2025/>

⁴¹ Principio contabile internazionale relativo alle Attività Immateriali.

Capitolo terzo. Lo IAS 38

1. Le immobilizzazioni immateriali in bilancio

Le immobilizzazioni rappresentano una voce di fondamentale importanza nei bilanci delle imprese, forniscono infatti la rappresentazione delle attività che sono destinate a permanere nell'azienda nel medio-lungo termine. Esistono tre tipi di immobilizzazioni:

- Immateriali;
- Materiali;
- Finanziarie.

Le immobilizzazioni immateriali costituiscono una voce dell'attivo di Stato Patrimoniale, precisamente la voce B.I., secondo lo schema civilistico previsto dall'Ordinamento italiano. Con il termine immateriale si vuole evidenziare la grande peculiarità di questo gruppo di immobilizzazioni, ossia quella della mancanza di tangibilità e quindi assenza di forma e sostanza fisica, trattandosi fondamentalmente di costi capitalizzati la cui utilità è di competenza di più esercizi futuri.

Negli ultimi decenni per quasi tutte le realtà aziendali è cresciuta la considerazione e i casi di iscrizione in bilancio dei beni immateriali o *asset* intangibili o *intangibles*. Ovviamente, al crescere della casistica considerata, è aumentata la necessità di rifarsi ad una normativa in grado di favorire la comprensione delle diverse casistiche presentate. Il quadro normativo di riferimento ad oggetto le immobilizzazioni immateriali, varia a seconda del tipo di bilancio che si redige, in caso di redazione secondo i principi contabili nazionali (OIC) le fonti normativa sono:

- L'articolo 2426 del Codice Civile;
- Il principio contabile nazionale OIC 24, "Immobilizzazioni Immateriali".

Per quanto riguarda, invece, i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, le fonti normative sono:

- Il principio contabile internazionale IAS 36, “Riduzione di valore delle attività”;
- Il principio contabile internazionale IAS 38, “Attività Immateriali”;
- Il principio contabile Internazionale IFRS 3, “Aggregazioni Aziendali”.

Nel corso del lavoro si porrà una maggiore attenzione ai principi OIC 24 e IAS 38 e saranno approfonditi nei paragrafi successivi, ad ora sarà semplicemente riportata la loro definizione e campo di applicazione in merito alle attività immateriali.

L’OIC 24 riporta la seguente definizione: “Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- Oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
- Beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- Avviamento;
- Immobilizzazioni immateriali in corso;
- Acconti.

I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società”⁴².

Secondo lo schema di bilancio civilistico le immobilizzazioni immateriali, ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile, saranno iscritte nell’attivo di bilancio alla voce BI con la seguente classificazione:

- 1) Costi di impianto e ampliamento;
- 2) Costi di sviluppo;

⁴² OIC 24, Paragrafo 4.

- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Altre.

Lo IAS 38 in merito all'identificazione e al trattamento delle attività immateriali, opera secondo un principio di esclusione, difatti il principio, riguardo il suo ambito di applicazione riporta quanto segue: “Il presente Principio (IAS 38) deve essere applicato per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:

- a) Le attività immateriali che rientrano nell'ambito di applicazione di un altro principio;
- b) Le attività finanziarie, come definite dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio”;
- c) La rilevazione e la misurazione delle attività relative all'esposizione e alla valutazione IFRS 6 “Esplorazione e valutazione di risorse minerarie”;
- d) Costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili.”⁴³

Qualora un qualsiasi altro principio contabile internazionale prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, deve essere applicato il principio in questione e non lo IAS 38, a questa dicitura fanno riferimento numerosi casi, tra cui:

- 1) Le attività immateriali possedute dall'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività, IAS 2 “Rimanenze”;
- 2) Le attività fiscali differite, IAS 12 “Imposte sul reddito”;
- 3) I leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all' IFRS 16 “Leasing”;

⁴³ IAS 38, Paragrafo 2.

- 4) Le attività derivanti da benefici per i dipendenti, IAS 19 “Benefici per i dipendenti”;
- 5) Le attività finanziarie come definite dallo IAS 32, “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d’esercizio e informazione integrativa”. La misurazione e rilevazione di alcune attività finanziarie sono trattate dall’IFRS 10 “Bilancio consolidato”, dallo IAS 27 “Bilancio separato” e dallo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”;
- 6) L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale, IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”;
- 7) I contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 “Contratti assicurativi” e le eventuali attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17;
- 8) Le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita in conformità all’ IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”;
- 9) Le attività derivanti da contratti con i clienti che sono rilevate conformemente all’ IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”.⁴⁴

Nonostante diverse definizioni e ambiti di applicazioni dei principi contabili nazionali ed internazionali, la letteratura, classifica le immobilizzazioni immateriali in due macro-gruppi,

- 1) I beni immateriali;
- 2) Gli oneri pluriennali.

I quali a loro volta, sono formati tra tre differenti tipi di risorse:

- Risorse tecnologiche, risorse inerenti ai brevetti, segreti industriali, laboratori, *copyright*;
- Risorse umane, risorse inerenti all’addestramento del personale, esperienza del personale, impegno dei dipendenti;

⁴⁴ IAS 38, Paragrafo 3.

- Risorse di reputazione, risorse inerenti ai marchi, rapporti con i clienti, qualità dei prodotti.

Le immobilizzazioni immateriali, ricomprendono una molteplicità di tipologie di *intangibles* che, per essere ricompresi in questa specifica voce dell'attivo immobilizzato, devono presentare e soddisfare dei criteri comuni:

- 1) La mancanza di consistenza fisica, tale principio è senza dubbio fondamentale, nonché intuitivo rispetto l'identificazione delle attività immateriali; tuttavia, costituisce una delle maggiori problematiche e difficoltà in merito alla valutazione dell'*intangibles* in questione. L'immaterialità degli *asset* è spesso la causa che determina un differenziale tra il valore effettivo di mercato dell'impresa, rispetto il valore desumibile dalla tenuta della contabilità;
- 2) Il controllo, risponde all'esigenza e al potere di ottenere benefici economici futuri generati dalla risorsa e dalla capacità di limitare l'accesso di altri a tali benefici. Il controllo normalmente deriva da diritti legali, tuttavia il diritto non è una condizione necessaria per il controllo, poiché un'entità può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altro modo⁴⁵;
- 3) L'utilità pluriennale, in questo caso il principio è da ricondursi alla prassi e alla dottrina contabile, in quanto, il presupposto di un'attività che debba essere iscritta nell'attivo di bilancio, che si tratti di immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie, è quello di perdurare nel tempo, e quindi si prevede che l'impresa ne debba disporre per un periodo almeno superiore a dodici mesi;
- 4) La presumibile recuperabilità tramite il flusso dei ricavi futuri, in relazione allo IAS 38, si parla della possibilità di vedere benefici economici futuri derivanti da tutte le possibili utilità che l'impresa riesce ad ottenere dall'impiego dell'attività immateriale. Nell'ordinamento italiano, si considerano invece i ricavi e le possibili variazioni di valore che possano pervenire dai diversi canali di ricavo dell'impresa. In riferimento agli OIC,

⁴⁵ IAS 38, Paragrafo 13.

in questi casi di grande aleatorietà, risulta opportuno muoversi seguendo ed adoperando il principio della prudenza;

5) L'identificabilità, trova fondamento nella volontà di voler tenere separati e distinguere un'attività immateriale dall'avviamento generato internamente, che ad esclusione del caso delle aggregazioni aziendali, non deve essere rilevato come attività⁴⁶. Il principio dell'identificabilità, inoltre, sottolinea che nella casistica inerente un' aggregazione aziendale, sarà possibile riscontrare elementi che in un momento precedente non saranno stati registrati, ma dovranno in un momento successivo all'aggregazione. Un'attività immateriale può essere considerata identificabile se soddisfa due condizioni fondamentali:

- L' attività deve essere separabile, ossia in qualsiasi momento l'attività può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, concessa in licenza, scambiata, affittata, il tutto dia individualmente o insieme ad un contratto correlato;
- L'attività deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali, a prescindere dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o altri diritti e obblighi.

Le immobilizzazioni immateriali prevedono, così come la maggior parte dei beni iscritti nell'attivo di bilancio, il computo degli ammortamenti e la possibile contabilizzazione di svalutazioni e rivalutazione in base al valore del bene; le tipologie di operazioni hanno trattamento tra loro differenziato in base alla possibilità di redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali o secondo i principi contabili internazionali.

Le immobilizzazioni immateriali prevedono, quindi, a seconda delle diverse discipline applicabili e dalla tipologia di bilancio che si vuole redigere, differenti criteri riguardanti il trattamento contabile, in particolar modo la rilevazione e la contabilizzazione delle possibili attività immateriali. Nel seguente paragrafo sono state riportate le generiche e possibili attività immateriali che possono essere configurate come immobilizzazioni immateriali, nel prossimo paragrafo, al fine di

⁴⁶ IAS 38, Paragrafo 48.

fornire gli strumenti necessari alla compressione del lavoro, saranno considerati i “Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori”, come esempio di immobilizzazioni immateriali, voce caratterizzante l’attivo immobilizzato immateriale del bilancio delle società calcistiche.

1.1. I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori

I Diritti Pluriennali alle Prestazioni Sportive dei Calciatori (DPPSC) costituiscono un *asset* immancabile nell’attivo di bilancio delle società calcistiche, i quali esprimono l’effettiva possibilità della società di avere a propria disposizione i calciatori. Risulta opportuno precisare che per società calcistica professionistica si intendono le società calcistiche che risultano affiliate che le Federazioni di ogni Paese di appartenenza, che stipulano contratti con calciatori professionistici e attuano la mera distinzione tra attività professionistica e dilettantistica. Una società di calcio professionistico presenta in linea di massima le seguenti figure professionali:

- Presidente;
- Amministratore delegato;
- Direttore generale;
- Direttore sportivo;
- Direttore tecnico;
- Calciatori;
- Allenatore;
- Allenatore in seconda;
- Preparatore atletico;
- Preparatore dei portieri;
- Medico sportivo;
- Fisioterapista;
- Magazziniere;
- Osservatore;

- Vivaio⁴⁷.

I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, da un punto vista contabile, sono iscritte in bilancio tra le Immobilizzazioni Immateriali, tuttavia è riscontrabile la casistica secondo cui il valore iscritto a bilancio diverge notevolmente dal valore di mercato, creando così serie difficoltà per la valutazione dei parametri nel rispetto della regolamentazione contabile del settore. La disciplina di rilevazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, riguardo la loro rilevazione e la successiva contabilizzazione, viene emanata dalla UEFA e dalla FIGC, le quali riescono a redigere una propria regolamentazione per specifiche aree di competenza a riguardo.

Richiamando il documento *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*, precisamente l'Allegato G, "*Accounting requirements for the preparation of financial statements*", il quale prevede che le società di calcio professionistico possono rilevare i DPPSC se:

- 1) Rileva la vendita incondizionata, ossia una vendita che presenta due contratti vincolante da un punto di vista giuridico, uno tra le due società calcistiche e un altro tra la società acquirente e il calciatore;
- 2) Se si iscrivono esclusivamente i costi relativi all'acquisizione del giocatore.

In periodi precedenti era prevista la possibilità di iscrivere in bilancio i costi relativi ai settori giovanili delle squadre e quindi di capitalizzarli; successivamente tale possibilità fu definitivamente abbandonata. Il valore dei giocatori iscritti in bilancio nell'attivo immobilizzato immateriale, tramite l'iscrizione del valore dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, non può essere rivalutato, anche se il management della società, dopo accurate ricerche e studi di mercato, sia convinto che il valore di mercato sia superiore al valore contabile⁴⁸.

Per quanto riguarda, invece l'ordinamento italiano, viene riconosciuto alla FIGC il potere riguardo l'emanazione della regolamentazione in ambito contabile,

⁴⁷ Settore giovanile di ogni squadra, nel quale vengono selezionati i migliori talenti e allenati per poi, eventualmente, farli esordire in prima squadra.

⁴⁸ A. Dello Strologo e D. Celenza, *UEFA vs IFRS. I diritti alle prestazioni sportive dei giocatori professionisti: dalla rilevazione al costo a quella al fair value*, 2019.

gestionale, amministrativo e finanziario, che deve essere seguita e rispettata da tutte le società calcistiche affiliate, la FIGC si muove quindi con l'emanazione delle "Raccomandazioni". La Raccomandazione contabile n.1 prevede che i DPPSC siano rilevati in bilancio tra le Immobilizzazioni Immateriali, precisamente alla voce "B) I. 8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori".

B.I. Immobilizzazioni Immateriali

- 1) Costi di impianto e ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Capitalizzazione costi vivaio
- 8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
- 9) Oneri pluriennali da rettifiche di valore ex art. 18 bis legge n.91/1981
- 10) Altre

Figura 2. Schema Immobilizzazioni Immateriali Bilancio società calcistiche FIGC, (fonte: elaborazione personale schema immobilizzazioni immateriali di bilancio società calcistiche FIGC)

B.I. Immobilizzazioni Immateriali

- 1) Costi di impianto e ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre

Figura 3. Schema civilistico art. 2424 C.c. Immobilizzazioni Immateriali Bilancio, (fonte: rielaborazione personale schema civilistico Immobilizzazioni Immateriali art.2424 C.c.)

Dal confronto delle figure n.2 e n.3 è evidente come l'impronta civilistica sia presente per le voci di previsione comune, ossia fino alla n.6.

1.2.L'iscrizione a bilancio dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori

I DPPSC iscritti a bilancio delle società calcistiche professionistiche prevedono un trattamento contabile così come tutte le altre poste di attivo, che sarà meglio trattato quando saranno esaminati gli appositi principi contabili di riferimento IAS 38 e OIC 24.

Con riferimento alla rilevazione iniziale dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, vi è stata un'evoluzione nei primi anni 2000 in merito alla modalità più efficace riguardo i possibili effetti sul bilancio delle società.

In un primo momento le società calcistiche provvedevano alla rilevazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori come semplici costi d'esercizio, il movente di tale scelta viene riscontrato non in un mero tentativo di iscrivere tali costi secondo un principio di prudenza ma, nella possibilità di usufruire di vantaggio fiscale a seguito di una consistente riduzione del reddito imponibile che avrebbe poi portato di conseguenza, ad una base imponibile⁴⁹ soggetta a tassazione notevolmente più bassa. La modalità di rilevazione dei DPPSC come costi d'esercizio è stata in seguito superata, in quanto non in grado di esprimere la vera utilità pluriennale e futura che potrebbe derivare dalla sottoscrizione di un contratto tra la società acquirente e un calciatore; inoltre, con una rilevazione "ferma" ai costi d'esercizio, le società perdevano la possibilità di poter conseguire e successivamente iscrivere in bilancio, plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita dei giocatori.

Successivamente, in particolare nel 2001, la contabilizzazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori veniva effettuata tramite la contabilizzazione come risconti attivi, in quanto si riteneva di dover ripartire i costi sostenuti per le prestazioni dei giocatori in più esercizi. Tale impostazione portava sicuramente ad un vantaggio esprimibile nell'effettiva possibilità di cogliere ed evidenziare l'utilità futura e a carattere pluriennale dei calciatori, d'altro canto la relazione iniziale dei DPPSC come risconti attivi eliminava la possibilità di considerare tale posta come autonoma e perdendo quindi il vantaggio di poter generare plusvalenze in caso di cessione del giocatore. La citata modalità di rilevazione fu immediatamente abbandonata, in quanto non conforme e in linea con quanto previsto dai principi contabili, nazionali ed internazionali, e in particolar modo con quanto previsto, nell'ordinamento italiano; dalle Raccomandazioni della FIGC e dalla disciplina del Codice Civile.

⁴⁹ Valore monetario sul quale si applica una specifica aliquota, diversa per imposte e tasse, al fine di determinare l'imposta o il contributo dovuti.

Cambia, successivamente, la modalità di rilevazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, adoperando un'iscrizione iniziale sotto forma di oneri pluriennali, con la finalità di voler iscrivere costi a bilancio che avrebbero generato ricavi in esercizi futuri. Anche in tale configurazione non viene rispettata l'autonoma essenza dei DPPSC come singoli *asset*, ma viene presa in considerazione il legame esistente tra gli oneri sostenuti e i successivi ricavi che potrebbero venire ad esistenza, difatti la dottrina prevalente muove dalla considerazione secondo cui i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori non dovrebbero essere considerati come oneri pluriennali ma, dovrebbero essere contabilizzati nell'attivo immobilizzato di bilancio, precisamente tra le Immobilizzazioni Immateriali.

Infine, a partire dal 2003, i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei giocatori vengono contabilizzate come immobilizzazioni immateriali e iscritte al costo d'acquisto. Tale configurazione trova ragione ed applicazione sia nella prassi contabile nazionale che in quella internazionale, si ritiene che sia la modalità di rilevazione più efficiente in quanto in grado di considerare i diritti in via autonoma e valorizzare la loro identificabilità e trasferibilità. Inoltre, la rilevazione dei DPPSC come Immobilizzazioni Immateriali, consente di esprimere al meglio il concetto dell'utilità pluriennale dell'attività, in grado di essere "sfruttata" durevolmente e in maniera esclusiva dalla società per l'esercizio delle proprie attività.

Di seguito sono riportati due schemi di immobilizzazioni Immateriali, uno redatto secondo i principi contabili internazionali, Juventus S.p.A., e uno redatto secondo il principio contabili nazionali, S.S.C. Napoli S.p.A., al fine di fornire una pratica e reale rappresentazione dell'iscrizione a bilancio dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori tra le Immobilizzazioni Immateriali, a prescindere dagli schemi di bilancio previsti dalla normativa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA – ATTIVO				
Importi in Euro	Nota	30/06/2022 Riesposto	30/06/2021 Riesposto	01/07/2020 Riesposto
Attività non correnti				
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti	8	439.018.020	431.551.996	508.423.169
Avviamento	9	1.811.233	1.811.233	-
Altre attività immateriali	10	48.447.474	50.425.276	48.791.707
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	11	82.741	82.558	413.610
Terreni e fabbricati	12	136.470.473	142.917.525	138.517.513
Altre attività materiali	13	17.161.059	20.171.580	22.059.559
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	14	636.919	1.302.662	840.192
Partecipazioni	15	2.576.908	2.276.265	234.262
Attività finanziarie non correnti	16	11.748.814	13.015.630	11.428.535
Imposte differite attive	17	6.656.099	9.344.594	11.292.195
Crediti verso società calcistiche per campagne trasferimenti	18	48.747.272	43.592.385	165.744.085
Altre attività non correnti	19	1.379.152	1.304.962	2.281.744
Anticipi versati non correnti	20	-	2.292.691	4.585.381
Totale attività non correnti		714.736.164	720.089.357	914.611.952

Figura 4. Attività non correnti Bilancio Juventus S.p.A. 2021/2022, (fonte: Relazione finanziaria annuale Juventus S.p.A. al 30 giugno 2022).

STATO PATRIMONIALE		al 30.06.2022	al 30.06.2021
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali:			
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	71.250.000	75.000.000
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.012	5.012
8)	Diritti pluriennali alle prestazioni calciatori	97.746.501	126.093.178
10)	Altre	480.740	839.871
	Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	169.482.253	201.938.061
II Immobilizzazioni materiali			
2)	Impianti e macchinari	8.683	39.383
3)	Attrezzature industriali e commerciali	358.313	403.124
4)	Altri beni	22.432	31.404
	Totale Immobilizzazioni materiali (II)	389.428	473.911
III Immobilizzazioni finanziarie			
2)	Crediti		
	e) verso altri	103	103
	Totale Crediti	103	103
	Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)	103	103
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	169.871.784	202.412.075

Figura 5. Immobilizzazioni del Bilancio S.S.C. Napoli S.p.A., (fonte: Bilancio di Esercizio S.S.C. Napoli S.p.A. al 30 giugno 2022).

A seconda che si tratti di un bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali o secondo i principi contabili internazionali divergerà in parte il trattamento contabile delle poste inerenti le immobilizzazioni immateriali, più nello specifico i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Lo IAS 38 “Attività Immateriali”

Lo IAS 38 “Attività Immateriali” è il principio contabile internazionale redatto con l’obiettivo di fornire indicazioni e regole per la rilevazione iniziale, trattamento contabile e ulteriori attività in merito alle immobilizzazioni immateriali dell’attivo di stato patrimoniale. Trattandosi di un principio IAS/IFRS non sono presenti regole imperative collegate a principi e direttive proprie dell’ordinamento di uno specifico paese, come nel caso degli OIC e dei GAAP⁵⁰, si tratta di principi generali da osservare nella redazione dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Lo IAS 38 riporta come finalità principale quella di occuparsi e indicare il trattamento contabile per le attività immateriali che non sono state trattate in maniera specifica in un altro principio contabile. Il principio riporta le modalità di rilevazione e imputazione a bilancio delle attività immateriali, che potranno essere considerate ed iscritte solo al superamento di determinati criteri specificamente disciplinati.

Lo IAS 38 viene pubblicato dall’ *International Accounting Standards Committee* per la prima volta nel 1998 per sostituire l’allora principio contabile internazionale IAS 9 relativo ai costi di ricerca e sviluppo. Nel 2001 il principio relativo alle attività immateriali viene adottato dal “*Board*”, ossia dall’ *International Accounting Standards Board*. Lo IAS 38 subisce diverse modifiche nei decenni successivi, tra cui:

- Nel marzo del 2004 il *Board* rivisita il principio contabile a seguito della prima fase di implementazione del progetto inerente le aggregazioni aziendali;

⁵⁰ *General Accepted Accounting Principles*. Sono i principi contabili generalmente accettati e seguiti per la redazione dei bilanci e la gestione della contabilità aziendale nei Stati Uniti d’America (USA).

- Nel gennaio del 2008 il *Board* rivista nuovamente lo IAS 38 a seguito della seconda fase di implementazione del progetto inerente le aggregazioni aziendali;
- Nel maggio del 2014 il *Board* apporta ulteriori modifiche al principio deputato alle attività immateriali, con l'obbiettivo di voler chiarire quando sia appropriato o meno l'utilizzo di un metodo di ammortamento basato sui ricavi.
- Nel novembre 2019 il IAS 38 viene aggiornato al Regolamento UE 2019/2075 del 29 novembre 2019⁵¹.

Oltre alle modifiche del *Board* al principio, le stesse modifiche ed introduzioni di altri principi portano ad un impatto e ad un conseguente cambiamento dello IAS 38, casi di specie:

- IFRS 10, Bilancio consolidato, emesso a maggio 2011;
- IFRS 11, Accordi congiunti, emesso a maggio 2011;
- IFRS 13, Valutazione del valore equo, emesso a maggio 2011;
- Miglioramenti agli IFRS 2010;
- IFRS 15, Ricavi Provenienti da contratti con i clienti, emesso a maggio 2014;
- IFRS 16, Leasing, emesso a gennaio 2016;
- IFRS 17, Contratti assicurativi, emesso a maggio 2017;
- Modifiche ai riferimenti al quadro normativo e concettuale degli *IFRS Standard*, emesse a marzo 2018;
- Modifiche all' IFRS 17 a giugno 2020;

Lo IAS 38 si compone di paragrafi dotati di uguale autorità e importanza, i quali conservano ancora gli schemi IASC, così come quando nel 2001 il principio fu adottato dallo IASB. Il principio in questione, si focalizza sulle attività immateriali,

⁵¹ Regolamento (UE) 2019/2075 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 1, 8, 34, 37 e 38, gli *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 2, 3 e 6, le interpretazioni dell'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) 12, 19, 20 e 22 e l'interpretazione dello *Standing Interpretations Committee* (SIC) 32.

tuttavia, vengono previste delle eccezioni all'utilizzo, ricorso e contabilizzazione delle attività immateriali ai sensi dello IAS 38 nei casi:

- a) Attività immateriali che rientrano nell'ambito di applicazione di un altro principio;
- b) Le attività finanziarie come definite dallo IAS 32 "Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio";
- c) La rilevazione e la misurazione delle attività relative all'esposizione e alla valutazione IFRS 6 "Esplorazione e valutazione di risorse minerarie";
- d) Costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili.

Inoltre, la deroga prevista all' utilizzo dello IAS 38 viene prevista nei casi in cui un altro principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, in tali casi sarà, quindi, applicato il principio specifico piuttosto che lo IAS 38, esempi:

- A. Le attività immateriali possedute dall'entità per la vendita nel normale svolgimento dell'attività, IAS 2 "Rimanenze";
- B. Le attività fiscali differite, IAS 12 "imposte sul reddito";
- C. I leasing di attività immateriali contabilizzati conformemente all' IFRS 16, "Leasing";
- D. Le attività derivanti da benefici per i dipendenti, IAS 19, "Benefici per i dipendenti";
- E. Le attività finanziarie come definite dallo IAS 32, "Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d'esercizio e informazione integrativa". La misurazione e rilevazione di alcune attività finanziarie sono trattate dall' IFRS 10 "Bilancio Consolidato", dallo IAS 27 "Bilancio Separato" e dallo IAS 28 "Partecipazioni in società collegate e joint venture";
- F. L'avviamento acquisito nel caso di aggregazioni aziendali, IFRS 3 "Aggregazioni aziendali";
- G. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 "Contratti assicurativi" e le eventuali attività per i flussi finanziari connessi

all'acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 17;

- H. Le attività immateriali non correnti classificate come possedute per la vendita in conformità all' IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”;
- I. Le attività derivanti da contratti con i clienti che non sono rilevate conformemente all'IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”.

Il paragrafo 4 del principio contabile internazionale IAS 38, riporta la casistica riguardante la coesistenza di attività immateriali e attività materiali in un unico nelle casistiche prese in considerazione. La casistica presentata porta ad esempio numerose tipologie di software, spese di ricerca e sviluppo che danno vita ad un prototipo e database archiviato digitalmente. La soluzione proposta dal paragrafo è quella di rimandare o allo IAS 16, “Immobili, impianti e macchinari”, o che sia prevista un trattamento riservato alle attività immateriali, questo a discrezione a giudizio e in base a quale elemento risulti più significativo. Il paragrafo 10, invece, presenta la possibilità secondo cui al momento della rilevazione dell'attività immateriale, essa rientri nell'ambito di applicazione dello IAS 38, ma non presenta le caratteristiche previste per le immobilizzazioni immateriali, in questo caso verrà considerato e iscritta a bilancio il costo relativo alla spesa per generare e realizzare l'attività. Ai sensi del paragrafo 68, se l'elemento viene acquisito in un'aggregazione aziendale, costituisce parte dell'avviamento rilevato al momento dell'acquisizione.

Lo IAS 38, quindi, prevede il trattamento delle attività immateriali, e quindi di beni immateriali, i quali vengono ad esistenza soprattutto quando le realtà aziendali investono in risorse o ricorrono alla finanza esterna, per l'acquisizione, lo sviluppo e il miglioramento delle risorse immateriali, come ad esempio:

- Conoscenze scientifiche;
- Conoscenze tecniche;
- Progettazione ed implementazione di nuovi processi o sistemi;
- Licenze;
- Proprietà intellettuale;

- Conoscenza del mercato e marchi.

Tuttavia, perché un'attività immateriale sia assoggettata da quanto riportato dal principio contabile internazionale IAS 38, deve soddisfare tre condizioni fondamentali:

- 1) Identificabilità;
- 2) Controllo;
- 3) Benefici economici futuri.

Per quanto attiene la prima condizione, ossia quella dell'identificabilità, lo IAS 38, al paragrafo 11, introduce il concetto secondo cui l'attività immateriale in questione deve essere identificabile in quanto distinta dall'avviamento. Per tale prima condizione devono essere soddisfatte due sotto criteri:

- a) Un bene è identificabile se è separabile, ossia può essere separato e scorporato dall'entità e venduto, trasferito, concesso in licenza, affittato o scambiato, individualmente o insieme ad un contratto correlato, attività o passività identificabile, indipendentemente dal fatto che l'entità intenda farlo;
- b) Un bene è identificabile se deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obblighi.

Per quanto attiene, invece, alla condizione del controllo, i paragrafi 13,14,15,16 definiscono il concetto di controllo riprendendo alcuni casi specifici previsti dal principio. Un'entità controlla un'attività se ha il potere di ottenere i benefici economici futuri derivanti dalla risorsa sottostante e di limitare l'accesso di altri a tali benefici. La capacità di un'entità di controllare i benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale deriverebbe normalmente da diritti legali, tuttavia, un diritto non è una condizione necessaria per il controllo perché un'entità può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altro modo. Uno dei casi specifici è quello riconducibile alla situazione secondo cui un'entità potrebbe disporre di un team di personale qualificato e può essere in grado di identificare le competenze incrementali del personale che potrebbero poi portare a

benefici attesi derivanti dalla formazione. Un'entità solitamente non ha un controllo sufficiente sui benefici futuri derivanti da un team di personale qualificato e dalla formazione affinché tali elementi soddisfano la definizione di attività immateriali. Altra casistica è quella considerata in relazione alla clientela, infatti, una realtà aziendale può avere un portafoglio di clienti o una quota di mercato e aspettarsi che, a seguito di varie strategie e relazioni costruite, i clienti continuino a commerciare sempre con l'entità. In questi casi, tuttavia, non sono presenti diritti legali che rendano sicura tale condizione e l'entità non può contare su una certezza assoluta in merito al controllo dei benefici economici futuri attesi, ma, nonostante tale situazione, la realtà di mercato dimostra che anche in assenza di diritti legali a tutela dei rapporti con la clientela, le operazioni di scambio per le stesse o simili relazioni non contrattuali con la clientela forniscono evidenza che l'entità è comunque in grado di controllare i benefici economici attesi derivanti dalle diverse tipologie di relazioni con i clienti. Tali operazioni di scambio, inoltre, forniscono anche la prova che i rapporti con i clienti sono separabili e riescono quindi a soddisfare la definizione di attività immateriale.

Infine, la terza e ultima condizione, prevede che i benefici economici futuri derivanti da un'attività immateriale possano includere ricavi derivanti dalla vendita di prodotti, servizi, risparmi sui costi sostenuti o altri benefici derivanti dall'utilizzo del bene da parte dell'entità.




Figura 6. Attività immateriali IAS 38, (fonte: rielaborazione personale Attività Immateriali IAS 38, P. Zambon, W. Rotondaro, Guida operativa al bilancio IAS/IFRS, 2005).

Lo IAS 38, al paragrafo 18, “Riconoscimento e misurazione”, riporta che la rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che un’entità dimostri che l’elemento in questione soddisfa due condizioni fondamentali:

- A. La definizione di attività immateriale, così come riportata e trattata dai paragrafi 8-17 del principio contabile;
- B. Che vengano soddisfatti i criteri previsti dai paragrafi 21, 22 e 23 del principio.

Il paragrafo 21 dello IAS 38 prevede che un’attività immateriale può essere rilevata ed iscritta i bilancio se e sole se:

- E’ probabile⁵² che i futuri benefici economici attesi attribuibili all’attività affluiranno all’entità;
- Il costo può essere misurato attendibilmente.

⁵² Lo IAS 38 non riporta una vera e propria definizione del termine “probabile”, ma con riferimento ad altri principi, quali IAS 37 p. 23 e IFRS 5, Appendice A, il termine viene interpretato come “più probabile che non”. Nel valutare la probabilità dei benefici economici futuri attesi, l’entità deve utilizzare presupposti ragionevoli e dimostrabili che rappresentino la migliore stima da parte del management dell’insieme dei costi economici e delle condizioni che esisteranno durante la vita utile del bene.




Figura 7. Paragrafo 21 IAS 38. (fonte: rielaborazione personale Paragrafo 21 IAS 38, P. Zambon, W. Rotondaro, Guida operativa al bilancio IAS/IFRS, 2005).

Un'entità deve, dunque, valutare la probabilità dei benefici economici futuri attesi utilizzando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima da parte del management dell'insieme di condizioni economiche che esisteranno durante la vita utile del bene. L'entità in questione per poter valutare il grado di certezza connesso al flusso di benefici economici futuri, farà riferimento ad un giudizio le cui basi sono le evidenze disponibili al momento della rilevazione iniziale, con un'attenzione maggiore alle evidenze esterne. Il giudizio, e il relativo test, saranno presenti ogni qual volta un'entità sostenga spese potenzialmente ammissibili, sia per casi di nuova acquisizione e generazione interna di attività immateriali, o nei casi in cui si voglia aggiungere, sostituire o servire successivamente l'immobilizzazione immateriale, rispetto la rilevazione iniziale. Qualora i criteri ed i giudizi diano esiti positivi, vi potrà essere la rilevazione iniziale dell'attività immateriale che sarà effettuata obbligatoriamente al costo iniziale. Nonostante la previsione univoca e obbligatoria prevista per la rilevazione iniziale, risulta opportuno precisare che le linee guida contenute nello IAS 38 sulla rilevazione e valutazione iniziale delle attività immateriali tengono conto della modalità tramite la quale l'entità ha ottenuto l'attività immateriale. Per i beni immateriali si applicano regole separate per la rilevazione e valutazione iniziale dei beni a seconda del tipo di operazione che ha determinato l'emersione dell'immobilizzazione, distinguiamo:

- Acquisizione separata;
- Acquisizione nell'ambito di un'aggregazione aziendale;
- Acquisizione tramite contributo pubblico;
- Scambio di beni;
- Attività immateriali e avviamento generati internamente.

Riguardo la rilevazione e valutazione iniziale, potrebbero sorgere delle difficoltà in merito all'applicazione dei criteri nel momento in cui l'entità stipula un contratto per l'acquisto di un'attività immateriale da consegnare in un periodo futuro. Lo IAS 38, ai soli fini della rilevazione, non distingue tra un'attività immateriale generata internamente e attività immateriali acquisite, ad eccezione della casistica prevista per il trattamento dell'avviamento. Quando la definizione di attività immateriale e i relativi criteri di rilevazione sono soddisfatti, tutte le attività immateriali devono essere rilevate. I redattori del bilancio, non hanno la facoltà di decidere e valutare se i costi relativi alle attività immateriali generate internamente sono spesi e se i criteri di rilevazione previsti dal principio sono soddisfatti.

Una volta avvenuta la rilevazione iniziale delle diverse tipologie di attività immateriali, vengono delineate le c.d. classi di attività⁵³, le quali consistono in un raggruppamento di attività di natura e di utilizzo simili nelle attività di una realtà aziendale. Le voci all'interno di una classe di attività immateriali, a secondo dei modelli di valutazione successivi alla rilevazione iniziale adottati, prevedono un trattamento simultaneo per evitare che un'operazione eseguita su una delle voci possa ledere i principi cardini da seguire nella relazione e compilazione di bilancio.

A seguito della rilevazione iniziale dell'attività immateriale, che deve essere necessariamente iscritta in bilancio al costo, lo IAS 38 prevede, negli esercizi successivi, che l'attività possa essere valutata ulteriormente:

- Al costo, si fa quindi riferimento al Modello di costo;
- Al *fair value*, si fa quindi riferimento al Modello della rivalutazione.

Il Modello del costo, o *Cost model*, viene ripreso come un trattamento contabile di riferimento e prevede che l'attività immateriale, presa in considerazione, rimanga

⁵³ IAS 38, p. 73.

iscritti in bilancio al costo storico, al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati⁵⁴. La valutazione al costo, quindi, prende in considerazione due elementi specifici, da applicare algebricamente al volere dell'attività iscritta precedentemente al costo:

- Gli ammontari complessivi degli ammortamenti;
- Le perdite durevoli di valore.




Figura 8. Modello del costo IAS 38, (fonte: elaborazione personale modello del costo IAS 38).

Il Modello della rivalutazione, o *Revaluation model*, viene ripreso, invece, come un trattamento contabile alternativo consentito e prevede che un'attività immateriale viene iscritta in bilancio all'importo rivalutato e pari al *fair value*⁵⁵ alla data di

⁵⁴ Il Modello del costo si base, anche, sulle previsioni dettate dallo IAS 36, "Riduzione di valore delle attività". Risulta possibile il riferimento al principio appena citato e alle prassi dettate dallo stesso, in quanto le attività immateriali previste dallo IAS 38 non rientrano tra i due elenchi previsti dallo IAS 36 che determinano, in negativo, le attività che possono essere soggette al principio contabile internazionale. I due elenchi in negativo escludono: le rimanenze, le attività derivanti da contratto e attività derivanti dai costi sostenuti per l'ottenimento o l'esecuzione del contratto, le attività fiscali dirette, le attività derivanti da benefici per i dipendenti, le attività finanziarie, gli investimenti immobiliari valutati al fair value, le attività biologiche legate all'attività agricola al netto dei costi di dismissione, contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell' IFRS 17 che sono attività ed eventuali attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell' IFRS 17, le attività non correnti classificate come possedute per la vendita.

L'esclusione delle attività elencate, così come per lo IAS 38, muove dal fatto che esistono principi che disciplinano specificatamente la rilevazione e il trattamento delle attività stesse.

⁵⁵ Nella letteratura aziendalistica non viene riportata una definizione univoca e precisa del *fair value*, pertanto, in questo lavoro, viene considerata la definizione di *fair value* prevista dall' IFRS 13, secondo cui: il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

rivalutazione al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati⁵⁶. Se un'attività immateriale è contabilizzata utilizzando il modello della rivalutazione, anche tutte le attività della sua classe devono essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, a meno che non esista un mercato attivo per tali attività. Ai sensi del paragrafo 75 dello IAS 38, un'attività immateriale, dopo la rilevazione iniziale, deve essere contabilizzata ad un importo rivalutato, pari al suo valore equo alla data di rivalutazione meno qualsiasi successivo ammortamento accumulato e qualsiasi successiva perdita di valore accumulata. Ai fini delle rivalutazioni previste dallo IAS 38, il *fair value* deve essere misurato con riferimento ad un mercato attivo. Le rivalutazioni devono essere effettuate una regolarità tale per cui il valore contabile di fine esercizio non diverga significativamente dal suo *fair value*.

Il modello di rivalutazione non consente:

- La rivalutazione di attività immateriali che non erano state precedentemente iscritte come attività;
- La rilevazione iniziale delle attività immateriali a importi diversi dal costo.

Il paragrafo 77 dello IAS 38, specifica che se eventualmente dovesse verificarsi la situazione secondo cui solo parte del costo sostenuto di un'attività immateriale viene rilevata come un'attività, in quanto non tutta l'attività soddisfa i criteri enunciato dal principio contabile in merito alla rilevazione delle attività immateriali, il modello di rivalutazione può essere comunque applicato all'intero di quel bene. Inoltre, il modello di rivalutazione, può essere applicato ad un'attività immateriale ricevuta tramite un contributo pubblico e rilevata ad un importo nominale. La frequenza con cui devono essere effettuate le rivalutazioni viene dettata dalla volatilità dei valori equi delle attività immateriali oggetto di rivalutazione. Se il *fair value* di un'attività rivalutata differisce sostanzialmente dal suo valore contabile, è necessaria un'ulteriore rivalutazione. Alcune attività immateriali possono subire variazioni significative e volatili del valore equo,

Il *fair value* viene solitamente tradotta in lingua italiana con le espressioni: valore equo, valore di mercato e valore corrente.

⁵⁶ Anche in questo caso, viene presa in considerazione la prassi e il trattamento delle attività previste dallo IAS 36, così come visto anche per il Modello del costo.

rendendo pertanto necessaria una rivalutazione annuale. La contabilizzazione della rivalutazione, che colpisce il fondo ammortamento precedentemente creato per la contabilizzazione e il trattamento dell'ammortamento dell'attività, può essere trattata in due modi ben precisi e distinti:

- 1) Un primo metodo prevede che il fondo ammortamento venga nuovamente iscritto in bilancio in proporzione al cambiamento nel valore contabile lordo dell'attività. Verrebbe, quindi, rivalutato sia il valore del bene che quello del fondo sulla base della vita utile finora trascorsa, ed il valore netto risulterà pari a quello rilevato. Questo primo metodo richiede un'iscrizione in bilancio di un importo maggiore rispetto a quello storico ed il valore stimato verrà evidenziato solo dalla differenza tra i valori rivalutati del costo e del fondo.
- 2) Un secondo metodo, invece, prevede che il fondo ammortamento venga eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività ed il valore netto dell'attività. Il valore rivalutato sarà il nuovo valore dell'attività da iscrivere in bilancio. Con questo secondo metodo, il valore iscritto in bilancio è quello netto, pertanto il dato risulta immediatamente identificabile.

Sempre con riguardo al Modello della rivalutazione, è opportuno precisare che lo IAS 38, al paragrafo 78, riporta che è da considerarsi rara l'esistenza di un mercato attivo per un bene immateriale. Tende ad essere presente, per esempio, un mercato attivo per le licenze dei taxi, licenze di pesca o quote di produzione liberamente trasferibili, ma non per marchi, testate giornalistiche, brevetti e diritti di pubblicazione di musica e film. Qualora un'attività immateriale in una classe di attività immateriali rivalutate non possa essere oggetto di rivalutazione perché inesistente un mercato attivo di riferimento su cui basarsi, l'attività in questione dovrà essere contabilizzata al costo al netto di eventuali ammortamenti accumulati e perdite di valore. Invece, qualora il *fair value* di un'attività immateriale rivalutata non può più essere misurato con riferimento ad un mercato attivo di riferimento, il valore contabile dell'attività sarà pari al suo valore rivalutato alla data dell'ultima rivalutazione con riferimento al mercato attivo, al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e le eventuali successive perdite di valore accumulate.

Qualora, a seguito di una rivalutazione il valore contabile di un'attività immateriale diminuisce, la riduzione deve essere rilevata a Conto Economico, in questo caso la diminuzione deve essere rilevata nelle componenti del Conto Economico complessivo nella misura di qualsiasi saldo attivo della riserva di rivalutazione relativa a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto di Conto Economico, riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.

Qualora, invece, a seguito di una rivalutazione il valore contabile di un'attività immateriale aumenta, l'incremento di valore deve essere rilevato nel prospetto di Conto Economico complessivo e accumulato nel Patrimonio Netto, quindi nel prospetto di Stato Patrimoniale, sotto la voce eccedenza da rivalutazione. L'aumento deve essere rilevato nell'utile/perdita d'esercizio nella misura in cui annulla una diminuzione di rivalutazione della stessa attività precedentemente rilevata nell'utile/perdita d'esercizio. L'eccedenza di rivalutazione cumulativa inclusa nel Patrimonio Netto può essere trasferita direttamente agli utili non distribuiti quando l'eccedenza viene realizzata, l'intera eccedenza può essere realizzata al ritiro o alla cessione del bene.




Figura 9. Modello della rivalutazione IAS 38, (fonte: elaborazione personale modello della rivalutazione IAS 38)

Lo IAS 38, nei paragrafi compresi tra il n. 88 e il n. 111, prevede il trattamento della contabilizzazione dell'ammortamento e delle perdite di valore delle attività immateriali iscritte in bilancio. Le realtà aziendali devono anzitutto stabilire se la

vita utile dell'attività immateriale sia finita o indefinita, la contabilizzazione di un'attività immateriale è incentrata sulla sua vita utile, pertanto, vengono presi in considerazione, e riportati dal principio, molti fattori per la determinazione della vita utile di un'attività immateriale, tra cui:

- L'utilizzo previsto del bene da parte dell'entità e se il bene potrebbe essere gestito in modo efficiente da un altro apparato di gestione;
- I cicli di vita del prodotto per l'attività e informazioni pubbliche sulle stime della vita utile di attività simili utilizzate in modo simile;
- Obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
- La stabilità del settore in cui opera l'attività e i cambiamenti della domanda di mercato per i prodotti o servizi ottenuti dall'attività stessa.
- Azioni previste da concorrenti e/o potenziali concorrenti;
- Il livello delle spese di manutenzione necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi del bene e la capacità e l'intenzione dell'entità di raggiungere tale livello;
- Il periodo di controllo del bene e i limiti legali o simili all'utilizzo del bene, quali le date di scadenza dei relativi contratti di locazione;
- Se la vita utile dell'attività dipende dalla vita utile di altre attività dell'entità.

Vengono, inoltre, considerati fattori economici e legali che influenzano la vita utile delle attività immateriali, i primi riescono a determinare il periodo durante il quale l'entità riceverà i benefici economici futuri attesi, i secondi, invece, possono limitare il periodo durante il quale l'entità controlla l'accesso a tali benefici.

Risulta opportuno riportare gli elementi caratteristici della contabilizzazione degli ammortamenti delle attività immateriali con vita utile finita e vita utile indefinita. Partendo dagli ammortamenti delle attività con vita utile determinata, il valore del bene può essere ammortizzato e ripartito sistematicamente lungo il corso della vita utile dal momento in cui l'attività è disponibile per l'uso. L'ammortamento deve riflettere l'impiego da parte dell'impresa dei benefici economici derivanti dall'attività. Nel caso di attività immateriali con vita utile finita, possono essere adoperati diversi metodi per ammortizzare il valore di un'attività in maniera sistematica durante la sua vita utile, tra cui:

- Ammortamento in quote costanti, in questo caso si prevede una ripartizione del costo negli anni lineare e costante c, con quote di ammortamento uguali per tutti gli anni della vita utile considerata;
- Ammortamento in quote decrescenti, in questo caso le quote di ammortamento diminuiscono di anno in anno nel periodo di vita utile considerata;
- Ammortamento a quote delle unità prodotte, in questo caso, invece, il valore da ammortizzare viene calcolato dalla differenza tra il costo storico ed il valore residuale finale.

A seguito della contabilizzazione delle quote di ammortamento in bilancio, durante gli esercizi in previsione della vita utile dell'attività immateriale, il valore residuo, ossia il valore risultante alla fine del processo di ammortamento, deve essere uguale zero, a meno che:

- Vi sia la volontà di un terzo di acquisire l'attività alla fine della vita utile;
- Vi sia un mercato attivo dell'attività, in questo caso il valore residuo della posta può essere determinato facendo riferimento a tale mercato, inoltre, è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.

Nel calcolo dell'importo da ammortizzare, l'aliquota considerata, dovrà essere applicata al costo storico, o a quello rivalutato, al netto del valore residuo, diverso da zero nel caso in cui l'entità ha l'aspettativa di cederlo.

Per quanto riguarda, invece, la contabilizzazione di attività immateriali con vita utile indeterminata, non vi è previsione di ammortamento, ma il suo valore dovrà essere sottoposto ad *impairment test*⁵⁷ così come previsto dallo IAS 36⁵⁸. Il

⁵⁷ *Impairment test* è il procedimento di verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS che deve essere effettuato dalle società che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali ai sensi del D. Lgs. n.38/2005. Il principio contabile internazionale IAS 36 "*Impairment of Assets*" disciplina la procedura che gli amministratori devono porre in atto tale per verificare che gli elementi patrimoniali siano iscritti in bilancio ad un valore non superiore al c.d. valore recuperabile (*recoverable amount*), il quale risulterebbe il maggiore tra il *fair value* ed il valore d'uso.

⁵⁸ Il principio contabile IAS 36: "Riduzione di valore delle attività", principio deputato alla determinazione e al trattamento delle perdite di valore della attività iscritte nei bilancio IAS/IFRS. Il target del principio è quello di determinare i principi che una realtà aziendale deve osservare al fine di assicurare che il valore delle attività, materiali ed immateriali, iscritti in bilancio non siano superiori al valore recuperabile.

paragrafo 108 dello IAS 38, prevede che un'entità è tenuta a verificare se un'attività immateriale con vita utile indefinita rileva eventuali perdite di valore confrontando il suo valore recuperabile con il suo valore contabile:

- Annualmente;
- Ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'attività immateriale possa aver subito una riduzione di valore.

Infine, per quanto attiene le perdite di valore delle attività immateriali iscritte in bilancio, Lo IAS 38 per far sì che un'entità rilevi eventualmente una perdita di valore, rimanda nuovamente allo IAS 36, il quale determina una linea guida da seguire nel caso di riduzione di valore di attività e come un'impresa debba rivedere il suo valore, come determinare il valore recuperabile di un'attività e quando e come riconoscere o stornare una perdita di valore.

3. IAS 38 e OIC 24 a confronto

Il primo capito del seguente lavoro ha trattato la redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali e secondo i principi contabili internazionali, è stato inoltre possibile constatare come i principi contabili nazionali, gli OIC, al momento della loro pubblicazione, diventino delle vere e proprie regole da seguire, collegate alla normativa prevista dal Codice Civile, durante la redazione del bilancio. I principi contabili Internazionali, gli IAS/IFRS, invece, non costituiscono delle vere e proprie regole stringenti, ma delle linee guida, la cui adesione ed implementazione permettono alle aziende di comunicare con un linguaggio comune, a prescindere dal paese di residenza delle entità. Nel corso del lavoro, in particolar modo nella parte dedicata all'analisi empirica, si farà riferimento ai principi contabili internazionali, specificamente allo IAS 38, risulta opportuno, tuttavia, riportare quanto previsto dal corrispondente principio contabile italiano OIC 24, "Immobilizzazioni Immateriali". Il principio contabile n. 24, relativo alla trattazione delle immobilizzazioni immateriali, viene pubblicato per la prima volta nel maggio del 2005 dall' OIC (Organismo Italiano di Contabilità), successive modifiche prevedono aggiornamenti dello stesso principio, nel 2015, nel 2017 e nel 2019. L'OIC 24 presenta come finalità, oltre quella di riportare diverse tipologie di definizioni attinenti per una migliore comprensione e utilizzo, quella di disciplinare

i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali di bilancio, inoltre, disciplina le informazioni da presentare in nota Integrativa. Il paragrafo 4 dell'OIC 24 definisce le immobilizzazioni immateriali come: *“attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi”*⁵⁹. Il principio si applica a tutte le società che redigono il proprio bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, e quindi in base alle disposizioni del Codice Civile. Il paragrafo 24 del principio, riprende quanto previsto dal Codice Civile all'art. 2424, quindi l'iscrizione delle Immobilizzazioni Immateriali nell'attivo di Stato Patrimoniale, con apposita classificazione:

- 1) Costi di impianto e ampliamento;
- 2) Costi di sviluppo;
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) Avviamento;
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) Altre.

Nonostante la classificazione specifica delle immobilizzazioni immateriali rimane identica a seguito dei diversi aggiornamenti, i principi di rilevazione prevedono una declinazione per macro classi, quindi trattate nel seguente modo:

- Oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo);
- Beni Immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e concessioni, licenze marchi e diritti simili);
- Avviamento
- Immobilizzazioni in corso e acconti;
- Altre.

⁵⁹ OIC 24, p.4, definizione immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali, ad eccezione di casi specifici, vengono distinte in due grandi famiglie:

- Oneri pluriennali;
- Beni Immateriali.

Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, il legislatore prevede un trattamento *ad hoc*, vista e considerata la discrezionalità nella loro valutazione, come immobilizzazioni immateriali, essi si caratterizzano per la totale assenza di autonoma alienabilità e per l'impossibilità di poter prevedere una loro separazione dal complesso aziendale. L'iscrizione in attivo di bilancio degli oneri pluriennali è permessa al ricorrere di determinate condizioni previste dal principio, che devono essere soddisfatte al momento della rilevazione iniziale.

In merito ai beni immateriali, invece, viene previsto il trattamento genericamente trattato per le immobilizzazioni immateriali, sia in merito alla determinazione del valore di iscrizione in bilancio, sia in merito all'ammortamento; devono, inoltre, essere soddisfatti, così come per le immobilizzazioni immateriali, dei requisiti, che dovranno esistere al momento della rilevazione in bilancio.

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate ed iscritte in bilancio al costo d'acquisto o di produzione, tuttavia, a seconda di quale "gruppo" o singola tipologia di immobilizzazione immateriale trattata, dovranno essere soddisfatte delle condizioni differenti tra loro. Nel caso degli oneri pluriennali, la rilevazione iniziale in bilancio può avvenire nel momento in cui:

- E' dimostrata la loro utilità futura;
- Esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- E' stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

In relazione ai beni immateriali, è da considerare innanzitutto che il costo per cui si provvederà all'iscrizione in bilancio, comprende anche diverse tipologie di oneri accessori, tra cui: iva che può essere detratta, consulenze tecniche specifiche e spese di registrazione. Per poter iscrivere in bilancio il valore di un bene immateriale, devono essere soddisfatte delle condizioni:

- Innanzitutto, deve essere rispettata la definizione di bene immateriale, immobilizzazione immateriale, che viene fornita dall' OOIC 24 al paragrafo 9;
- La società acquisisce il potere di poter usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici⁶⁰;
- Sia possibile stimare, con sufficiente attendibilità, il costo sostenuto per il bene immateriale.

L'OIC 24 prevede la possibilità di capitalizzare i costi originari, ossia i costi affrontati per l'acquisto e/o per la produzione dei beni immateriali; sono inoltre capitalizzabili i costi sostenuti per modificare, migliorare o rinnovare i beni immateriali già parte della realtà aziendale ed iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale, a due condizioni:

- I costi affrontanti portino ad un significativo incremento di capacità o producano un allungamento della vita utile;
- La capitalizzazione deve avvenire nel limite del valore recuperabile⁶¹ del bene.

La capitalizzazione non è prevista nei casi in cui il bene immateriale in considerazione sia stato ottenuto a titolo gratuito, in questo modo non sarebbe possibile procedere alla valutazione e alla soddisfazione dei criteri che devono essere soddisfatti.

Per quanto riguarda, invece, l'avviamento, che come prima accennato non rientra in una delle due categorie previste ma prevede un trattamento a se stante, esso può manifestarsi come avviamento generato internamente o acquisito a titolo oneroso, a seguito di un acquisto d'azienda o di un ramo d'azienda. La contabilizzazione dell'avviamento è prevista, dall'OIC 24, solo ed esclusivamente nel caso in cui esso

⁶⁰ OIC 24, p.50, Beni Immateriali.

⁶¹ Si definisce valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value*, al netto dei costi di vendita. Alcuni esempi di costi di vendita sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita

Fonte: OIC 9

viene acquisito a titolo oneroso e non quando generato internamente. Il valore della posta è pari a quello del differenziale originato dall'operazione di sottrazione tra il valore complessivo che viene sostenuto dall'entità per l'acquisizione di un'azienda o di un ramo e il valore delle singole attività e passività che costituiscono il patrimonio acquisito. Anche in questo caso, per poter procedere alla contabilizzazione dell'avviamento, devono essere soddisfatte delle condizioni che il principio contabile prevede espressamente

- 1) L'avviamento deve pervenire a seguito di un'acquisizione, di azienda o di un suo ramo, a titolo oneroso;
- 2) Il valore dell'avviamento deve essere quantificabile e desumibile dal corrispettivo complessivo che è stato pagato dall'entità;
- 3) L'avviamento deve essere costituito dalle diverse tipologie di costi ed oneri sostenuti caratterizzati da un'utilità differita nel tempo, i quali consentono di godere di benefici economici futuri
- 4) Deve essere soddisfatto il principio della recuperabilità del costo sostenuto, escludendo automaticamente i casi di cattivo affare.

Infine, le immobilizzazioni in corso e gli acconti prevedono un trattamento specifico, disciplinato dal paragrafo 59 dell'OIC 24, secondo cui gli acconti devono essere inizialmente rilevati alla data in cui emerge l'obbligo al pagamento degli importi previsti, mentre le immobilizzazioni in corso sono inizialmente rilevate alla data in cui vengono sostenuti i primi costi, interni ed esterni, per la realizzazione del progetto. Le metodologie previste per le rilevazioni prevedono che i costi rimangono iscritti ai valori considerati finì a quando non venga, rispettivamente, acquisita la titolarità del diritto o terminato il progetto in questione.

Così come per lo IAS 38, anche l'OIC 24 tratta la valutazione e le rilevazioni successive rispetto la prima relazione, entrambi i principi prevedono un'iscrizione iniziale in bilancio al costo dell'immobilizzazione immateriale trattata, ma un trattamento diverso per le rilevazioni successive. Trattando la valutazione del valore delle immobilizzazioni immateriali in bilancio, risulta opportuno soffermarsi sulla tematica ammortamento, rispetto la normativa internazionale, quella italiana prevede regole quanto più stringenti e imperative per il computo

dell'ammortamento. Nell'ordinamento italiano si prendo in considerazione due tipi di ammortamento:

- Ammortamento civilistico⁶²;
- Ammortamento fiscale⁶³.

L'OIC 24, dal paragrafo 60 e seguenti, prevede la trattazione dell'ammortamento, riportando che nei casi di immobilizzazioni immateriali con un'utilità limitata nel tempo, il costo ad esse connesso deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio previsto, relativamente alla loro residua possibilità di utilizzazione; il computo delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali decorre dal momento in cui l'immobilizzazione risulta disponibile per essere immessa nel processo aziendale.

Alla fine del processo di ammortamento, il valore residuo dovrà essere pari a zero, tuttavia, così come nel caso dello IAS 38, sono previste delle eccezioni, quando:

- Vi sia la volontà di un terzo di voler acquisire l'immobilizzazione immateriale;
- Esista, per l'immobilizzazione in questione, un mercato attivo dal quale sia possibile desumere un valore di stima dell'attività al termine della sua vita utile.

⁶² L'ammortamento civilistico viene legiferato dall'articolo 2426 del Codice Civile, il comma 1 e il comma 2 riportano informazioni generiche previste per l'ammortamento delle immobilizzazioni:

- 1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
- 2) Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

⁶³ L'ordinamento italiano prevede che l'applicazione dell'ammortamento fiscale deve avvenire in ottemperanza delle aliquote di ammortamento previste dalle tabelle ministeriali emanate dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 ed in vigore dal 2 febbraio 1989. Inoltre la disciplina fiscale in merito agli ammortamenti rimanda al TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dall'articolo 102 e seguenti. Specificamente alle immobilizzazioni immateriali, si prende in considerazione l'articolo 103 del TUIR.

Per le diverse tipologie di immobilizzazioni, precedentemente trattate, l'OIC 24 prevede:

- Gli oneri pluriennali presenterà, obbligatoriamente, un valore residuo sempre pari a zero al termine del processo di ammortamento, il cui periodo massimo può essere di 5 anni;
- I beni immateriale non prevedono un termine tassativo entro cui esaurire la contabilizzazione dell'ammortamento, nonostante questo non è consentito creare in piano di ammortamento che va oltre i limiti contrattuali e legali dell'immobilizzazione;
- L'avviamento prevede un'imputazione delle quote di ammortamento in relazione alla sua vita utile, che non potrà essere modificata negli esercizi successivi. A prescindere dagli esiti di valutazione dell'avviamento per la quantificazione delle quote di ammortamento, la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni.
- Infine, le immobilizzazioni in corso, non prevedono il conteggio dell'ammortamento, esso sarà possibile nel momento in cui i valori saranno riclassificati in bilancio alle rispettive voci di immobilizzazioni immateriali.

Lo IAS 38 e l'OIC 24 sono i due principi contabili che prevedono il trattamento degli *intangibles* appartenenti alle realtà aziendali, rifacendosi, rispettivamente, alla prassi internazionale e a quella nazionale. Nonostante il sempre crescente processo di convergenza che i principi contabili dei paesi attuano nei confronti dei principi contabili internazionali, esistono elementi discordi tra le due discipline. Dopo avere trattato lo IAS 38 e l'OIC 24, emergono delle significative differenze, tra cui:

- La possibilità di poter contabilizzare tra le immobilizzazioni immateriali gli oneri pluriennali;
- Criteri relativi alla determinazione e contabilizzazione dell'ammortamento,
- I metodi di misurazione successivi alla prima iscrizione in bilancio.

Per quanto attiene la prima differenza riportata, l'OIC 24, come precedentemente trattato, prevede che gli oneri pluriennali costituiscano un vero e proprio gruppo di

immobilizzazioni immateriali, costituiti da: (i) costi di impianto e ampliamento e (ii) costi di sviluppo, prevedendone la contabilizzazione al ricorrere di determinate condizioni, vengono infatti previsti esempi di oneri capitalizzabili la cui competenza appartiene a più esercizi successivi: spese per l'avviamento di nuove tipologie di produzioni e per operazioni di trasformazione, costi relativi all'apertura di attività commerciali e di relativo addestramento del personale. Per quanto attiene lo IAS 38, sorge il divieto di capitalizzazione degli oneri pluriennali, e di conseguenza l'impossibilità della loro valutazione successiva. Il principio contabile internazionale, prevede espressamente, al paragrafo 69, il divieto di contabilizzazione di:

- Spese per l'avvio di attività, a meno che gli stessi non siano inclusi nel costo di immobili, impianti e macchinari ai sensi dello IAS 16. Viene, inoltre, vietata la contabilizzazione per le spese di avvio di nuove operazioni o il lancio di nuovi prodotti o processi;
- Le spese per le attività di formazione;
- Le spese pubblicitarie e promozionali;
- Le spese di trasferimento o riorganizzazione di parte o dell'intera entità.

Per quanto attiene i criteri relativi alla determinazione e contabilizzazione dell'ammortamento, l'OIC 24 prende in considerazione le attività immateriale la cui utilità è definita e limitata nel tempo per cui basterà procedere alla pianificazione dell'ammortamento e alla sua successiva contabilizzazione. Invece, lo IAS prevede due scenari ben distinti e precisi, la presenza di un'attività immateriale con vita definita e quindi un ammortamento basato sulla vita utile dell'*intangibles*, e la presenza di un'attività immateriale con vita utile indefinita, in questo caso l'attività non viene ammortizzata, ma sarà soggetta annualmente all'*impariment test*, così come previsto dallo IAS 36.

Infine, relativamente ai metodi di misurazione successivi alla prima iscrizione in bilancio, l'OIC 24 continua a mantenere una valutazione ferma al costo storico considerando, ovviamente, la contabilizzazione delle quote di ammortamento delle attività immateriale, non è consentito, quindi un modello aggiuntivo volto alla rideterminazione del valore. Lo IAS 38 prevede due trattamenti contabili differenti

per la rilevazione successiva alla prima rilevazione dell'attività immateriale, cioè il Modello del costo ed il Modello della rivalutazione.

Capitolo quarto. Le permutate di calciatori nelle società calcistiche ai sensi dello IAS 38.

1. Il concetto di permuta previsto dallo IAS 38

Lo IAS 38, come già ampiamente trattato precedentemente, fornisce le linee guida e il trattamento contabile delle attività immateriali che non sono specificamente trattate in un altro *standard*, a partire dalla valutazione e rilevazione iniziale dell'attività alle operazioni negli esercizi successivi. Il principio internazionale, riporta le nozioni, i requisiti di prima identificazione e le modalità previste per il trattamento contabile dell'attività, tuttavia, così come già accennato nel capitolo precedente, al paragrafo 2.1. "Rilevazione Iniziale e trattamento contabile delle attività immateriali", per le attività immateriali vengono previste alcune regole e disposizioni differenti, in tema di valutazione e rilevazione, in virtù della tipologia di operazione che ha determinato l'emersione dell'immobilizzazione, ossia:

- Acquisizione separata, paragrafi 25-32;
- Acquisizione nell'ambito di un'aggregazione aziendale, paragrafi 33-43;
- Acquisizione tramite contributo pubblico, paragrafo 44;
- Scambio di beni, paragrafi 45-47;
- Attività immateriali e avviamento generati internamente, paragrafi 48-53.

Da questo momento in poi il lavoro si concentrerà sulle operazioni di scambio di beni come avvenimento di origine delle attività immateriali, partendo dalle prime definizioni e approfondendo i paragrafi trattati dallo IAS 38.

La permuta, locuzione rappresentativa dello scambio di beni e di attività immateriali nel caso di specie, è la diretta discendente di una delle prime operazioni economiche intrapresa dai primissimi abitanti del Pianeta, il baratto⁶⁴. La permuta, ad oggi, consiste in un'operazione di scambio, quindi un reciproco trasferimento della proprietà, di diverse tipologie di beni, materiali ed immateriali. La definizione

⁶⁴ Scambio diretto di beni contro beni, senza l'uso della moneta. Corrisponde ad uno stadio primitivo della vita economica, quando manca ancora una merce che sia universale mezzo di scambio, perché accettata da tutti come contropartita nelle transazioni. Risultava essere comunemente bilaterale, ma può essere anche plurilaterale o circolare.
Fonte: Enciclopedia Economica Treccani.

di permuta viene, inoltre, trattata dal Codice Civile italiano, l'articolo 1552 riporta: *“La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”*. Risulta quindi chiaro ed evidente, ad ora, che la permuta altro non è che un “semplice scambio di cose”. Lo IAS 38 interviene, anche, nel concetto dello scambio dei beni e quindi delle permutate, nei paragrafi 45, 46 e 47; lo standard prevede la trattazione ulteriore dell'argomento permutate in quanto gli scambi di *asset* sono transazioni che hanno sempre messo a dura prova lo *standard setter* per molti anni, in quanto tali operazioni avrebbero potuto presentare un'attuazione con effetti ambigui. Uno dei maggiori interrogativi sulla consistenza dell'operazione, riguarda la possibilità secondo la quale l'operazione di permuta di attività immateriali debba essere registrata al costo o al *fair value*, il che darebbe luogo ad un utile, o meglio uno plusvalenza, nel momento in cui il *fair value* dell'attività in entrata superi il valore dell'attività in uscita.

Il paragrafo 45 dello IAS 38 riporta quanto segue: *“Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente ad uno scambio di attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo), a meno che.*

- a) *L'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale;*
- b) *Nel il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta ne quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente.*

L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta”⁶⁵.

Quanto previsto dal presente paragrafo sta ad indicare che nel momento in cui una permuta avvenga in condizioni di mercato che prevedano il soddisfacimento dei

⁶⁵ IAS 38, p.45.

punti a) e b), la valutazione sarà fatta secondo le modalità previste per la determinazione del *fair value* dell'attività immateriale. Qualora, invece, non sia possibile soddisfare le condizioni previste dal paragrafo 45, il valore da prendere in considerazione sarà quello contabile, ossia quello che risulterà dai bilanci, in questo modo l'attività acquistata sarà commisurata, riguardo il valore, all'attività ceduta. In questa ultima fattispecie riesce a ad emergere come in una situazione di incertezza dei valori e delle valutazioni, la strada da percorrere sia quella di rimanere "ancorati" ai valori di bilancio, viene, inoltre, enfatizzato il vero legame tra l'attuale operazione di permuta ed il vecchio baratto, trattandosi di uno scambio diretto senza alcuna valutazione o integrazione di valore.

Le condizioni previste dal precedente paragrafo vengono considerate nello specifico dai due paragrafi successivi: il paragrafo 46 dello IAS 38 prevede: "*L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:*

- a) La configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita;*
- b) Il valore specifico dell'entità relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione si modifica a seguito dello scambio;*
- c) La differenza in cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value valore equo) delle attività scambiate.*

Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati"⁶⁶.

Il punto b) del paragrafo, introduce il tema del valore specifico dell'entità, in merito alla valutazione e all'esistenza della sostanza commerciale dell'operazione di

⁶⁶ IAS 38, p.46.

permuta. Il principio definisce il valore specifico dell'entità, in relazione all'attività in questione, come il valore attuale dei flussi di cassa di un'entità che si prevede deriverà dal suo uso continuativo e dalla sua dismissione al termine della vita utile.

Qualora la permuta dovesse presentare i fondamenti previsti per configurarsi come un'operazione a sostanza commerciale, genererebbe risultati, positivi o negativi, da un punto di vista economico, visto e considerata la possibilità di poter condurre l'operazione valutando le attività al *fair value*. In caso contrario, invece, non si genererebbe alcun tipo di risultato visto e considerato che la valutazione delle attività avverrebbe al costo storico iscritto in bilancio. Risulta essere fondamentale, ai fini della valutazione della sostanza commerciale dell'operazione, il test previsto dallo "IAS 16, Base per le conclusioni su IAS 16 immobili, impianti e macchinari"⁶⁷. L'appendice dello IAS 16, a partire dal paragrafo BC20, prevede che tutti gli immobili, impianti e macchinari acquisiti in cambio di attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie debbano essere valutate al *fair value*; fa eccezione il caso in cui l'operazione di scambio manca di sostanza commerciale o il valore equo di nessuna delle attività scambiate può essere determinato attendibilmente, il valore dell'attività acquisita nello scambio deve essere valutata al costo storico. Tende quindi ad esservi una previsione simile rispetto allo IAS 38, ad eccezione delle attività prese ad esame che saranno soggette alla valutazione. L'appendice, ed in particolar modo il test della "sostanza commerciale", nascono da una preoccupazione sempre crescente riguardo situazione secondo cui un'entità avrebbe potuto valutare al *fair value* un'attività acquisita in una transazione che non aveva sostanza commerciale, e quindi che la transazione non avrebbe avuto un effetto percepibile sull'economia dell'entità. Il *Board*⁶⁸ decise, quindi, di introdurre il test sulla sostanza commerciale, grazie al quale con una valutazione sull'operazione, sarebbe stato possibile fornire agli utilizzatori, redattori di bilanci, la certezza che la sostanza di un'operazione in cui l'attività acquistata è valutata al *fair value*, è la stessa della sua forma giuridica prevista. Il *Board* prevede che nel valutare se un'operazione ha sostanza commerciale, un'entità dovrebbe calcolare il valore attuale dei flussi

⁶⁷ Importante appendice del principio contabile internazionale IAS 16.

⁶⁸ Riferimento all' *International Accounting Standards Board* (IASB).

finanziari al netto delle imposte, che può aspettarsi di derivare dalla parte delle sue operazioni. Il tasso di sconto previsto, dovrebbe riflettere la valutazione corrente dell'entità del valore temporale del denaro e dei rischi specifici di tali operazioni. Il *Board*, alla fine, include il test della “misurazione attendibile” per utilizzare il *fair value* per valutare questi scambi per ridurre al minimo rischio la fabbricazione di plusvalenze, attribuendo valori gonfiati alle attività scambiate.

Il paragrafo 47 si occupa, infine, di trattare quanto previsto in merito la misura attendibile del *fair value*, viene innanzitutto ripreso il paragrafo 21 b. dello IAS 38, secondo cui un'attività immateriale deve essere rilevata come tale se e solo se il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente. Il paragrafo 47 prevede, invece, che “*il fair value di un'attività immateriale è misurabile attendibilmente se:*

- a) *Non è significativa la variabilità nella gamma dei valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività;*
- b) *La probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate ed utilizzate nella valutazione del fair value.*

Se un'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il fair value dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente”⁶⁹.

I tre paragrafi considerati prevedono diversi trattamenti e punti di vista differenti per le operazioni di permuta di attività immateriali, ognuna delle quali prevede il soddisfacimento di apposite condizioni. Come già ripetuto più volte nel lavoro, gli *standard* interazionali sono regole stringenti da dover seguire obbligatoriamente, la loro “legiferazione” è più generica e rappresenta dei principi da interpretare ed implementare. Con il proseguo del lavoro il campo di applicazione delle operazioni di permuta e la valutazione delle attività giocherà sul campo da calcio, prevedendo come ambito di studio il settore del calcio professionistico e, di conseguenza, i calciatori professionisti.

⁶⁹ IAS 38, p.47.

1.1. Le “normali” operazioni aventi ad oggetto i calciatori.

Le società calcistiche focalizzano la loro intera attività in relazione agli *assets* più essenziali per la loro esistenza e il loro funzionamento, i calciatori. Molteplici sono le operazioni che vengono implementate, da diverse parti, per ottenere l'esclusività delle prestazioni dei giocatori professionisti; oltre alle diverse tipologie di operazioni, diverse sono le prassi e le norme da seguire in termini legali ed economico aziendali. In merito all'ultimo aspetto, distinguiamo, così come fatto da inizio del lavoro, una normativa facente capo ai principi contabili nazionali di ogni paese, nel caso dell'Italia gli OIC, e una disciplina dettata dai principi contabili internazionali IASB/IFRS. Nel corso del seguente paragrafo verranno considerate generalmente le operazioni ordinarie ad oggetti i calciatori professionisti, e nei paragrafi successivi si farà esclusivamente riferimento alla disciplina dei principi contabili internazionali.

Le principali operazioni ad oggetto i calciatori sono:

- L'acquisto del cartellino del calciatore;
- La cessione del calciatore;
- La cessione del calciatore con diritto di riacquisto;
- Il prestito o cessione temporanea del contratto.

Il calciatore entra a far parte della realtà aziendale a seguito dell'acquisto del suo cartellino, operazione che prevede una molteplicità di condizioni alla base, ossia:

- L'eventuale società cedente, deve essere disposta a cedere i diritti del calciatore;
- La volontà del calciatore nel voler cambiare *club* sportivo;
- Determinazione dell'accordo, in particolar modo sul prezzo, tra le due società.

Qualora l'operazione d'acquisto del calciatore soddisfi tali condizioni, si procederà successivamente alla stipulazione del contratto tra il calciatore e la società acquirente, quest'ultima, iscriverà a bilancio, specificamente nell'attivo

immobilizzato di Stato Patrimoniale, alla voce Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori il valore pagato comprensivo dei previsti ed eventuali oneri accessori, quali ad esempio, le provvigioni degli agenti dei calciatori⁷⁰. Nel momento in cui il calciatore diventa parte integrante dell'attivo della società, come immobilizzazione immateriale, deve essere considerato, e successivamente computato, l'ammortamento, inoltre deve essere considerata la remota possibilità relativa alla svalutazione del professionista. In riferimento alla contabilizzazione della perdita di valore, essa viene considerata prendendo in considerazione due elementi:

- ✓ Il prezzo pagato dalla società, iscritto come valore in bilancio;
- ✓ La durata del contratto derivante da pattuizione contrattuale tra il calciatore e la società.

In questo modo, per ogni anno di contratto, sarà contabilizzata la quota di ammortamento di competenza, generando una rilevazione in aumento nel Conto Economico, con riguardo ai costi, ed una in diminuzione in Stato Patrimoniale, relativa ai Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. La posta in bilancio potrebbe incorrere in una svalutazione, qualora il valore del calciatore sia colpito da una serie di avvenimenti, anche non imputabili direttamente ad una sua responsabilità, come ad esempio: (i) il calciatore decide di abbandonare l'attività agonistica, (ii) il calciatore subisce un grave infortunio, (iii) il contratto tra società e calciatore viene risolto anticipatamente o (iv) il calciatore viene ceduto ad un valore inferiore rispetto il suo valore di mercato ed il suo valore di iscrizione in bilancio⁷¹.

La cessione del calciatore è l'operazione mediante la quale si concretizza il trasferimento del professionista, a titolo temporaneo o definitivo, in un'altra società. L'operazione di cessione del calciatore rappresenta il momento in cui la società

⁷⁰ Quando ad essere stipulato è il primo contratto da professionista di un calciatore, la società acquirente non sosterrà costi di ammontare consistente. In particolar modo, se il neo professionista proviene da una società calcistica dilettante, il costo da sostenere, e quindi iscritti in bilancio, sarà quello pari al prezzo dovuto a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica previsto dalla società.

Fonte: F. Bava, Come leggere i bilanci del calcio, un approccio semplice ma rigoroso, 2023.

⁷¹ In alcuni casi più gravi, come ad esempio un grave infortunio che costringe il giocatore a ritirarsi, il suo valore contabile di iscrizione in bilancio, deve essere completamente azzerato, per l'intero valore non ancora ammortizzato, in quanto "l'asset" non è più in grado di generare benefici economici futuri per la società.

realizza, da un punto di vista contabile, una plusvalenza o una minusvalenza da iscrivere in bilancio.

La cessione con diritto di riacquisto prevede di base un'operazione di cessione del calciatore nei confronti del club acquirente, ma con una clausola importantissima, ossia quella che permette il diritto del successivo riacquisto del calciatore per il club alienante. Il contratto stipulato tra le società, deve presentare tre elementi necessari:

- Il periodo temporale previsto per il quale far valere la clausola di riacquisto,
- Il prezzo putito che rimane tale al momento dell'esercizio della clausola;
- Il più importante di tutti è quello della volontà del calciatore, che si manifesta con la firma dello stesso⁷².

Tale tipologia di operazione permette, in particolar modo alla società cedente, di usufruire di due importanti vantaggi, il primo sicuramente è quello di godere di una momentanea disponibilità liquida aggiuntiva pervenuta a seguito delle cessione temporanea, il secondo, invece, consiste nella possibilità di riacquistare il professionista ad un prezzo prestabilito, quindi già noto, con abilità ed esperienza, solitamente, più elevate. A seguito di numerose operazioni volte al miglioramento dei bilanci, dovute dall'iscrizione di plusvalenze momentanee non conformemente ai principi contabili, le istituzioni nazionali⁷³ ed internazionali cercano di prevenire tali comportamenti con la modifica delle normative vigente; tuttavia i club continuano a portare avanti tale prassi, solitamente mascherata dal un *Gentlemen Agreement*⁷⁴ nascosto.

Infine, viene considerata l'operazione di prestito o cessione temporanea del contratto, la quale prevede che due società sottoscrivano un contratto di prestito il quale fondamentalmente prevede il trasferimento temporaneo del giocatore in un altro club e la possibilità di inserire, a volte facoltativamente a volte

⁷² Qualora il calciatore non firmi il contratto di cessione con successivo riacquisto, il contratto risulta nullo.

⁷³ Modifica avvenuta nell'aprile del 2019 alle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF).

⁷⁴ Accordo tra gentiluomini, accordo non formalizzato tra le parti, consente di evitare un contratto di cessione con diritto di riacquisto e porre in essere una normale operazione di cessione, in questo modo sarà possibile iscrivere l'eventuale plusvalenza in bilancio, e riacquistare successivamente il giocatore ad un prezzo concordato precedentemente.

Fonte: F. Bava, Come leggere i bilanci del calcio, un approccio semplice ma rigoroso, 2023.

obbligatoriamente, una clausola in merito al diritto di riscatto. Tale diritto, consente alla società verso cui è stato trasferito il giocatore, di poter riscattare, e quindi acquistare il giocatore al termine del prestito, solitamente il valore del riscatto viene predeterminato in sede di contrattazione del contratto. La società a cui viene prestato il calciatore si farà carico dei pagamenti del prestito e, solitamente, dello stipendio del calciatore. La società usufruisce di notevole vantaggio:

- Il primo sicuramente è quello derivante dal pagamento del prestito piuttosto che un pagamento di gran lunga superiore rispetto l'acquisto del calciatore, in questo caso è in grado di usufruire delle prestazioni dell'atleta per il numero di anni previsto in contrattazione.
- Qualora il diritto di riscatto fosse facoltativo, la società beneficiaria del prestito gode del vantaggio di poter valutare al meglio, durante il prestito, le capacità del calciatore, utili per la possibile decisione riguardo il riscatto dello sportivo.

La società che presta il calciatore, invece, beneficia della possibilità di poter sponsorizzare un calciatore che ormai non fa più parte della prima squadra o per cui è difficile trovare una "sistemazione" a causa del poco mercato per il giocatore. Il contratto di prestito o cessione temporanea del contratto può prevedere: l'assenza dell'opzione relativa alla possibilità dell'acquisto o del riscatto, l'obbligo dell'acquisto o del riscatto, la facoltà nell'esercizio dell'opzione per l'acquisto il riscatto, la presenza dell'opzione dell'acquisto o del riscatto e il controriscatto⁷⁵ ed, infine, l'obbligo di riscatto condizionato⁷⁶.

1.2. Le permutate di calciatori

L'operazione di permuta relativa allo scambio di calciatori professionisti, segue i presupposti dettati dai principi contabili nazionali, paese di riferimento, ed internazionali IAS/IFRS, per quanto attiene la realizzazione e la successiva contabilizzazione dell'operazione stessa. Continuando la discussione dell'argomento in ottica internazionale, la permuta dei giocatori si rifà

⁷⁵ Consiste nella possibilità, da parte della società che presta il calciatore, di poter a sua volta riscattare il giocatore prestato dopo che la società beneficiaria abbia fatto già valere il diritto.

⁷⁶ Fonte: F. Bava, Come leggere i bilanci del calcio, un approccio semplice ma rigoroso, 2023.

fondamentalmente a quanto previsto dallo IAS 38, teoricamente i club sportivi dovrebbero rispettare quanto pronunciato dal principio, o cercare di interpretare nella maniera più coerente possibile quanto riportato.

Possono essere diverse le configurazioni previste per il contratto di permuta tra due o più giocatori:

- Permuta di due singoli giocatori;
- Permuta di una molteplicità di giocatori;
- Permuta tra due, o più giocatori, e previsione di un eventuale conguaglio in denaro⁷⁷.

Le tre tipologie di configurazione di permutate riportate presentano un comun denominatore, ossia l'operazione sarà implementata con l'obiettivo di soddisfare e raggiungere il valore equo stimato per l'operazione in questione. Lo IAS 38, e la prassi economico aziendalistica internazionale, prevede che lo scambio deve avvenire per un giusto valore, quindi *fair value*, la cui stima, necessariamente attendibile, debba essere il faro nella determinazione dell'operazione. La locuzione "attendibile" lascia una grande libertà di interpretazione e, di conseguenza, nella determinazione delle condizioni e dei parametri caratterizzanti l'operazione. La valutazione del valore di mercato, rispetto il valore di bilancio e il valore di realizzo dello scambio, di un giocatore è da sempre stata una tematica delicata; il paragrafo successivo sarà dedicato alla trattazione delle variabili e degli elementi necessari per la valutazione dei calciatori professionisti. Tuttavia, deve essere chiarito come mai un *club* di calcio professionistico opti per un'operazione di scambio di giocatori, piuttosto che per un'operazione di compravendita dei calciatori. Tra i principali motivi, costituenti il discrimine, che portano le società calcistiche ad optare per un'operazione di scambio, piuttosto che per un'operazione di acquisto/cessione dei calciatori, sono:

⁷⁷ Rappresenta la somma di denaro necessaria per poter raggiungere il valore, determinato ed identificato come equo, nell'operazione di permuta qualora il solo scambio dei calciatori non vi provveda, viene stabilito al momento della stipulazione del contratto tra le società in questione.

- Riuscire a rinnovare stagionalmente la rosa⁷⁸, senza dover ricorrere ad alcun esborso finanziario. In questo caso il vantaggio è doppio, la squadra riesce, innanzitutto, ad aggiornare la propria rosa e ad escludere i giocatori non più necessari ai bisogni della squadra. Secondariamente, le operazioni di permuta riducono notevolmente l'esborso stagionale che un club sportivo sostiene, rispetto una stagione di calciomercato costituito esclusivamente da operazioni di compravendita di calciatori.
- Un risparmio generato, per la società, grazie ad' operazione di scambio di calciatori, permette o di poter espandere il proprio mercato e quindi acquistare nuovi giocatori, o investire in campi meno enfatizzati.
- Instaurare rapporti diretti e solidi tra club sportivi, riuscendo quindi ad essere preferiti rispetto altri, a parità di condizioni, nell'implementazione di operazione ad oggetto i calciatori e non solo.
- L'operazione di permuta, così come quella di cessione d'altro canto, potrebbe portare alla realizzazione di una plusvalenza per la società e quindi a molti vantaggi. La plusvalenza da permuta, rispetto quella da cessione, in alcuni casi, genererebbe un più alto beneficio da iscrivere in bilancio, si pensi, ad esempio, ad un giocatore cresciuto nelle giovanili del *club*, quindi valore di bilancio pari a zero, e poi venduto, piuttosto che una compravendita della stesso giocatore.

Differenti, quindi, possono essere le condizioni trainanti che portano una società ad optare per un'operazione di permuta dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive, piuttosto che per tutte le altre. La scelta deve essere guidata, oltre che dalla tanto cercata convenienza, dalle regole, norme e prassi, previste per tali operazioni, dettate dai principi contabili nazionali ed internazionali.

⁷⁸ Rosa è un termine calcistico che rappresenta l'insieme dei giocatori, titolari e non titolari, comprensivo anche di allenatore ed eventualmente del suo vice, che una società calcistica ha a sua disposizione.

1.3. Le valutazioni dei calciatori

La valutazione dei calciatori costituisce una fase fondamentale, forse quella più cruciale, di un contorto processo volto ad implementare una permuta, e non solo, tra giocatori professionisti. Nel trattare la valutazione, si fa spesso riferimento a tre differenti identità di valore, il valore contabile del calciatore, il valore di mercato del calciatore ed il valore di realizzo dell'operazione ad oggetto il professionista

- 1) Il valore contabile, rappresenta il valore con cui i diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore sono iscritte a bilancio, muove dalla sua rilevazione iniziale, per poi considerare e contabilizzare, nei diversi esercizi, gli ammortamenti, perdite durevoli di valore, rivalutazioni e svalutazioni. Contabilmente, in una determinata data, per la società il calciatore rappresenta quel valore.
- 2) Il valore di mercato di un calciatore, invece, è il risultato di una stima, fatta da persone o da sistemi informatici, frutto dell'analisi di un *set* di valori e misure, qualitative e quantitative, che permettono di avvicinarsi quanto più possibile ad un valore ideale del calciatore nel mercato. Il valore di un calciatore, desumibile dal mercato, è frutto di una stima prettamente soggettiva, non è possibile determinare un valore oggettivo, chiaro ed imprescindibile di un giocatore professionista, si tratta quindi di un valore teorico.
- 3) Il valore di realizzo dell'operazione, infine, rappresenta il prezzo, comprensivo di altri oneri accessori, come ad esempio le provvigioni dell'agente, che un *club* paga nei confronti di un'altra società (nei casi di operazioni di acquisto e cessione di calciatori) o il valore secondo cui viene organizzato lo scambio⁷⁹ tra i club coinvolti (operazioni di permuta/scambio dei calciatori).

⁷⁹ Si fa riferimento al tipo di permuta tra i giocatori che vuole essere intavolata tra i club calcistici coinvolti, le permutate possono essere organizzate in modi differenti, alcuni esempi:

- (i) Permuta che prevede esclusivamente lo scambio tra due giocatori,
- (ii) Permuta di più giocatori;
- (iii) Previsione e sottoscrizione di un conguaglio in denaro, oltre che lo scambio dei giocatori selezionati.

La valutazione dei giocatori è un argomento che occupa una molteplicità di ambienti diversi tra loro, a partire dal muretto di paese occupato da persone di età diverse, alle scrivanie disordinate dei professori più illustri, fino ad arrivare alle aziende che da decenni provano a realizzare un algoritmo in grado di poter finalmente dare vita ad una stima perfetta ed esatta di un calciatore. La valutazione dei professionisti, così come per qualsiasi altro esempio di capitale umano, è una stima basata su *asset* non fungibili, la cui difficoltà più grossa tende essere la molteplicità di caratteristiche uniche che ogni singolo giocatore possiede. Oggi parliamo di *skill*, di numeri e di carattere quando parte la discussione su quale giocatore sia migliore, se la valutazione ufficiale dovesse dipendere esclusivamente dalle persone, probabilmente non si concretizzerebbe mai più un'operazione di scambio o di compravendita dei giocatori⁸⁰. Mossi da tale situazione, è qui che i sistemi informatici, e in particolar modo gli algoritmi, compiono il loro lavoro. Tra i siti di valutazione dei giocatori che ad oggi, sono diventati dei veri e propri punti di riferimento sulla determinazione delle stime sul valore dei professionisti, per gli amanti del calcio, e non solo, ritroviamo.

- *Transfertmarkt*;
- *International Center for Sports Studies (CIES)*;
- *Football Benchmark*,
- *Football Players Exchanges*.

⁸⁰ R. Tiscini, A. Dello Strologo, R. Trequattrini, R. Lombardi, (2017) Capitolo 11 La valutazione delle aziende e degli *intangibles* nel settore calcistico, La Valutazione d'azienda in settori specifici d'attività, a cura di R. Maglio, Giuffrè Editore.

Nel corso del lavoro, in particolar modo nei paragrafi dedicati alla presentazione dei casi pratici, il sito utilizzato per la determinazione del valore di mercato è “*Transfermarkt*”, il cui ruolo sarà quello di fornire delle basi su cui intraprendere confronti ed idee rispetto le diverse configurazioni del valore caratteristiche delle operazioni ad oggetti i calciatori. Per una maggiore coerenza, quindi, verranno di seguito approfondite le variabili e i criteri adottati dal sito tedesco.



Figura 10. Logo *Transfermarkt*, (fonte: Transfermarkt.it)

Transfermarkt, in un'apposita sezione del suo sito web riporta quanto segue: “*I Valori di Mercato di Transfermarkt sono calcolati sulla base di un insieme di fattori e dietro la spinta ricevuta dalla community, i cui membri valutano i predetti elementi condizionatori nei thread dedicati nel nostro forum. I VdM (Valori di Mercato) non vanno equiparati al possibile costo di trasferimento di un giocatore: l'obiettivo principale è quello di fare una stima del prezzo al netto di alcune importanti variabili, di seguito indicate, considerate troppo fluide per essere prese in considerazione nei VdM di Transfermarkt. Ad esempio un giocatore a fine contratto può avere un valore di trasferimento pari a zero, ma questo non avrà impatto sul suo valore di mercato. Va puntualizzato che Transfermarkt non utilizza algoritmi. Generalmente per ogni campionato presente nel database di Transfermarkt, a parte quelli giovanili, sono previsti due aggiornamenti completi a stagione, uno a metà e un altro a fine campionato. Per i campionati più importanti o eventi straordinari, come ad es. un Mondiale, sono previsti aggiornamenti intermedi, che comprendono solo una parte dei partecipanti agli stessi. L'evoluzione del calcio contemporaneo impone a Transfermarkt la diluizione dei*

*tempi di analisi su un preciso arco temporale, al fine di evitare giudizi affrettati e/o approssimativi*⁸¹.

Transfermarkt presenta al pubblico lettore e seguace del sito, quali i fattori più rilevanti per stabilire i valori di mercato e quali sono i fattori che possono influenzare il prezzo del giocatore.

In merito alla prima categoria, il sito prevede:

- 1) Condizioni fisiche dell'atleta su media-lunga distanza;
- 2) Età;
- 3) Esperienza;
- 4) Fattori esterni al mondo del calcio;
- 5) Gestione del *marketing* individuale;
- 6) Interesse sul mercato e trasferimenti;
- 7) Livello e *status* del campionato, sia in termini sportivi che finanziari;
- 8) Particolarità del singolo campionato;
- 9) Prestazioni sportive col club e in nazionale;
- 10) Potenziale di crescita – reputazione, prestigio e carattere;
- 11) Situazione economica del mondo calcistico;
- 12) Tendenza ed evoluzione del mercato.

Per quanto riguarda, invece, i fattori che possono influenzare il prezzo, il sito considera:

- 1) Acquisto parziale dei diritti del giocatore;
- 2) “*Biding Wars*”⁸²;
- 3) Cessione di percentuale su futura rivendita di un giocatore;
- 4) Clausola rescissoria;
- 5) Esclusione dal progetto tecnico della società;
- 6) Giocatore richiesto espressamente dal tecnico;

⁸¹ *Transfermarkt*, <https://www.transfermarkt.it/i-valori-di-mercato-di-transfermarkt-cosa-sono-e-come-si-calcolano/view/news/392568>

⁸² Situazioni in cui due o più aziende o persone competono tra loro per acquisire qualcosa, solitamente accade per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato rispetto il *competitor*.

- 7) Investimento per il futuro (ipervalutazione del giocatore sulla stima delle potenzialità. Fattore da usare con cautela. Applicabile soprattutto a profili senza o con poca esperienza nel professionismo);
- 8) Plusvalenza per ragioni di bilancio;
- 9) Prestito e costo dello stesso;
- 10) Scadenza contratto vicina (1/2 anni);
- 11) Scambio con altri giocatori/contropartita tecnica;
- 12) Condizioni che costringono una società a vendere problemi finanziari, tetto ingaggi da rispettare, presa di posizione del giocatore);
- 13) Trasferimento mediante diritto/obbligo di riscatto o con opzione di riacquisto;
- 14) Valutazione dei bonus nel contratto firmato.

La valutazione dei calciatori sebbene effettuata da persone competenti e siti specialisti, non è ancora una scienza esatta, anzi sarebbero tante le variabili da dover computare nel corso della stima, come ad esempio le condizioni psicologiche del giocatore, il rapporto che potrebbe instaurarsi con la società e molto probabilmente anche la fortuna potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Delle possibili variabili appena citate è di semplice comprensione l'impossibilità di una loro rilevazione pressochè oggettiva; il valore di un giocatore è fondamentale per le operazioni, la campagna acquisti e la stessa strategia di un *club* sportivo. Il valore del professionista non è legge, nel senso che potrebbero concretizzarsi situazioni, forse ad eccezione dei *big player*, nella quali il valore di mercato non rispetta minimamente, in positivo o in negativo, il giocatore.

Molti sono, quindi, gli ambiti che interessano la valutazione e la determinazione del valore dei calciatori professionisti ma, per coerenza al lavoro, verrà analizzato esclusivamente quello economico-contabile. Il valore contabile, il valore di mercato ed il valore di realizzo dell'operazione costituiranno le basi per l'implementazione delle operazioni, con possibilità di poter generare effetti significativi sui bilanci della società, come ad esempio le tante discusse plusvalenze.

1.4. Plusvalenze derivanti da operazioni sui calciatori

La plusvalenza è una componente positiva di reddito generata dall'incremento del valore di beni, immateriali e materiali, entro un determinato periodo di tempo, a seguito di un'operazione, solitamente, di alienazione a titolo oneroso. La plusvalenza si concretizza nel teorico maggior valore che un'attività presenta, nel momento dell'alienazione o al momento dello scambio, rispetto il valore contabile iscritto in bilancio, significa, quindi che un'entità riesce a vendere o a scambiare un *asset* ad un valore maggiore rispetto quello storico di bilancio. A prescindere dalla diverse tipologie di operazioni che possono portare alla nascita di un plusvalenza, così come ad una minusvalenza, viene presa in considerazione l'operazione di permuta, in particolar modo quella relativa ai giocatori professionisti.

Solitamente nel trattare le plusvalenze da permuta di giocatori tra le squadre di calcio professionistiche, si fa spesso riferimento al fenomeno delle c.d. "plusvalenze a specchio", fenomeno che negli ultimi anni ha occupato le prime pagine delle testate giornalistiche sportive e non solo. Una plusvalenza a specchio prende origine dallo scambio tra due società di due o più giocatori, a seconda del valore di configurazione dell'operazione, non vi è alcun pagamento di un prezzo e quindi nessun tipo di movimento di denaro. L'operazione in questione non è illegale, anzi, si configura come una vera e propria manovra elitaria quando la sua implementazione è conforme e coerente con quanto previsto dalla normativa e dalla dottrina, questo perché è in grado di soddisfare una molteplicità di interessi senza alcun esborso finanziario. La possibilità di poter realizzare e contabilizzare è una grande opportunità per le società calcistiche in quanto rientra, pur non rappresentando un ricavo da gestione caratteristica⁸³, nella diversità dei parametri previsti per il calcolo degli indicatori di bilancio utili per:

⁸³ La gestione caratteristica di una società, secondo la dottrina aziendalistica, è l'insieme di tutte le componenti reddituali, siano esse positive che negative, direttamente imputabili all'esercizio dell'attività tipica dell'entità. Nel caso delle società calcistiche professionistiche, costituiscono un esempio di componenti di attività caratteristica per esempio:

- I ricavi dall'espletamento delle competizioni sportive (abbonamenti, tessera del tifoso, biglietteria);
- I diritti televisivi;
- I ricavi commerciali (le sponsorizzazioni e lo sfruttamento dei marchi);

- Rispettare i requisiti previsti dal *Financial Fair Play*;
- Possedere i requisiti necessari per la partecipazioni alle competizioni nazionali ed internazionali;
- Avere bilanci in verde, quindi bilanci che chiudono con un utile;
- Avere bilanci rinvigoriti da componenti positivi, utili soprattutto per le società quotate, per attrarre nuovi investitori.

Le plusvalenze a specchio prevedono che siano i due *club* in questione a determinare il valore dell'operazione, quindi, il valore dei giocatori ad oggetto dello scambio; questo, spesso e volentieri, porta a comportamenti opportunistici, dettati dalla volontà di voler realizzare plusvalenze sempre più alte al fine di gonfiare i propri bilanci. Nel pratico l'incremento non conforme che viene attuato sul valore del giocatore, è riconducibile alla mancata osservazione e considerazione del valore di mercato del professionista, le stime in questo caso potrebbero essere fatte a piacimento e secondo gli interessi della società. Dietro questo tipo di operazioni, è sempre presente un accordo tra le parti, che sia in buona o in mala fede, che deve prevedere i valori attorno ai quali le operazioni debbano configurarsi. Così come trattato nel paragrafo precedente, ossia quello relativo alla valutazione dei calciatori, è evincibile come ancora oggi non esistano delle regole, dei criteri universali, delle procedure interne alle singole società calcistiche che possano permettere di arrivare ad una valutazione efficace, anzi l'assenza dei precedenti elementi, alle volte, "giustifica" l'errata valutazione che i rispettivi *club* compiono in merito all'operazione e la conseguente mega-plusvalenza che viene registrata in bilancio. Il ricorso alla realizzazione volontaria delle plusvalenze a specchio per motivi prettamente economici contabili, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, i cui effetti verranno ad esistenza in momenti temporali differenti. Nel breve termine, la società calcistica rileverebbe esclusivamente vantaggi derivanti dalla plusvalenza, a seguito dello scambio, in quanto il suo bilancio crescerà in maniera consistente riuscendo, quindi, ad attrarre una o più vasta platea di investitori, soprattutto nel caso delle società quotate, e ad avere i criteri ed i requisiti richiesti per le competizioni nazionali ed internazionali. Nel lungo periodo, invece, gli effetti

- *Merchandising* (vendita dei *gadget* e magliette).

per la società non saranno così lievi; si pensi ad un plusvalenza a specchio derivante da uno scambio tra due, o più, giocatori il cui valore è stato notevolmente gonfiato. Ad un maggior valore attribuito all'operazione di scambio, corrisponderà un maggior valore contabile da iscrivere in bilancio e di conseguenza, così come ampiamente trattato precedentemente, ad una relativa quota di ammortamento da dover contabilizzare risulterà più alta, si arriva, quindi, ad un aumento notevole della componente costi. In questo modo la società iscriverà in bilancio, precisamente in Stato Patrimoniale, i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori sopravvalutati, per poter poi porre rimedio ai maggiori costi da sostenere, dovuti dalle quote di ammortamento aumentate, l'incremento dei prezzi non sarebbe più un'operazione effettuata *una tantum* ma, diverrebbe, ordinaria amministrazione.

Ovviamente, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che non tutte le plusvalenze a specchio effettuate sono cattive o non conformi alla legalità, si vuole solo dare un più ampio e diversificato punto di vista in materia. Anche quando i valori dello scambio sono conformi e "corretti", potrebbero generarsi delle difficoltà sotto l'aspetto finanziario per la società, in quanto potrebbero esserci problemi in merito all'acquisto di nuovi giocatori o in merito al pagamento di quelli già presenti in rosa. Perciò, non si dovrebbe denigrare e condannare immediatamente il club che effettua una plusvalenza a specchio poiché magari si è indotti a pensare ad un immediato incremento senza fondamento del valore dello scambio.

Nel prossimo paragrafo saranno presi ad esame due casi riguardanti operazioni sui giocatori, il cui trattamento risulta differente nelle fattispecie, al fine di poter evidenziare e confrontare i tratti di cui fin ora ci si è occupati.

2. I casi ad oggetto dell'analisi.

Il lavoro è ormai giunto al trattamento dei casi pratici, per poter vedere il ruolo ed il comportamento nella realtà delle tematiche fin ora trattate. Vista e considerata la tipologia di argomento al centro dell'elaborato, i casi portati ad attenzione e sui cui l'analisi viene basata, riguardano delle singole operazioni ad oggetto sei giocatori di tre coppie di club sportivi professionistici molto noti nel mondo del calcio. Si

vuole sin da subito premettere che l'intento che traccia il percorso nella stesura dell'elaborato, non è quello di capire quale delle due operazioni sia giusta e quali delle società debba essere punita o meno. L'obiettivo preposto è quello di permettere una crescente concezione dei fenomeni ad oggetto del lavoro, provando a confrontare, per quanto possibile, elementi concordi e discordi dei casi presentati e cercare quindi di capire se possa esistere un modello univoco ed imprescindibile che i *club* di calcio professionistici, e non solo, possano seguire per il riconoscimento delle operazioni ad oggetto i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori come permuta o meno, ed in caso la successiva rilevazione in bilancio della permuta di attività immateriali.

I casi presentati sono:

- 1) Operazione tra lo Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto, riguardante i giocatori Rodrigo Fernandes e Marco Cruz, 2021/2022;
- 2) Operazione tra la Juventus S.p.A. e l'A.C. Milan, riguardante i giocatori Leonardo Bonucci e Mattia Caldara, 2018/2019;
- 3) Operazione tra la Juventus S.p.A. e l'F.C. Barcellona, riguardante i giocatori Miralem Pjanić e Arthur Melo, 2019/2020.

I tre casi presentati nel lavoro, sono stati scelti per riportare tre casistiche differenti ma vicine tra loro:

1. Permuta effettuata al valore storico di bilancio;
2. Permuta effettuata stimando un *fair value* idoneo per l'operazione,
3. Operazione di acquisto e cessione, volte a voler "sostituire" la permuta.

2.1. Il caso Sporting Clube de Portugal - Futebol Clube do Porto

2.1.1. Le società ed i calciatori

Lo Sporting Clube *de Portugal*, meglio noto come Sporting Lisbona o più semplicemente Sporting, è una prestigiosissima squadra di calcio portoghese, rientrando nella polisportiva omonima interessata a diverse tipologie di sport. Lo Sporting viene fondato il 1 luglio 1906 e da allora occupa un posto sul podio del calcio portoghese, contendendosi il primo posto con altri due colossi del calcio nazionale: il Futebol Clube do Porto e lo Sport Lisboa e Benfica. Proprio con questo ultimo la rivalità è più accentuata in quanto altra squadra della capitale e rivale storica del derby della città. La squadra ha una storia fatta di grandi traguardi sociali e sportivi, è vincitrice di una molteplicità di trofei, tra cui:

- 1 Coppa delle coppe;
- 19 volte campione del Portogallo;
- 17 volte vincitrice della coppa di Portogallo;
- 4 League Cup;
- 9 volte vincitrice della super coppa di Portogallo.

Tuttavia, il fiore all'occhiello della società è sempre stato il suo settore giovanile, forte e promettente, che in passato ha sfornato talenti assoluti del calcio mondiale come: Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Nani, João Moutinho, Ricardo Quaresma, due dei quali vincitori del prestigiosissimo Pallone d'Oro. Lo Sporting presenta e redige il proprio bilancio annualmente in conformità dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche per questo deriva la scelta del club portoghese.

Il Futebol Clube do Porto, comunemente chiamato F.C. Porto o ancor più semplicemente Porto, è uno dei tre colossi, come precedentemente già menzionato, del calcio portoghese, milita nella massima serie di calcio del Paese, ossia la *Primeira Liga*. Il Porto viene fondato il 28 settembre 1893 nella città di Porto, da allora rappresenta una vera icona del calcio nazionale ed internazionale, è la seconda squadra più vincente del paese, dopo il Benfica, ma è la squadra portoghese con più vittorie e trofei internazionali. I traguardi sportivi della società sono molteplici, vantando più di 80 titoli complessivi, tra cui:

- 1) 1 Champions League;
- 2) 1 Coppa dei Campioni;
- 3) 1 Supercoppa UEFA
- 4) 1 Coppa UEFA;
- 5) 1 Europa League;
- 6) 30 volte campione di Portogallo;
- 7) 19 volte vincitrice della coppa di Portogallo;
- 8) 1 League Cup;
- 9) 2 volt campione del mondo per club;
- 10) 24 volte vincitrice della Supercoppa di Portogallo.

Il Porto è largamente riconosciuto, oltre che per la sua indiscussa autorità sportiva europea, per l'eccellenza del settore giovanile, in particolar modo del sistema di *scouting*⁸⁴ in sud America, questo sia per motivi etnici comuni tra i paese che per le notevoli prospettive sportive future che il club portoghese è in grado di fornire ai giovani. Anche il Porto, come lo Sporting, redige il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionale IAS/IFRS, dopo una breve panoramica sui calciatori ad oggetto dello scambio, sarà tratta l'operazione di permuta dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori delle due squadre ai sensi dello IAS 38.

Rodrigo Francisco Pinto Vieira Fernandes, da ora in poi Rodrigo Fernandes o Fernandes, è un giovane calciatore portoghese, nato il 23 marzo 2001. La carriera di Fernandes comincia sin da subito con le giovanili dello Sporting, il giovane, infatti, dal 2014 al 2020 scala le diverse categorie interne alla società della capitale portoghese, cresce quindi nel prestigioso settore giovanile dello Sporting per poi essere scambiato ad agosto 2021 con Marco Cruz al Porto F.C. Fernandes, al momento dello scambio aveva venti anni, di ruolo mediano e come secondo ruolo difensore centrale, la stima del calciatore nell'anno 2020/2021 (anno di scambio)

⁸⁴ Attività esercitata dagli scout, dietro mandato delle società calcistiche, l'obiettivo principale è quello di ricercare e portare a se i giovani più promettenti, con i numeri giusti per poter diventare professionisti.

risulta pari ad euro 800 mila. Ad oggi, con un valore stimato di circa euro 450 mila, milita in Liga Portogallo 2 con la squadra B del Porto F.C.

TRASFERIMENTI					
Stagione	Data	Venditore	Acquirente	VdM	Costo
21/22	31/ago/2021	Sporting B	FC Porto B	800 mila €	gratuito >
20/21	01/lug/2020	Sporting CP U23	Sporting B	-	- >
19/20	01/lug/2019	Sporting U19	Sporting CP U23	-	- >
18/19	01/lug/2018	Sporting U17	Sporting U19	-	- >
16/17	01/lug/2016	Real SC U15	Sporting U17	-	? >
15/16	01/gen/2016	Sporting Sub-15	Real SC U15	-	? >
14/15	01/lug/2014	Sporting Giov.	Sporting Sub-15	-	- >
Costo totale:					0

Figura 13, Trasferimenti Rodrigo Fernandes 2014-2022, (fonte: Transfermarkt.it).




Figura 14, Valore di mercato dal 2021 al 2023 di Rodrigo Fernandes, (fonte: Transfermarkt.it).

Marco Sousa Cruz è un giovanissimo giocatore portoghese nato il 23 febbraio 2004, il giovane sin dal suo inizio dilettantistico, avvenuto nella stagione 2016/2017, cresce le diverse categorie interne del Porto F.C., dal settore giovanile fino al Porto Under-19. Nel 2021 avviene lo scambio tra le due squadre portoghesi e Cruz viene preso dallo Sporting Under 19. A differenza di quanto visto con Fernandez, al momento della permuta non era prevista alcuna valutazione di mercato per il giovane. Ad oggi è un trequartista, con secondo ruolo quello di centrale di difesa, e

gioca per lo Sporting Under 23, ad oggi non è presente alcuna valutazione di mercato per Cruz.

TRASFERIMENTI						
Stagione	Data	Venditore	Acquirente	VdM	Costo	
22/23	01/lug/2022	  Sporting U19	  Sporting CP U23	-	-	>
21/22	31/ago/2021	  FC Porto U19	  Sporting U19	-	gratuito	>
20/21	01/lug/2020	  FC Porto U17	  FC Porto U19	-	-	>
19/20	01/lug/2019	  FC Porto U15	  FC Porto U17	-	-	>
16/17	01/gen/2017	  FC Porto G.	  FC Porto U15	-	-	>
Costo totale:					0	

Figura 15, Trasferimenti Marco Cruz 2016-2023, (fonte: Transfermark.it).

2.1.2. L'operazione di scambio tra i giocatori

Nel paragrafo precedente si è fatto brevemente cenno a due dei tre club più prestigiosi del Portogallo, nonché che a due giocatori i quali rispettivamente hanno abitato l'uno la casa dell'altro. Nell'agosto del 2021 avviene un'importante operazione di scambio alla pari tra lo Sporting Lisbona e il Porto che prevede la permuta dei giocatori Rodrigo Fernandes e Marco Cruz, l'operazione viene complessivamente valutata per circa euro 11 milioni. Nonostante la cospicua valutazione effettuata per i due giovani calciatori, la concretizzazione dell'operazione ha visto che nei bilanci delle rispettive società non siano venuti ad esistenza effetti a carattere economico patrimoniale. Tale condizione deriva, a detta delle società, da un'attenta e meticolosa osservazione di quanto riportato dal principio contabile internazionale IAS 38, precisamente dai paragrafi 45,46 e 47, in quanto le due società redigono il bilancio secondo gli *standard* internazionali. Il caso si incentra sull'interpretazione di quanto previsto, *in primis*, dal paragrafo 45: *“Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente ad uno scambio di attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo), a meno che.*

- a) *L'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale;*
- b) *Nel il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta ne quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente.*

*L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta*⁸⁵.

Il fair value stimato per l'operazione Fernandes-Cruz è pari ad euro 11 milioni, le due società nei loro bilanci, commentano quali sono state le motivazioni che hanno portato allo scambio alla pari con i valori di bilancio, piuttosto che con la considerazione del valore equo stimato. Per entrambi i club portoghesi, l'operazione è stata spinta da grandi motivazioni sportive, lo Sporting Lisbona nel proprio bilancio riporta: *“Nell'agosto 2021 lo Sporting SAD ha effettuato un'operazione per lo scambio del giocatore Rodrigo Fernandes con il giocatore Marco Cruz dell'FC Porto SAD, valutando questa operazione 11 milioni di euro. Nonostante l'operazione abbia una forte motivazione sportiva ed un valore ragionevole e duraturo per lo Sporting SAD, tale operazione non ha avuto alcun impatto sui risultati e sulle attività immateriali - rosa dello Sporting SAD risultante dall'interpretazione prevista dagli IFRS (principi contabili internazionali utilizzati dallo Sporting SAD), più specificatamente il Principio Contabile Internazionale 38 – Attività immateriali, il quale stabilisce che in caso di scambio di attività non monetarie, e nonostante il supporto del valore attribuito al calciatore ceduto, la rilevazione contabile deve essere misurata utilizzando il valore del saldo delle l'attività immateriale ceduta, nella fattispecie quella del calciatore Rodrigo Fernandes che, alla data dell'operazione, era pari a zero*⁸⁶.

Il Porto F.C., invece, sempre in merito all'operazione di permuta; riporta: *“Nelle operazioni di acquisizione e cessione di tessere dei giocatori con la stessa controparte, per le quali non esistono evidenze quantitative corroboranti, supportate da tecniche di valutazione, che consentano di dimostrare che il fair*

⁸⁵ IAS 38, p.45.

⁸⁶ Bilancio, rapporti e conti, risultati della stagione 2021-2022 Sporting Clube de Portugal.

value può essere misurato attendibilmente, i diritti sui “tessere” dei giocatori acquisiti i giocatori saranno valutati al valore contabile dei diritti sui “passaggio” dei giocatori ceduti, come previsto dai paragrafi 45-48 del Principio contabile internazionale 38 – Attività immateriali”⁸⁷.

Da quanto riportato dalle due società e dal paragrafo 45 dello IAS 38, è possibile constatare che i *club* riescono a determinare un valore teorico di mercato dell’operazione pari ad 11 milioni di euro, nonostante i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori dei due calciatori fossero iscritti, nei rispettivi bilanci, a zero. Lo IAS 38 prevede che la permuta degli *intangibles* possa essere rilevata al *fair value*, per poter procedere con ciò, l’operazione deve presentare sostanza commerciale ed il *fair value* deve essere stimato attendibilmente. Il punto sul quale soffermarsi è quello relativo alla stima attendibile del valore equo; le due società prevedono che nel momento in cui il valore teorico stimato per l’operazione, pari ad euro 11 milioni, non sia sorretto da alcuna evidenza quantitativa, nemmeno rispettata dai valori contabili di iscrizione e quello di mercato, il valore di iscrizione in bilancio dei calciatori, ormai scambiati, doveva essere quello contabile. Il paragrafo 47 riporta due condizioni imprescindibili, tali per cui il *fair value* possa essere definito stimato attendibilmente.

- a) La variabilità nell’intervallo di stime ragionevoli del *fair value* non è ampia per tale attività;
- b) Se la probabilità delle varie stime rientranti nell’intervallo possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del *fair value*.

Le società calcistiche, quindi, in mancanza del soddisfacimento dei requisiti previsti perché possa parlarsi di *fair value* stimato attendibilmente, al paragrafo 47, e in assenza del requisito previsto al punto b) del paragrafo 45, iscrivono in bilancio i diritti acquisiti al valore contabile delle rispettive attività trasferite, in entrambi i casi pari a zero.

⁸⁷ Bilancio, nota 2.5 “Scambio di Beni”, 2021/2022.

2.2. Il caso Juventus – Milan

2.2.1. Le società ed i calciatori

La Juventus F.C., da ora in poi anche più semplicemente Juve, è un'iconica e prestigiosissima squadra di calcio italiana, viene fondata a Tortino nel 1897. Il club bianconero vanta una grande storia calcistica caratterizzata, da sempre, da grandi vittorie sportive e pesanti sconfitte, non solo circoscritte allo sport giocato, la sua fama ha taratura mondiale, vantando oltre 400 milioni di fan. Dal 2001 è quotata in Borsa Italiana, redige quindi il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La Juve conta tra le sue teche oltre 70 trofei, tra cui:

- 1 Champions League;
- 1 Coppa dei campioni;
- 36 volte Campione d'Italia;
- 2 Supercoppe UEFA;
- 3 Coppe UEFA;
- 1 Coppe delle Coppe;
- 14 volte vincitrice della Coppa Italia;
- 9 Supercoppe italiane;
- 1 volta campione di serie B;
- 2 volte Campione del Mondo per club.

La Juventus primeggia tra le squadre italiane ed europee, molti sono i traguardi le gesta compiuti dalla società, portando in Italia alcuni tra i più grandi talenti mondiali del calcio moderno. La squadra torinese per decenni, ed ancora oggi, è al centro di operazioni, scandali ed indagini che vengono quotidianamente discusse dalla cronaca e dai *media*.

L'A. C. Milan, è uno dei più prestigiosi club calcistici del mondo, viene fondato a Milano nel 1899, è uno dei club più seguiti e amati dagli amanti del calcio di tutti i paesi, è la terza squadra di calcio ad esse più titolata al Mondo, seconda in Europa e prima in Italia. Il Milan ha una storia di tutto rispetto alle sue spalle, vive un periodo d'ora con la presidenza Berlusconi. Tra i molteplici trofei collezionati al Museo Mondo Milan, ricordiamo:

- 3 Champions League;
- 4 Coppe dei Campioni;
- 1 Coppa del Mondo per club;
- 19 volte Campione d'Italia;
- 5 Supercoppe UEFA;
- 2 Coppe delle Coppe;
- 5 Coppe Italia;
- 1 Supercoppa Italiana;
- 2 volte vincitrice del Campionato di serie B;
- 3 volte Campione del Mondo per club
- 1 Coppa Mitropa.

L'A.C. Milan non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ma adottando i principi contabili nazionali OIC.

Leonardo Bonucci è uno dei difensori centrali più importanti d'Italia, con una grande storia nel club bianconero. Nasce a Viterbo il 1 maggio del 1987, la sua carriera da professionista, che parte con l'acquisto da parte dell'under 19 dell'Inter, è molto frastagliata e soprattutto tumultuosa, finché non viene adottato dalla Juventus. Nella squadra di Torino, insieme a Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini ed Andrea Barzagli, forma la difesa più forte d'Europa per molte stagioni. Il valore più alto raggiunto per l'ingaggio del difensore centrale è pari a circa euro 45 milioni, per poi, dopo una sola stagione, ritornare alla Juventus, il suo valore attuale è pari ad euro 1,5 milioni.

TRASFERIMENTI					
Stagione	Data	Venditore	Acquirente	VdM	Costo
23/24	11/gen/2024	Union Berlino	Fenerbahce	1,50 mln €	gratuito >
23/24	01/set/2023	Juventus	Union Berlino	1,50 mln €	gratuito >
18/19	02/ago/2018	Milan	Juventus	35,00 mln €	35,00 mln € >
17/18	21/lug/2017	Juventus	Milan	45,00 mln €	42,00 mln € >
10/11	01/lug/2010	Bari	Juventus	8,00 mln €	15,50 mln € >
09/10	01/ago/2009	Genoa	Bari	400 mila €	10,50 mln € >
09/10	01/lug/2009	Inter	Genoa	400 mila €	4,00 mln € >
08/09	30/giu/2009	Pisa	Inter	400 mila €	Fine prestito >
08/09	25/gen/2009	Inter	Pisa	300 mila €	Prestito >
08/09	24/gen/2009	Treviso	Inter	300 mila €	Fine prestito >
07/08	01/lug/2007	Inter	Treviso	50 mila €	Prestito >
06/07	01/lug/2006	Inter U19	Inter	50 mila €	- >
05/06	01/lug/2005	Viterbese Aca.	Inter U19	-	40 mila € >
Costo totale:					107,04 mln €

Figura 16. Trasferimenti Leonardo Bonucci 2006-2023, (fonte: Transfermarkt.it)



Figura 17. Valore di mercato dal 2008 al 2023 di Leonardo Bonucci, (fonte: Transfermarkt.it).

Mattia Caldara è un difensore italiano, nato a Bergamo il 5 maggio 1994. La sua crescita calcistica professionale è tumultuosa e attraversa molti *club* differenti di varie parti del Paese, parte dalle giovanili della sua città d'origine, e dopo diversi scambi tra Juventus, Milan; Atalanta, Spezia e Venezia, ritorna al Milan. Nella stagione 2018/2019 viene scambiato con Leonardo Bonucci al Milan. Il suo valore di mercato ad oggi è pari a 1,20 milioni.



TRASFERIMENTI					
Stagione	Data	Venditore	Acquirente	VdM	Costo
22/23	30/giu/2023	 Spezia	 Milan	2,00 mln €	Fine prestito >
22/23	17/lug/2022	 Milan	 Spezia	3,50 mln €	Prestito >
21/22	30/giu/2022	 Venezia	 Milan	3,50 mln €	Fine prestito >
21/22	09/ago/2021	 Milan	 Venezia	5,00 mln €	Prestito >
20/21	30/giu/2021	 Atalanta	 Milan	5,00 mln €	Fine prestito >
19/20	12/gen/2020	 Milan	 Atalanta	16,00 mln €	Spesa prestito: 900 mila € >
18/19	02/ago/2018	 Juventus	 Milan	25,00 mln €	37,74 mln € >
17/18	30/giu/2018	 Atalanta	 Juventus	25,00 mln €	Fine prestito >
16/17	13/gen/2017	 Juventus	 Atalanta	8,00 mln €	Prestito >
16/17	12/gen/2017	 Atalanta	 Juventus	8,00 mln €	19,00 mln € >
15/16	30/giu/2016	 Cesena	 Atalanta	1,00 mln €	Fine prestito >
15/16	10/lug/2015	 Atalanta	 Cesena	400 mila €	Prestito >
14/15	30/giu/2015	 Trapani	 Atalanta	400 mila €	Fine prestito >
14/15	03/lug/2014	 Atalanta U19	 Trapani	50 mila €	Prestito >
11/12	01/lug/2011	 Atalanta Giov.	 Atalanta U19	-	- >
Costo totale:					57,64 mln €

Figura 18. Trasferimenti Mattia Caldara 2011-2023, (fonte: Transfermark.it).




Figura 19. Valore di mercato dal 2008 al 2023 di Leonardo Bonucci, (fonte: Transfermarkt.it).

2.2.2. L'operazione di scambio tra i calciatori

Nel luglio 2017 Leonardo Bonucci lascia la Juventus per diventare il nuovo centrale difensivo del Milan, l'operazione è stata molto discussa soprattutto per la molteplicità di motivi alla e del trasferimento; complessivamente questi motivi sono costati ai rossoneri ben complessivi euro 44 milioni (42 milioni per l'acquisto del difensore e quasi due milioni di oneri accessori, agenti sportivi).

Dopo circa dodici mesi, Leonardo Bonucci lascia i rossoneri per ritornare nella sua vecchia squadra. La Juventus e il Milan, nella stagione 2018/2019, implementano una notevole permuta tra due giocatori: il già menzionato Leonardo Bonucci e l'allora più giovane Mattia Caldara. L'operazione prende configurazione di scambio alla pari solo dopo diversi tentativi volti al voler instaurare un'operazione di acquisto e di cessione. Il valore dell'operazione che circola, in un primo momento tra i media, e successivamente diviene quello definitivo dell'operazione, è di auro 35 milioni.

In questo caso esposto è solo la Juventus a redigere il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre, il Milan redige il bilancio sotto "dettatura" dei principi contabili nazionali OIC; pertanto il caso sarà visto

maggiormente con gli occhi della Juve, e i dati economico – patrimoniali del Milan fungeranno da sponda nell’analisi. Partendo proprio da questi ultimi, si riporta:

Allegato n. 2

Prospetto delle variazioni dei Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

(valori in Euro)

1 ^a Squadra Italiani	Provenienza		Destinazione		Costo storico		
	Data acquisto	Società	Data cessione	Società	01.07.2018	Incrementi	Decrementi
Abate Ignazio	30/06/2009	Torino F.C.	—	—	5.475.000		
Antonelli Luca	02/02/2015	Genoa Cricket and F.C.	11/08/2018	Empoli F.C.	4.550.000		(4.550.000)
Bertolacci Andrea	01/07/2015	A.S. Roma	—	—	21.040.000		
Bonaventura Giacomo	01/09/2014	Atalanta B.C.	—	—	5.300.000		
Bonucci Leonardo	20/07/2017	Juventus F.C.	02/08/2018	F.C. Juventus	44.080.000		(44.080.000)
Borini Fabio	30/06/2017	Sunderland A.F.C.	—	—	5.524.411		
Calabria Davide	—	Settore giovanile	—	—	101.600		
Caldara Mattia	02/08/2018	Juventus F.C.	—	—	0	36.000.000	
Conti Andrea	07/07/2017	Atalanta B.C.	—	—	24.200.000		
Cutrone Patrick	—	Settore giovanile	—	—	3.000	750.000	
Donnarumma Antonio	11/07/2017	Asteras Tripolis F.C.	—	—	978.947		
Donnarumma Gianluigi	—	Settore giovanile	—	—	1.111.000		
Locatelli Manuel	—	Settore giovanile	13/08/2018	U.S. Sassuolo Calcio	275.000		(275.000)
Montolivo Riccardo	—	Giocatore svincolato	—	—	200.000		
Romagnoli Alessio	11/08/2015	A.S. Roma	—	—	25.250.000		
Totale 1^a Squadra Italiani					138.088.958	36.750.000	(48.905.000)

30.06.2019	Fondo ammortamento/Fondo Svalutazione				Valore Netto 30.06.2019	Effetti economici al 30.06.2019				Varie		Valore Netto 30.06.2019 Agenti Sportivi
	01.07.2018	Incrementi	Decrementi	30.06.2019		Amm.ti	Sva.L.	Minusv.	Plusv.	Età	Anni ctr. residui	
5.475.000	5.190.454	284.546		5.475.000	0	284.546			33	0,0	0	
0	4.550.000		(4.550.000)	0	0	0			32	-	0	
21.040.000	15.778.572	5.261.428		21.040.000	0	5.261.428			28	0,0	0	
5.300.000	3.611.110	844.446		4.455.556	844.446	844.446			30	1,0	66.667	
0	9.080.000		(9.080.000)	0	0	0			32	-	0	
5.524.411	1.841.470	1.841.472		3.682.942	1.841.469	1.841.472			28	1,0	0	
101.600	67.315	8.570		75.885	25.715	8.570			23	3,0	25.714	
36.000.000	0	7.200.000		7.200.000	28.800.000	7.200.000			25	4,0	800.000	
24.200.000	4.840.000	4.840.000		9.680.000	14.520.000	4.840.000			25	3,0	720.000	
753.000	3.000	150.000		153.000	600.000	150.000			21	4,0	600.000	
978.947	244.737	244.735		489.472	489.475	244.735			29	2,0	0	
1.111.000	749.874	120.376		870.250	240.750	120.376			20	2,0	222.817	
0	194.047		(194.047)	0	0	0		11.919.048	21	-	0	
200.000	142.858	57.142		200.000	0	57.142			34	0,0	0	
25.250.000	15.150.000	2.525.000		17.675.000	7.575.000	2.525.000			24	3,0	75.000	
125.933.958	61.443.437	23.377.715	(13.824.047)	70.997.105	54.936.853	23.377.715	0	0	11.919.048		2.510.198	

Figura 20. Prospetto delle variazioni dei Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, calciatori italiani, (fonte: Bilancio A.C. Milan 2018/2019).

I prospetti riportati ci consentono di capire l’evoluzione dell’operazione, per semplicità vengono evidenziati in rosa i valore relativi a Leonardo Bonucci e in blu quelli relativi a Mattia Caldara.

Nella stagione 2018/2019, Leonardo Bonucci presenta un valore contabile ancora pari a quello di acquisto ossia di euro 44.080.000,00, ed una quota di ammortamento pari ad euro 9.080.000,00. Il valore netto contabile del giocatore nella stagione è quello dato dalla differenza tra i due valori sopra riportati, quindi euro 35.000.000; il Milan quindi, a prescindere che si tratti di una redazione di bilancio secondo gli IAS/IFRS o gli OIC, non realizza alcuna plusvalenza, visto e considerato che il

valore con il quale l'operazione di permuta si configura è quello di euro 35.000.000,00. Il Milan, quindi, non ci guadagna e non ci perde, con l'operazione messa in piedi, tuttavia il valore sembra essere coerente, nonché identico, oltre che al valore contabile, anche al valore della quotazione di mercato data da Transfermarkt⁸⁸.

Per quanto riguarda, invece, la Juventus, vengono di seguito riportati i seguenti prospetti:

importi in migliaia di Euro	Società controparte	Prezzo	Valore diritto IFRS (oneri e premi inclusi)	Anni contratto
Calciatore				
Acquisizioni definitive				
Bonucci Leonardo	AC Milan	35.000	34.946	5
Can Emre	Liverpool FC	- (a)	15.861	4
Cavaco Cancelo Joao Pedro	Valencia Club de Futbol	40.440	39.694	5
Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo	Real Madrid Club de Futbol	100.000	115.822 (b)	4
Emmanuelo Simone	Atalanta BC	1.000 (c)	1.020	3
Favilli Andrea	Ascoli Picchio FC	7.500 (c)	7.653	5
Frederiksen Nikolai Baden	FC Nordsjaelland	1.250 (c)	1.340	4
Gerbi Erik	Pro Vercelli 1892 FC	1.450 (c)	1.552	5
Israel Wibmer Franco	Club Nacional de Football	1.800 (c)	2.220	5
Magnani Giangiacomo	AC Perugia Calcio	5.000	4.876	5
Masciangelo Edoardo	Lugano FC	1.000 (c)	1.049	4
Mavididi Stephi Alvaro	The Arsenal FC	1.053 (c)	1.455	4
Moreno Taboada Pablo	Barcelona FC	1.000 (c)	1.000	3
Olivieri Marco	Empoli FC	2.400 (c)	2.340	5
Peeters Daouda	UC Sampdoria	4.000 (c)	3.955	4
Pellegrini Luca	AS Roma	22.000	21.478	4
Perin Mattia	Genoa Cricket and FC	12.000 (d)	14.224	4
Ranocchia Filippo	Perugia Calcio AC	500 (c)	640	3
Spinazzola Leonardo	Atalanta BC	3.500	3.413	4
Toure Idrissa	SW Werder Bremen	1.300	1.293	4
Vlasenko Nikita	Lugano FC	1.800 (c)	1.779	3
Zanimacchia Luca	Genoa Cricket and FC	4.000 (c)	4.054	5
Altri investimenti/incrementi (e)			11.744	
Totale investimenti			293.408	

Figura 21. Acquisizioni definitive Juventus stagione 2018/2019. Fonte: Bilancio Juventus 2018/2019

⁸⁸ Figura 16. Trasferimenti Leonardo Bonucci 2006-2023, Fonte: Transfermark.it

importi in migliaia di Euro	Società controparte	Prezzo	Prezzo attualizzato	Valore netto contabile	Contributo di solidarietà	Plusv. (minusv.)
Cessioni definitive						
Andersson Erik Mattias	Olympique des Alpes	4.000	3.910	132	-	3.778
Audero Mulyadi Emil	UC Sampdoria	20.000	19.100	107	-	18.993
Caldara Mattia	AC Milan	35.000	34.546	12.964	-	21.582
Cerri Alberto	Cagliari Calcio	9.000	8.720	643	-	8.077
El Mouttaqui Benatia Medhi Amine	Al Duhail Sports Club	8.000	8.000	7.800 (b)	200	-
Emmanuelo Simone	Pro Vercelli 1892 FC	950	934	850	-	84
Favilli Andrea	Genoa Cricket and FC	7.000	6.617	6.617 (c)	-	-
Macek Roman	FC Lugano	1.800	1.782	109	39	1.634
Magnani Giangiacomo	U.S. Sassuolo Calcio	5.000	4.901	4.876	-	-
Mandragora Rolando	Udinese Calcio	20.000	18.987	5.325	-	13.662
Marrone Luca	Hellas Verona	450	443	732	-	(289)
Oliveira Da Silva Rogerio	US Sassuolo Calcio	6.000	5.790	2.295	-	3.495
Orsolini Riccardo	Bologna FC 1909	15.000	14.621	3.572	-	11.049
Pinelli Matteo	US Sassuolo Calcio	1.875	1.809	-	-	1.809
Spinazzola Leonardo	AS Roma	29.500	28.755	2.857	-	25.898
Sturaro Stefano	Genoa Cricket and FC	18.000	17.183	3.568	-	13.615
Tello Munoz Andres Felipe	Benevento Calcio	2.500	2.439	545	-	1.894
Altri disinvestimenti			2.195	760	26	1.409
Totale disinvestimenti (netti)			180.732	53.752	265	126.690

Figura 22. Cessioni definitive Juventus stagione 2018/2019. Fonte: Bilancio Juventus 2018/2019

Come risulta evidente da bilancio, la Juventus, con l'operazione di scambio tra i due *club* e i due giocatori, realizza una notevole plusvalenza, ossia di euro 21.582 milioni. Il valore netto contabile, e quindi, il valore di iscrizione in bilancio dei diritti sportivi relativi a Mattia Caldara è pari ad euro 12.964 milioni, mentre il valore di mercato stimato per la stagione 2018/2019 è di euro 25 milioni⁸⁹. Nel corso del lavoro, al momento del confronto e delle considerazioni sull'analisi effettuata, si proverà a dare una spiegazione tecnica e teorica sulle motivazioni che portano alla "disparità" dell'operazione, considerando che, anche per i non esperti di calcio, Bonucci tutti almeno una volta lo hanno sentito nominare, ma Caldara?

⁸⁹ Figura 18. Trasferimenti Mattia Caldara 2011-2023, Fonte: Transfermark.it

2.3. Il caso Juventus – Barcellona

2.3.1. Le società ed i calciatori

Il F.C. Barcellona, da ora in poi Barcellona, fondato nel 1899, è un importantissimo *club* calcistico spagnolo, precisamente catalano, di fama mondiale notevole, considerando i suoi complessivi 450 milioni di *fan*. Nota è la grande rivalità dei *blaugrana* con i *blancos* del Real Madrid, altro collo calcistico spagnolo e mondiale. Il Barcellona ha ospitato alcuni dei più grandi calciatori della storia del calcio, tra cui: Diego Armando Maradona, Lionel Messi e Johan Cruyff. La squadra vanta al suo attivo più di 70 trofei, tra cui:

- 4 Champions League;
- 1 Coppa dei Campioni;
- 3 Coppe del Mondo per club,
- 27 volte campione di Spagna;
- 5 Supercoppe UEFA;
- 4 Coppe delle Coppe
- 31 Coppe del Rey;
- 14 Supercoppe spagnole;
- 3 volte vincitrice della Coppa delle Fiere;
- 9 Coppe Catalunya;
- 3 Coppe Eva Duarte.

La società non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, pertanto ai fini dell'analisi condotta, i numero del Barcellona saranno di sostegno al lavoro portato avanti, ci si soffermerà, quindi, maggiormente sulle contabilizzazioni delle Juventus.

Miralem Pjanić è un calciatore bosniaco dalla cittadinanza lussemburghese, nato il 2 aprile 1990, centrocampista, riuscendo anche a coprire il ruolo di mediano. Pjanić cresce calcisticamente con il calcio francese, giocando per la prima e seconda squadra del Metz, per poi avere un primo contratto da professionista con il Lione. Oltre i campionati francesi, il bosniaco, gioca i campionati italiani, con la Roma e la Juve, e quelli spagnoli con il Barcellona. Attualmente milita nei campionati degli

Emirati Arabi. Molti sono stati i trasferimenti e gli ingaggi di Pjanić, il più consistente è quello tra Juventus e Barcellona, avvenuto come operazione di scambio, il valore attuale del giocatore è pari a circa euro 5 milioni.

TRASFERIMENTI					
Stagione	Data	Venditore	Acquirente	VdM	Costo
22/23	07/set/2022	Barcellona	Sharjah FC	9,50 mln €	gratuito >
21/22	30/giu/2022	Besiktas	Barcellona	9,50 mln €	Fine prestito >
21/22	02/set/2021	Barcellona	Besiktas	20,00 mln €	Prestito >
20/21	01/set/2020	Juventus	Barcellona	45,00 mln €	60,00 mln € >
16/17	01/lug/2016	Roma	Juventus	35,00 mln €	32,00 mln € >
11/12	31/ago/2011	Olymp. Lione	Roma	9,00 mln €	11,00 mln € >
07/08	06/giu/2008	Metz	Olymp. Lione	5,50 mln €	7,50 mln € >
07/08	01/lug/2007	FC Metz B	Metz	-	- >
06/07	01/lug/2006	Metz Giovanili	FC Metz B	-	- >
04/05	01/lug/2004	Schiffange U19	Metz Giovanili	-	gratuito >
Costo totale:					110,50 mln €

Figura 23. Trasferimenti Miralem Pjanić 2004-2023, (fonte: Transfermarkt.it).




Figura 24. Valore di mercato dal 2008 al 2023 di Miralem Pjanić, (fonte: Transfermarkt.it).

Arthur Melo è l'attuale centrocampista centrale della Fiorentina, nasce in Brasile il 12 agosto 1996. Inizia la sua carriera calcistica nel Cremio, squadra brasiliana, giocando nelle sue giovanili, nella squadra di serie B e in prima squadra. Arthur realizza il sogno del calcio, molto giovane viene reclutato dal Barcellona, da lì in poi iniziano i diversi trasferimenti del calciatore in prestigiosi club europei. Il giovane ha avuto ha raggiunto l'apice delle carriera e delle valutazioni di mercato,

nella stagione 2020/2021, anno in cui avviene lo scambio con la Juventus, questo, facendo fede ai dati di mercato, il valore attuale del giocatore è di circa euro 15 milioni.

TRASFERIMENTI					
Stagione	Data	Venditore	Acquirente	VdM	Costo
Prossimi trasferimenti					
23/24	30/giu/2024	Fiorentina	Juventus	15,00 mln €	Fine prestito >
Carriera					
23/24	22/lug/2023	Juventus	Fiorentina	15,00 mln €	Spesa prestito: 2,00 mln € >
22/23	30/giu/2023	Liverpool	Juventus	15,00 mln €	Fine prestito >
22/23	01/set/2022	Juventus	Liverpool	18,00 mln €	Spesa prestito: 4,50 mln € >
20/21	01/set/2020	Barcellona	Juventus	56,00 mln €	80,60 mln € >
18/19	09/lug/2018	Grêmio	Barcellona	30,00 mln €	31,00 mln € >
16/17	01/gen/2017	Grêmio B	Grêmio	100 mila €	- >
14/15	01/gen/2015	Grêmio U20	Grêmio B	-	- >
				Costo totale:	118,10 mln €

Figura 25. Trasferimenti Arthur Melo 2014-2023, (fonte: Transfermark.it).



Figura 26. Valore di mercato dal 2016 al 2023 di Arthur Melo, (fonte: Transfermarkt.it).

2.3.2. L'operazione di scambio tra i calciatori

L'operazione riguardante lo scambio tra Juventus e Barcellona, ad oggetto Miralem Pjanić e Arthur Melo, è stata una delle operazioni più discusse ed esaminate degli ultimi anni, nonché fiaccola sempre accesa dell'inchiesta "Prisma"⁹⁰. L'operazione suscita un immenso scalpore tra le autorità, professionisti e tifosi, per la determinazione del valore dei giocatori, da parte dei rispettivi club, per l'implementazione definitiva della compravendita. Ancor prima di parlare dei numeri caratterizzanti l'operazione, è opportuno riportare quanto, a seguito di un'intercettazione telefonica tra i *partner* di EY (*Ernest Young*) è in possesso degli inquirenti; i *partner* della società con sede in Spagna che si occupavano della revisione dei *blougrana*, avvisano i colleghi italiani con quanto riportato: *"le operazioni di compravendita incrociata di giocatori devono essere considerate una permuta, con la conseguente applicazione dei relativi principi contabili, e non uno scambio, altrimenti la realizzazione delle plusvalenze rischia di sfociare in una manipolazione di valori e in una frode"*. Come mai questo consiglio così specifico tra i *partner* del gigante mondiale della consulenza?

La Juventus ed il Barcellona a fine giugno 2020, formalizzano definitivamente lo scambio tra Miralem Pjanić e Arthur Melo, l'operazione è stata molto discussa e anche rimandata nei mesi, l'ultima parola spettava proprio ai calciatori. Il 29 giugno 2020 lo scambio avviene, non come permuta, ma come operazione di compravendita tra le due società calcistiche; la Juventus acquista Arthur per euro 72 milioni, dal Barcellona, più eventuale bonus di euro 10 milioni in base a quanto previsto dal contratto quinquennale stipulato. Dopo qualche ora viene ufficializzato l'acquisto da parte del Barcellona, dalla stessa Juve, di Pjanić che si aggiudica il

⁹⁰ Nel maggio del 2021 parte l'inchiesta Prisma con l'inizio dalle indagini della Procura di Torino, le cui basi sono date dalle indagini della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e della COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche della FIGC. Ad oggetto dell'inchiesta vi sono n. 62 operazioni di mercato che vengono ritenute sospette, di cui ben n. 42 hanno come parte la Juventus. La maggioranza delle operazioni prese in considerazione riguarda le c.d. operazioni a specchio, le quali prevedono contropartite tra le società, poche o inesistenti movimentazioni di denaro, caratterizzati dalla determinazione di notevoli effetti positivi nei bilanci delle società parti attrici dell'operazione. Nell'inchiesta Prisma rientrano, successivamente, la diversa regolamentazione degli stipendi, la c.d. "Manovra stipendi", come conseguenza della pandemia mondiale Covid-19.

bosniaco per euro 60 milioni più euro 5 milioni di bonus per quanto previsto al contratto pluriennale. Visti i valori della trattativa, la Juventus dovrà aggiungere circa euro 10 milioni per l'acquisto del brasiliano, al fine di rientrare nei numeri generatisi con l'operazione.

Anche in questo caso, solo la Juventus redige il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre il Barcellona ai sensi dei principi contabili nazionali spagnoli, a tal proposito saranno presi in considerazione i prospetti del bilancio dei bianconeri, al fine di avere evidenza numerica dell'operazione.

Importi in migliaia di Euro

Calciatore	Società controparte	Prezzo	Valore diritto IFRS (oneri e premi inclusi)	Anni contratto
Acquisizioni definitive				
Barrenechea Enzo Alan Tomas	Olympique des Alpes FC Sion	2.500 (a)	4.870	4,5
Brunori Matteo Luigi	Delfino Pescara 1936	2.850 (a)	2.930	4,5
Correia Andrade Sanches Felix Alexandre	Manchester City FC	10.509	10.834	5
Cotter Yannick	Olympique des Alpes FC Sion	4.912 (a)	4.878	4,5
Da Silva Danilo Luiz	Manchester City FC	37.000	37.213	5
De Ligt Matthijs	Amsterdamsche Football Club Ajax	75.000	85.701	5
De Oliveira Andrade Wesley David	Hellas Verona FC	1.520	1.507	2,5
Demiral Merih	US Sassuolo Calcio	18.000	19.502	5
Frabotta Gianluca	Bologna FC 1909	2.600 (a)	2.541	4
Gori Stefano	AC Pisa 1909	3.200	3.239	4
Han Kwang Song	Cagliari Calcio	3.500 (a)	3.900	5
Kulusevski Dejan	Atalanta BC	35.000 (b)	35.438	4,5
Marques Mendez Alejandro Jose	FC Barcelona	8.200	8.067	4,5
Minelli Alessandro	Parma Calcio 1913	2.910	2.894	4,5
Mota Carvalho Dany	Virtus Entella	1.800 (a)	1.912	4
Mulè Erasmo	UC Sampdoria	3.500 (a)	3.458	4
Rabiot Adrien	-	- (c)	1.481	4
Ramos De Oliveira Melo Arthur Henrique	FC Barcellona	72.000 (d)	71.620	5
Ramsey Aaron James	-	- (c)	3.650	4
Romero Cristian	Genoa Cricket and FC	26.000 (e)	28.310	5
Vrioni Giacomo	UC Sampdoria	4.000 (a)	3.948	4,5
Altri investimenti/incrementi (d)			11.574	
Totale investimenti			349.467	

- (a) Il valore di acquisto potrà incrementarsi a seguito del raggiungimento alle società cedenti di eventuali componenti aggiuntive al verificarsi di determinate condizioni di cui € 2,6 milioni già maturati.
- (b) Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.
- (c) Calciatore a fine contratto. Il valore del diritto comprende gli oneri accessori.
- (d) **Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 10 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.**
- (e) Juventus ha sottoscritto con il Genoa un accordo per la cessione a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore con premi a favore del Genoa per massimi € 5,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, di cui € 2 milioni già maturati
- (f) Includono la capitalizzazione dei premi legati ai risultati sportivi riconosciuti alle società cedenti su calciatori acquistati nelle precedenti Campagne Trasferimenti ed oneri accessori capitalizzabili.

Figura 27. Acquisizioni definitive Juventus 2019/2020, (fonte: Bilancio Juventus 2019/2020).

La Juventus conclude l'acquisto Arthur con gran parte del valore proveniente dalla cessione di Pjanić, allo stesso Barcellona, per poi “raggiungere il valore di parità” con un esborso finanziario di circa euro 10 milioni.

Importi in migliaia di Euro

Calciatore	Società controparte	Prezzo	Prezzo attualizzato	Valore netto contabile	Contributo di solidarietà	Plusv. (minusv.)
Cessioni definitive						
Bandeira da Fonseca Rafael Alexandre	Amiens Sporting Club	1.500	1.487	26	23	1.438
Cavaco Cancelo Joan Pedro	Manchester City FC	65.000	63.792	31.755	1.595	30.442
Can Emre	Borussia Dortmund GmbH	26.000 (a)	25.232	9.913	650	14.669
Francofonte Nicolò	UC Sampdoria	1.700 (b)	1.656	82	-	1.574
Gerbi Erik	UC Sampdoria	1.300 (b)	1.266	1.266	-	-
Hang Kwang Song	Al Duhail Sports Club	7.000	7.000	3.633	251	3.116
Kean Moise	Everton Football Club	27.500 (c)	27.190	-	113	27.077
Lanini Erik	Parma Calcio 1913	2.385 (b)	2.366	136	27	2.203
Loria Leonardo	AC Pisa 1909	2.508 (d)	2.473	-	-	2.473
Mancuso Leonardo	Empoli FC	4.500	4.390	1.118	-	3.272
Mandzukic Mario	Al Duhail Sports Club	-	- (e)	-	-	-
Masciangelo Edoardo	Delfino Pescara 1936	2.336 (b)	2.295	765	-	1.530
Mavididi Stephy Alvaro	SA Dijon FCO	6.250	6.098	836	242	5.020
Moreno Taboada Pablo	Manchester City FC	10.000	10.000	500	-	9.500
Mota Carvalho Dany	AC Monza	4.500	4.385	1.585	-	2.800
Muratore Simone	Atalanta BC	7.036 (d)	6.709	44	-	6.665
Pereira da Silva Matheus	FC Barcellona	8.000	7.866	1.468	268	6.130
Pjanic Miralem	FC Barcellona	62.996 (d)	60.842 *	14.228	2.892	43.722
Sene Mamadou Kaly	FC Basel 1893	4.000	3.958	8	41	3.909
Stoppa Matteo	UC Sampdoria	1.000 (b)	974	852	-	122
Altri disinvestimenti			1.265	396	-	869
Totale disinvestimenti (netti)			241.244	68.611	6.102	166.531

(a) Il valore comprende il provento della cessione temporanea pari a € 1 milione.

(b) Il valore di cessione potrà incrementarsi a seguito del riconoscimento da parte delle società acquirenti di eventuali componenti aggiuntive al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.

(c) Il valore di cessione potrà incrementarsi di ulteriori € 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.

(d) Il valore contrattuale include la quota della temporanea.

(e) L'operazione di cessione, perfezionata il 2 gennaio 2020, ha comportato la svalutazione integrale del valore di carico del diritto (€ 4.267 migliaia) al 31 dicembre 2019.

Figura 28. Cessioni definitive Juventus 2019/2020, (fonte: Bilancio Juventus 2019/2020).

La Juventus vende al Barcellona Pjanic per euro 60 milioni, al netto di oneri accessori. Il valore contabile del bosniaco nel bilancio bianco nero è pari a euro 14 milioni, mentre il valore di mercato, stimato per la stagione, è orientativamente pari a euro 45 milioni⁹¹, la società genera una plusvalenza, al netto degli oneri accessori, pari ad euro 40.726.000.

L'operazione viene effettuata come due singole operazioni distinte e ravvicinate tra loro, gli inquirenti ritengono che tale operazione debba configurarsi come una permuta e non come un acquisto e poi una successiva cessione, in quanto le tempistiche siano eccessivamente ristrette, si parla di alcune ore di differenza riguardo l'ufficializzazione dell'operazione) e le operazioni incrociate tra due club i cui valori di scambio si aggirino in uno stesso intervallo, anche con l'integrazione di un esborso monetario, devono essere trattate come permutate. Quanto previsto dagli inquirenti viene rafforzato da un'ulteriore intercettazione dei partner di EY della sede italiana, intenti a discuter di una certa mail, mandata dai colleghi spagnoli, nella quale veniva percepita una grande preoccupazione: “E' preoccupato

⁹¹ Figura 23. Trasferimenti Miralem Pjanic 2004-2023, Fonte: Transfermarkt.it

per lo scambio e il tema è come determinare il fair value e come si diceva non c'è un cavolo da determinare, per cui diremo: sono transazioni tra terze parti indipendenti, così come altre avvenute in passato; ci sono poi 4-5 siti specializzati che censiscono il valore dei calciatori”.

Il punto in questo caso sta nel fatto che, così come previsto dallo IAS 38, un permuta dovrebbe essere rilevata al *fair value*, se e sempre che lo stesso sia valutabile attendibilmente e l'operazione presenti sostanza commerciale. La difficoltà potrebbe essere riscontrata, sotto questo punto di vista, nella determinazione del valore equo di un calciatore, così come già trattato nel paragrafo 1.3. Del medesimo capitolo “La valutazione dei calciatori”.

3. Permuta al valore contabile o al *fair value*?

I primi due casi considerati, caso Sporting Lisbona – Porto e Juventus – Milan, sono configurati e posti in essere quali permutate, trattando uno scambio di giocatori alla pari, senza alcun tipo di esborso finanziario. Al fine di poter confrontare al meglio i casi, e per poter in un secondo momento trarre delle conclusioni dalla loro comparazione, vengono considerate sei variabili differenti sulle quale soffermarsi:

- 1) L'età del giocatore al momento dell'operazione;
- 2) Il confronto tra il valore di realizzo dell'operazione ed il valore contabile del giocatore iscritto a bilancio;
- 3) Il confronto tra il valore di realizzo dell'operazione ed il valore di mercato;
- 4) Il numero delle stagioni sportive giocate dal professionista con la stessa squadra, prima dello scambio;
- 5) Andamento del valore di mercato nell'esercizio precedente alla realizzazione dell'operazione;
- 6) Andamento del valore di mercato nell'esercizio successivo alla realizzazione dell'operazione.

Per tutti e quattro i giocatori viene composta una scheda di sintesi riguardanti una le sei variabili appena elencate;

Rodrigo Fernandes	
Età al momento dell'operazione	20
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 11 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 0
Valore contabile	0
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 11 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 0
Valore di mercato	800 mila euro
Stagioni sportive giocate con la squadra alienante	7 stagioni (2014/2021)
Andamento del valore di mercato precedente all'operazione	Dal 2014 al 2020 il valore di mercato del giocatore è sempre stato pari a 0
Andamento del valore di mercato successivo all'operazione	Nella stagione successiva a quella della permuta, il valore di mercato del calciatore risulta pari a circa 1 milione di euro

Figura 29. Scheda delle variabili analisi giocatore, Rodrigo Fenandes. (fonte: elaborazione personale dati calciatore).

Marco Cruz	
Età al momento dell'operazione	17
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 11 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 0
Valore contabile	0
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 11 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 0
Valore di mercato	0
Stagioni sportive giocate con la squadra alienante	4 stagioni (2016/2021)
Andamento del valore di mercato precedente all'operazione	Dal 2014 al 2020 il valore di mercato del giocatore è sempre stato pari a 0
Andamento del valore di mercato successivo all'operazione	0

Figura 30. Scheda delle variabili analisi giocatore, Marco Cruz, (fonte: elaborazione personale dati calciatore).

Leonardo Bonucci	
Età al momento dell'operazione	31
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 35 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 35 milioni di euro
Valore contabile	35 milioni di euro
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 35 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 35 milioni di euro
Valore di mercato	35 milioni di euro
Stagioni sportive giocate con la squadra alienante	7 stagioni (2011/2018)
Andamento del valore di mercato precedente all'operazione	Dal 2011 al 2017 il giocatore gioca nella Juventus e vede salire il suo valore di mercato da 8 milioni di euro a 45 milioni
Andamento del valore di mercato successivo all'operazione	Con il ritorno in Juventus, il valore di mercato del giocatore inizia a calare dallastagione successiva, 28 milioni di euro

Figura 31. Scheda delle variabili analisi giocatore, Leonardo Bonucci, (fonte: elaborazione personale dati calciatore).

Mattia Caldara	
Età al momento dell'operazione	24
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 35 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 35 milioni di euro
Valore contabile	circa 13 milioni di euro
Valore di realizzo operazione	Valore teorico dell'operazione: 35 milioni di euro Valore effettivo dell'operazione: 35 milioni di euro
Valore di mercato	25 milioni di euro
Stagioni sportive giocate con la squadra alienante	1 stagione (2017/2018) , viene poi dato in prestito prima dell'operazione in questione
Andamento del valore di mercato precedente all'operazione	25 milioni di euro , nella stagione precedente a quello dell'operazione
Andamento del valore di mercato successivo all'operazione	16 milioni di euro , nella stagione successiva a quella dell'operazione

Figura 32. Scheda delle variabili analisi calciatore, Mattia Caldara, (fonte: elaborazione personale dati calciatore).

Nel considerare l'operazione Sporting – Porto, la valutazione effettuata dalle due squadre, in relazione al valore dei giocatori, era notevole, ciò avrebbe consentito di portare ad esistenza e di iscrivere nei loro bilanci una consistente plusvalenza di circa euro 11 milioni. Tuttavia, considerando le quotazioni ante e post l'operazione di permuta, una mancata realizzazione dello scambio per un valore di euro 11 milioni sembra essere stata l'alternativa corretta da aver intrapreso.

Per quanto riguarda invece la permuta relativa all'operazione Juventus - Milan, sembra aver avuto un doppio effetto. Il primo, relativo a Leonardo Bonucci, in quanto, la sua valutazione sembra essere stata impeccabile ed estremamente conforme rispetto il valore contabile ed il valore di mercato stimato dal sito tedesco, ricordando che l'operazione di permuta avviene per un valore totale di euro 35 milioni, il valore di mercato dell'ex rossonero ed il suo valore contabile presentano esattamente lo stesso valore. Il secondo effetto, invece, relativo a Mattia Caldara, dimostra una "normale situazione" che generalmente si presenta nelle operazioni tra i giocatori, ossia un valore di realizzo dello scambio superiore sia al valore ante che post dell'operazione, quindi, un valore superiore rispetto quello che il mercato, in due momenti differenti, prevedeva:




Figura 33. Confronto dei quattro giocatori (Fernandes, Cruz, Bonucci e Caldara), rispetto ai valore di mercator ante e post permuta e il valore di realizzo dell'operazione.

Focalizzandoci unicamente sulla comparazione, per i quattro giocatori, del valore da essi rappresentato in tre momenti temporali differenti:

- Prima della permuta;
- Al momento della permuta;
- Dopo la permuta.

Quella di Marco Cruz, sembra essere stata, anche più che nel caso di Bonucci, la valutazione più esatta, in quanto ad un valore contabile di iscrizione in bilancio della squadra alienante, pari a zero, si ha optato per un realizzo dell'operazione dello stesso valore. La riprova della correttezza della valutazione, viene data dall'assenza/impossibilità di effettuare una stima in merito al valore di mercato, o meglio, il giovane giocatore presenta ancora, dopo l'operazione, un valore irrisorio di mercato.

La valutazione Bonucci, così come accennato precedentemente, sembra avere un grande fondamento, il difensore, al momento della valutazione, prevede un valore contabile iscritto a bilancio del Milan pari ad euro 35 milioni, al netto dell'ammortamento⁹². La diminuzione del valore post permuta scende

⁹² Figura 20. Prospetto delle variazioni dei Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, calciatori italiani. Fonte: Bilancio A.C. Milan 2018/2019

notevolmente, questa riduzione, tuttavia, deve tenere in considerazione dinamiche relative al mondo del calcio. Innanzitutto un anno più che porta il giocatore all'età di 32 anni ed il clamoroso doppio passaggio nelle due *big* squadre italiane avvenuto nel giro di una stagione.

Le parti dei due diversi scambi, appena realizzati, presentano grande convergenza e attinenza rispetto le dinamiche di mercato, soprattutto quelle che, in prospettiva, avrebbero confermato la realtà dei numeri in gioco. Per quanto riguarda, invece, i giocatori Fernandes e Cladara, le valutazioni, anche se in senso contrario, sembrano non aver ben considerato la prospettiva del valore futuro dei professionisti.

Nel caso di Rodrigo Fernandes la concretizzazione del valore dell'operazione pari a zero, porta a due effetti: innanzitutto, ad una mancata realizzazione di una plusvalenza per la società, ed in parte anche ad una ipotetica riduzione del valore di mercato del giocatore. Si pensi di effettuare uno scambio, a valore nullo, di due *asset*, uno dei quali si pensa possa avere un valore di euro 800 mila e l'altro, invece, valore pari a zero. In un certo senso non si avrà un aumento di valore teorico del bene con valore zero, ma una riduzione del valore di mercato dell'*asset* con valore più alto.

Per quanto riguarda, infine, lo scambio con controparte Mattia Caldara, la valutazione tende a non rispecchiare il valore di mercato del giocatore prima e dopo l'operazione. Si parta innanzitutto dalla condizione secondo cui sempre e solo a posteriori è possibile dire se una determinata operazione abbia rispecchiato la realtà o meno. Il caso di specie è vero prevede una valutazione dell'operazione più alta della realtà, ma come trattato nei paragrafi precedenti, la valutazione di un giocatore non è semplice, né tantomeno sempre esatta.

Tra le casistiche presentate intercorrono delle differenze date da un comportamento differente di alcune delle variabili esaminate nei campioni. Innanzitutto, è constatabile che all'aumentare dell'esperienza calcistica del calciatore, la valutazione del valore di mercato e di realizzo dell'operazione è più facile, questo alla luce delle ormai conclamate capacità del professionista, che consentono di avere una base solida per la valutazione. Per un giovane calciatore è difficile definire e

prevedere il valore di mercato e soprattutto se effettivamente si affermerà nel mondo del calcio professionistico.

Altra variabile importante è legata alla valutazione delle configurazioni di valore del calciatore è quella relativa al numero di stagioni giocate nella stessa squadra. Uno calciatore che per anni gioca nella stessa squadra, riesce meglio ad affermare il valore del suo talento. Se, invece, i cambi di club sono all'ordine del giorno, il valore non riesce mai ad essere pienamente stabilito, in quanto intervengono, anche, variabili proprie del mondo del calcio, come ad esempio il doversi abituare e adattarsi alla società e al gioco della rosa.

In linea di massima, il valore contabile, con cui il giocatore è iscritto a bilancio, è una base solida e quanto più coerente con il valore di realizzo delle operazioni. Ad eccezione di Mattia Caldara, il valore contabile dei tre giocatori rimanenti del campione, ha determinato la stima del valore di realizzo, nel caso dello Sporting – Porto, molto probabilmente, per una maggiore prudenza e sicurezza nella valutazione; nel caso della stima di Leonardo Bonucci, invece, ad una carriera ormai sempre più vicina alla fine è bene rifarsi a numeri “veri e reali” piuttosto che a quelli frutto di una stima e basati sulle potenzialità.

Le due operazioni dimostrano come la sicurezza assoluta della valutazione del calciatore non sia esatta in entrambi i casi; nel caso Sporting-Porto la valutazione di Cruz si può dire sia quasi perfetta, ma la stima di Fernandes porta al mancato guadagno di valore sia per la società alienante che per il giocatore stesso. Nel caso, di Juventus – Milan, invece, la valutazione relativa a Leonardo Bonucci è conforme alle diverse configurazioni di valore del caso, per Mattia Caldara, però, la valutazione lascia a desiderare, non si trova fondamento rispetto al valore contabile e al valore di mercato del momento. La valutazione al costo storico si traduce nella scelta della prudenza, piuttosto che nel “rischio” di una valutazione errata. La valutazione al valore contabile di un'operazione di permuta, specificamente nel caso di giocatori di calcio, risulta essere la più opportuna quando i professionisti siano agli albori della loro carriera, e quando il loro “nome” non risulti essere così pesante come quello degli altri giocatori del momento. Valutare sempre al costo storico non può essere un'alternativa sostenibile sia per il settore sportivo, che per l'economia

più in generale. La valutazione al *fair value*, non deve essere accantonata, in quanto produttrice di effetti positivi sia per le società che per i calciatori, sempre se la stima dello stesso è effettuata attendibilmente e su dati solidi ed il più certi possibile. Nel caso di permuta dei giocatori una valutazione al valore equo deve essere intrapresa quando i professionisti siano ormai affermati, con ancora grande potenziale e con qualche stagione sportiva giocata nello stesso club.

Si continuerà sempre a sentire di valutazioni sbagliate il cui intento e fine ultimo era solo quello di realizzare delle assurde plusvalenze per gonfiare i bilanci delle squadre; dovrà sempre tenersi in considerazione l'enorme difficoltà con cui bisogna fare i conti al momento delle valutazioni dei calciatori, e che è sempre facile commentare ed emettere sentenza dopo aver valutato.

4. Permuta di giocatori o operazioni separate di compravendita?

Quotidianamente nel settore del calcio professionistico si sente parlare della contestazione di “dubbie” operazioni di compravendita di giocatori, che presentano i connotati delle operazioni di permuta. Un esempio lampante di quanto appena detto, è dato dall' Inchiesta Prisma che interessa, in particolar modo, le stagioni giocate dal 2018 al 2020, una delle più grandi inchieste ad oggetto operazioni di mercato di giocatori professionisti. L'Inchiesta si focalizza su circa 62 operazioni complessive di cui ben 42 vedono come parte attrice la Juventus; la squadra bianconera subisce inizialmente una riduzione di 15 punti nella classifica di campionato, diventati successivamente 10 grazie alla Sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGC a seguito della nuova udienza relativa al caso plusvalenze. Alle accuse relative alle presunte plusvalenze fittizie, viene ad aggiungersi per la Juventus l'accusa relativa alla c.d. “manovra stipendi”⁹³, ma in sede odierna viene esclusivamente trattato il caso relativo alle plusvalenze. Nel maggio 2021 parte

⁹³ A seguito delle indagini da parte della Procura di Torino, vengono messe sotto la lente di ingrandimento diverse voci di costo, tra cui gli stipendi in casa Juventus. Secondo la magistratura, il club bianconero, ha provveduto a riportare nei propri bilanci un taglio fittizio degli stipendi, producendo finti effetti positivi nei bilanci relativi alle stagioni 2020 e 2021, dovuti da una notevole riduzione dei costi. Si pensa, ci sia stato un accordo “segreto” tra la Società ed i giocatori, secondo il quale, gli ultimi, aver rinunciato a ben quattro mensilità, generando così per il club un risparmio di circa euro 90 milioni. L'accordo, ovviamente, prevedeva il rientro delle suddette mensilità sotto forma di bonus o ulteriori forme di remunerazione.

quindi la caccia alle presunte plusvalenze fittizie derivanti da operazioni a specchio tra le società indagate.

Il caso Juventus – Barcellona, ad oggetto la compravendita tra i giocatori Pjanić e Arthur, è una delle operazioni rientrate nel fascicolo dell’Inchiesta Prisma. Il tutto si basa sul fatto che la Juventus sostiene di aver normalmente instaurato ed implementato un’operazione prima di acquisto dal Barcellona di Arthur e successivamente, dopo qualche ora, viene comunicata la cessione dei diritti alle prestazioni sportive di Miralem Pjanić, dai bianconeri verso i *blaugrana*. La CONSOB sostiene che: *“Le suddette operazioni di cessione e acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori riproducono, nella sostanza, gli effetti di operazione di permuta, in cui una o più attività viene acquisita in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. In questo modo, formalmente, la Juventus e la sua controparte cedevano o acquistavano i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori di loro proprietà con il corrispettivo monetario indicato contrattualmente, mentre nella sostanza, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori coinvolti venivano scambiati dalle due società senza esborsi monetari o con esborsi di denaro limitati ai differenziali di prezzo, realizzando in tal modo gli effetti di un’operazione di permuta”*.

L’operazione Pjanić – Arthur viene ad esistenza quale compravendita dei diritti alle prestazioni sportive dei due calciatori tra gli stessi club e quasi nello stesso momento, presenterebbe di base quasi gli stessi elementi visti precedentemente per gli scambi Fernandes – Cruz e Bonucci – Cldara, per una maggiore correttezza del caso di comparazione, e per i maggiori tratti simili, verrà preso in considerazione lo scambio tra Juventus e Milan. Nei di casi presentati la Juventus, apparentemente, sopravvaluta i suoi calciatori rispetto, il valore contabile, e soprattutto il valore di mercato.




Figura 34. Confronto Valore contabile, valore di mercato e valore di realizzo dei due giocatori della Juventus in due operazioni differenti, (fonte: elaborazione personale delle configurazioni di valore).

La Figura 34, evidenzia il confronto tra le tre configurazioni di valore dei giocatori della Juventus, avvenute in due operazioni separate e distinte. Ora, non si vuole puntare il dito verso la Juventus e accusarla di una strategia sempre uguale che vede un valore di realizzo sempre maggiore rispetto il valore contabile e quello di mercato, in quanto, nel settore calcistico, è risaputo che l’acquisto o lo scambio con un calciatore appartenente a *club* prestigiosi, quale la Juventus, avvenga sempre a prezzi superiori, rispetto le squadre “più comuni”, sia a livello nazionale che europeo, così come per il Milan ed il Barcellona.

Ma quali sarebbero stati i numeri e le relative conseguenze se l’operazione si fosse configurata quale permuta tra i giocatori?

Si fa quindi riferimento allo Scambio di beni previsto dal paragrafo 45 dello IAS 38, nello specifico, si considera quanto previsto alla fine del paragrafo, ossia: *“Se l’attività acquisita non è valutata al fair value, il suo costo è misurato al valore*

contabile dell'attività ceduta". La prima ipotesi è quella secondo cui il valore equo non sia stimabile attendibilmente, pertanto la Juventus avrebbe dovuto iscrivere Artur al valore contabile di Pjanić (circa a euro 14 milioni piuttosto che gli euro 72 milioni realmente iscritti). In questo caso, così come visto nel caso Sporting – Porto, non ci sarebbe stata alcuna realizzazione di una plusvalenza. Di seguito il grafico che confronta lo scenario reale dell'operazione con quello ipotetico di permuta al costo storico relativa a Miralem Pjanić.




Grafico 3. Scenario reale, cessione giocatore, Vs Scenario ipotetico, permuta al costo storico, (fonte: elaborazione personale dello scenario di permuta al costo storico rispetto l'operazione di cessione realmente avvenuta).

Il grafico, oltre che ad una totale assenza di una plusvalenza, evidenzia come se l'operazione, avvenuta a valori diversi da quello contabile, posti a dei valori superiori quasi di cinque volte, quindi oltre che al realizzo di una plusvalenza, ad un attivo più prospero, ma controbilanciato da costi maggiori, dovuti a quote di ammortamento più elevate da dover contabilizzare per i periodi previsti dal contratto. Risulta doveroso constatare che per la stagione in corso, i club di riferimento, e le ancora alte potenzialità del giocatore dimostrate, l'azione tra Juventus e Barcellona, non sarebbe mai potuta essere stata realizzata quale permuta al costo storico. Si fa riferimento a quanto espresso alla fine del precedente paragrafo, ossia che non è congruo valutare due giocatori di peso così rilevante al costo, a danno della società, e soprattutto dello stesso giocatore.

Una seconda ipotesi, invece, prevede la configurazione dell'operazione come permuta valutata al *fair value*. Nel considerare l'operazione Juventus – Barcellona, è stato determinato un valore più alto dei due giocatori rispetto il valore contabile. In questo caso non è opportuno parlare di *fair value* in quanto è la società a decidere, in un'operazione di compravendita, quanto vale il giocatore e, qualora dovesse trovare un offerente disposto a pagare tale prezzo, in questo caso il Barcellona, l'operazione si conclude a quel valore. Ora, però, si prova simulare l'operazione intercorsa tra Juventus e Barcellona, sotto forma di permuta valutata al *fair value*. E' opportuno ricordare quanto già trattato nel paragrafo 1.3. “Le valutazioni dei giocatori”, ossia che la valutazione dei calciatori è una delle stime più difficili da effettuare in campo economico, in quanto è frutto di una stima completamente soggettiva dell'*asset*, nonostante a largo modo siano definite diverse variabili su cui tutte le valutazioni costruiscono le loro fondamenta. La determinazione di uno scenario ipotetico relativo ad una permuta al valore equo relativo al giocatore della Juventus, prevede:




Grafico 4. Scenario reale, cessione giocatore, Vs Scenario ipotetico, permuta al *fair value*, (fonte: elaborazione personale dello scenario di permuta al *fair value* rispetto all'operazione di cessione realmente avvenuta).

Il *fair value* adoperato è pari al valore di mercato stimato dal sito tedesco Trasfermark.it⁹⁴ come media tra i due valori di mercato dei due giocatori dello scambio; questo perché non si può trascurare che il Barcellona presenta un giocatore con un più alto valore di mercato rispetto Miralem Pjanić. La valutazione del valore di mercato dell'operazione pari ad euro 50 milioni, è una stima "larga", nel senso che si cerca di lavorare su un numero di facile comprensione solo al fine di poter effettivamente valutare le due diverse operazioni. Nella realtà, un'operazione di permuta tra i due giocatori, presenterebbe un valore anche più alto, in quanto è più probabile che una squadra accetti di valutare di più il suo giocatore rispetto il mercato, piuttosto che meno. Per determinare l'effettivo valore equo, o quello che più si avvicinerrebbe maggiormente alla realtà, sarebbe opportuno incrociare una moltitudine di dati tra loro che, però, distoglierebbero l'attenzione dal tema centrale del quesito; inoltre si è sempre fatto riferimento alle stime del sito tedesco in quanto reputato tra i più reverenziali del settore.

Nel caso in cui la Juventus avrebbe stimato, con accordo reciproco del Barcellona, il valore dello scambio per una cifra che ad ora, dovrebbe tenere in considerazione i due valori di mercato dei due giocatori al momento dell'operazione. Il bianconero presentava un valore di mercato pari ad euro 45 milioni, mentre il *blaugrana* di euro 56 milioni, il *range* di valori da considerare rimane comunque largo, pertanto, ai fini di un'analisi chiara, viene presa in considerazione la media dei due valori arrotondata per difetto quindi di euro 50 milioni. In questo caso la plusvalenza generata sarebbe pari a circa euro 36 milioni, si tratta di un valore che darebbe una grande mano al numero di bilancio. Pertanto anche in ipotesi di operazione di permuta, che ripetiamo essere costruita su ipotesi semplici e di scuola, la Juventus genererebbe un importante risultato in termini di reddito. Effettivamente la società realizza un plusvalenza di circa euro 7 milioni in più per il suo bilancio con un'operazione di cessione. Il peso di euro 7 milioni è prettamente relativo per una società con il numero del *club* torinese.

Le operazioni contestate dalla CONSOB, FIGC, Procura di Torino e successivamente anche dalla Procura di Roma, non vedono come accusa primaria

⁹⁴ Figura 23. Trasferimenti Miralem Pjanić 2004-2023, Fonte: Transfermark.it

la realizzazione di ipotetiche plusvalenze fittizie, ma accusano la squadra di una strategia perpetuata nel tempo che porta la società a dover procedere sempre alla realizzazioni di elevate plusvalenze per poter bilanciare gli effetti delle operazioni delle stagioni precedenti. Non vi è alcuna evidenza, né tantomeno, norma scritta in merito al periodo temporale che deve trascorrere tra le due operazioni perché possano configurarsi effettivamente come operazioni distinte ed autonome, piuttosto che come una permuta obbligatoria.

Con l'edizione 2023 del *“UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations”*, viene pubblicata una nuova ed importantissima linea guida in grado di stravolgere la contabilizzazione delle operazioni di scambio tra le società. Precisamente all'allegato G *“Requisiti contabili per la redazione del bilancio”*, sezione 3 *“Requisiti contabili per il trasferimento definitivo del tesseramento di un giocatore”* al paragrafo 5. La linea guida prevede che se due o più giocatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra le società, la società richiedente la licenza deve valutare se tali trasferimenti siano da considerarsi come operazioni di scambio di giocatori ai sensi del Regolamento. In questo caso, i requisiti contabili internazionali per lo scambio di attività, quindi lo IAS 38 paragrafi 45-47, devono essere applicati nel calcolo dell'utile derivante dalla cessione del calciatore, nel caso di uscita, e dei costi di registrazione per i giocatori nel caso di arrivo.

Questo significa che, qualora la società decidesse di valutare lo scambio dei giocatori come un permuta, allora dovrà osservare quanto previsto dai tre paragrafi previsti dallo IAS 38 in tema, sia per quanto riguarda le probabili plusvalenze che per i costi da dover considerare, quali ad esempio gli ammortamenti.

La novità introdotta, termina con una serie di requisiti elencati dal Regolamento, volti a definire i criteri oggettivi che definiscono un'operazione di permuta, le operazioni in entrata ed in uscita:

- Includere nello stesso contratto di trasferimento;
- Includere in diversi contratti di trasferimento collegati tra loro;
- Concludere nello stesso periodo di registrazione;
- Non comportano alcun esborso monetario o esborsi limitati;

- Comportino obblighi di pagamento o scadenze di pagamento identici simili sia per il giocatori trasferiti che per quelli trasferiti che potrebbero compensarsi a vicenda.

Tale novità ha lo scopo di dissuadere le operazioni di trasferimento che vengono messe in piedi solo per poter realizzare delle plusvalenze stellari e poter gonfiare i propri bilanci. Non ha carattere retroattivo, quindi valenza per le operazioni “dubbe” tipo quella vista tra Juventus e Barcellona, ma, sicuramente, fornisce una fonte autorevole in più su cui basarsi per tutte le operazioni dell’odierna stagione calcistica.

Conclusioni

All'inizio del presente lavoro sono stati fissati due differenti obiettivi di ricerca, il primo consiste nel comprendere secondo quale configurazione di valore, tra valore contabile e *fair value*, un *intangibles*, e ancor più nello specifico un calciatore, debba essere valutato in un'operazione di permuta. Il secondo obiettivo di ricerca consiste nel capire quando effettivamente un'operazione di permuta di giocatori professionisti sia da ritenersi più idonea rispetto l'esecuzione di due operazioni di compravendita distinte tra loro.

Per provare a dare una risposta alle domande di ricerca, il lavoro è strutturato in due parti, una prima sezione teorica, relativa allo studio dei bilancio d'esercizio delle società che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e secondo i principi contabili nazionali (OIC). Viene successivamente evidenziato il ruolo del settore calcistico nell'economia, ed approfondite le autorità competenti, inclusi i loro regolamenti, delle competizioni europee (UEFA) e nazionali (FIGC). La sezione chiude con un approfondimento dello IAS 38 con la sua applicazione ai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (DPPSC) ed un successivo confronto con il relativo principio contabile nazionale, l'OIC 24.

La seconda parte del lavoro, vede in un primo momento approfondite le tematiche e le operazioni ad oggetto i calciatori professionisti, ed in un secondo momento l'analisi dei casi ad oggetto dello studio.

Per arrivare ad una conclusione in merito al primo obiettivo di ricerca, viene costituito un *set* di sei variabili per i giocatori ad oggetto dei casi selezionati e vengono confrontati tra loro per capire su quali elementi focalizzare maggiormente l'attenzione. L'analisi prende forza dal confronto dei valori di realizzo dell'operazione dei quattro giocatori, quindi il momento di realizzo della permuta, rispetto i valori di mercato dei momenti temporali *ante* e *post* permuta. L'analisi applicata ai confronti delle variabili selezionate fornisce tre criteri che, alla base di un'attenta operazione di permuta, concedono di avere una maggiore sicurezza nell'eseguire la valutazione dei giocatori. Le tre variabili da tenere in considerazione si rifanno a: l'esperienza del giocatore, traducibile, anche, nel

numero complessivo di stagioni giocate; il numero di stagioni consecutive giocate nello stesso *club* dal giocatore ed, infine, il valore contabile di iscrizione a bilancio, in quanto costituisce una base solida per la valutazione del calciatore. Nell'approfondire i tre criteri nati dall'analisi dei casi, è possibile affermare che la valutazione al costo storico di un'operazione di permuta di calciatori risulta essere la scelta più opportuna quando si tratta di giocatori non ancora professionisti o neo professionisti, in quanto risulta difficile effettuare una stima quanto più attendibile del giocatore se non ha ancora avuto la possibilità di esprimere al massimo il suo potenziale. Tuttavia, valutare sempre al costo storico non sempre risulta essere la scelta più opportuna, in quanto si potrebbe incorrere in effetti negativi sia per l'intero settore calcio che per il singolo professionista. La valutazione al fair value è preferibile quando i professionisti siano ormai affermati, con ancora una grande potenziale sportivo da esprimere e magari con qualche stagione giocata nello stesso club.

In merito al secondo obiettivo di ricerca, invece, non è stato possibile giungere a conclusioni univoche e definitive. L'analisi viene strutturata partendo dal confronto tra i due giocatori (Miralem Pjanić e Mattia Cladara) in due diverse operazioni (Juventus – Barcellona e Juventus – Milan), questo per evidenziare come in due operazioni apparentemente differenti tra loro, con controparte lo stesso *club*, viene effettuata la predisposizione del valore rappresentativo dell'operazione. Successivamente, viene posta l'attenzione esclusivamente sull'operazione di compravendita Pjanić – Arthur e si ipotizza di renderla, contabilmente ed economicamente, una permuta. In un primo momento si vuole effettuare una permuta tra giocatori valutata al valore contabile, questa strada risulta, però, essere impercorribile in quanto la valutazione al valore contabile dei calciatori risulti essere non adatta. Pjanić, dopo tanta esperienza ed innumerevoli stagioni giocate, non sarebbe mai potuto essere valutato al valore contabile, questo anche in ottemperanza di quanto definito dal primo obiettivo di ricerca; stessa cosa vale per Arthur, al momento dello scambio il brasiliano aveva 24 anni, ad oggi quell'età nel calcio è un'età adulta se si pensa che mediamente i professionisti si ritirano tra i 30 ed i 35 anni di età. Esclusa la possibilità di poter valutare l'operazione al costo storico, si procede alla determinazione del *fair value*. Come già accenato nel corso

del lavoro, la determinazione del valore equo dell'operazione avviene secondo ipotesi semplici, questo per non incorrere in un argomento che avrebbe potuto distogliere l'attenzione dall'oggetto del lavoro. Il *fair value* viene determinato come media dei valori di mercato presentati dall'autorevole sito di valutazione di calciatori Transfermarkt.it, il valore considerato è quello di euro 50 milioni rispetto euro 60 milioni, valore di cessione del giocatore. Nel caso di permuta ipotetica la plusvalenza originata dalla società sarebbe stata pari ad euro 36 milioni rispetto euro 43 milioni della reale operazione di cessione, per una manca plusvalenza aggiuntiva di euro 7 milioni valore che, come già anticipato, non sembra avere un peso poi così rilevante per i bilanci della Juventus. In questo caso risulta difficile seguire una strada e tendere verso un tipo di operazione o l'altra. Le intercettazioni riportate, la disciplina relativa allo IAS 38, la difficoltà relativa alla valutazione dei giocatori ed il nuovo allegato G.3,5 del *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023*, creano discordia tra le diverse opinioni e risposte relative all'obiettivo della ricerca.

Ad oggi, vista l'assenza di una regolamentazione specifica riguardo le permutate dei giocatori e la loro rilevazione in bilancio, sarebbe più semplice se esistessero delle norme e dei modelli da dover seguire nell'attuazione delle operazioni di scambio tra i calciatori. La regolamentazione dovrebbe tener conto dell'ambiente interno ed esterno delle società calcistiche, quindi considerare la levatura della squadra, se oltre alle competizioni nazionali il *club* partecipa a competizioni europee, i numeri di bilancio quali il fatturato e l'indebitamento complessivo, il valore totale della rosa, il numero di operazioni di giocatori avvenute da inizio stagione. Si pensi se il calciomercato fosse guidato da una regolamentazione in grado di permettere un equilibrato insieme di operazioni volto sia a fornire il giusto trasferimento dei calciatori tra i club, e allo stesso tempo a tutelare le stesse società senza incorrere in alcun tipo di sanzione o penalizzazione, si potrebbe pensare ad una vittoria complessiva per tutti. La nascita di un modello, che venga successivamente approvato e sponsorizzato dagli enti competenti, quali FIGC e la UEFA ridurrebbe parte della disparità esistente tra le squadre, soprattutto quella originata dalla differenti possibilità economico finanziarie delle società. La regolamentazione del calciomercato, e di tutto il settore in generale, sembra essere il percorso più giusto

e conscio da percorrere, tramite il quale possono essere fissati degli ambiziosi obiettivi, traducibili in una sostenibilità a 360 gradi del tanto amato settore calcistico.

Bibliografia

AA.VV. (2013), Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, regole ed applicazioni, Giappichelli Editore, Torino.

AA.VV. (2021), Il bilancio d'esercizio – redazione ed adempimenti, SEAC, Trento.

Bava F., (2023), Come leggere i bilanci del calcio.

Bilancio A.C. Milan 2018/2019, reperibile al link <https://www.acmilan.com/it/club/informazioni-finanziarie>.

Bilancio F.C. Porto 2021/2022, reperibile al link <https://www.fcporto.pt/en/club/institutional/>.

Bilancio Juventus S.p.A. 2018/2019, reperibile al link <https://www.juventus.com/it/club/investitori/bilanci-prospetti/bilanci-relazioni>.

Bilancio Juventus S.p.A. 2019/2020, reperibile al link <https://www.juventus.com/it/club/investitori/bilanci-prospetti/bilanci-relazioni>.

Bilancio Juventus S.p.A. 2021/2022, reperibile al link <https://www.juventus.com/it/club/investitori/bilanci-prospetti/bilanci-relazioni>.

Bilancio S.S.C. Napoli S.p.A. 2021/2022, reperibile al link <https://sscnapoli.it/bilancio>.

Bilancio, rapporti e conti risultanti dalla stagione 2021/2022 Sporting Clube de Portugal, reperibile al link <https://www.sporting.pt/pt/node/31266>.

Borsa Italiana, Glossario finanziario.

Chiarello P, (2023), I numeri del calcio italiano, Fortune Italia.

Dello Strologo A., Celenza D., (2019), UEFA vs IFRS. I diritti alle prestazioni sportive dei giocatori professionisti: dalla rilevazione al costo a quella al fair value, Rivista di Diritto Privato, Giappichelli.

Di Girolamo F., (2019), Il Fair Play Finanziario nella giurisprudenza della Corte Arbitrale degli sport, Rivista di Diritto Privato, Giappichelli.

F.I.G.C., Norme Organizzative Interne (NOIF).

Giunta F., Pisani M., (2008), Il Bilancio, Idee e Strumenti, Apogeo Education, Milano.

IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”, recuperabile al link https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias36.htm

IAS 38 “Attività immateriali”, recuperabile al link https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias38.htm

OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, recuperabile al link <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, recuperabile al link <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

OIC 9 “Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, recuperabile al link <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

Peta M., (2021) Il principio ISA Italia 570: la responsabilità del revisore ed il postulato di continuità aziendale del bilancio, rivista La Revisione Legale, Rivista online del sindaco e del revisore.

Regolamento (UE) 2019/2075.

R. Tiscini, A. Dello Strologo, R. Trequattrini, R. Lombardi, (2017) Capitolo 11 La valutazione delle aziende e degli intangibles nel settore calcistico, La Valutazione d’azienda in settori specifici d’attività, a cura di R. Maglio, Giuffrè Editore.

Sarcone S., (2016), La formazione del bilancio annuale, Wolters Kluwer, Milano.

Transfermarkt.it.

UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2018.

UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023.

Vaccaro E., Il Fair Play Finanziario dalle origini alla riforma del 2018, Calcio e Finanza.

Vinciguerra R., (2023), Serie A, Serie B e Serie C 2023-2024, dominio assoluto delle squadre lombarde, Numeri Calcio.

Zambon P., Rotondaro W., (2005), Guida operativa al bilancio IAS/IFRS, Professionisti e Imprese, Maggioli Editore, Rimini.